

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

***Rapporto sulla legislazione regionale  
2008***

**La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale**

**Progettazione e coordinamento**

dott. Settimio Giuliese

*Dirigente f.f. Ufficio Legislativo*

**Redazione**

dott. Ermanno De Mattia

*Responsabile P.O. "Qualità della legislazione"*

dott. Francesco Carrelli

*Collaboratore P.O. "Qualità della Legislazione"*

**Elaborazione grafica e stampa**

ARTI GRAFICHE FAVIA

S.P. 231 Km 80,176 – Modugno (BA)


**Avvertenze**

Nell'elencazione dei dati sono possibili talune omissioni.

Ce ne scusiamo anticipatamente







**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**  
*Il Presidente*

*Oggi più che mai le Assemblee legislative devono essere capaci di rinnovare il proprio ruolo ed essere pienamente consapevoli che, anche i processi comunicativi da esse implementati, concorrono a definire e al tempo stesso a chiarire la loro funzione*

*La pubblicazione del Rapporto sulla legislazione è un dato ormai acquisito dalle Assemblee legislative per avvicinare sempre di più le istituzioni alla società civile.*


*Il Rapporto si colloca sul solco di una prassi, ormai consolidata, avviata dalla Camera dei Deputati più di dieci anni fa, con lo scopo di monitorare la produzione legislativa regionale e mettere a disposizione degli organi politici, delle strutture amministrative e dei cittadini uno studio rivolto ad agevolarne la conoscenza*

*Esso, inoltre, costituisce un importante mezzo per far conoscere alla comunità regionale il complesso dell'attività istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale e si configura come una sorta di "bilancio sociale".*

*Uno strumento completo e di facile consultazione che illustra le potenzialità regolative del Consiglio regionale ed i suoi processi decisionali. nell'ottica di avvicinare il più possibile i cittadini a quella "fabbrica" delle regole e delle opportunità di cui sono i principali destinatari*

*Pietro Pepe*





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**  
**SETTORE LEGISLATIVO**

*Il Settore Legislativo, nell'ambito delle attività svolte a sostegno dell'attività legislativa della Regione, si trova a ricoprire una posizione privilegiata di "Osservatorio della legislazione regionale".*

*A partire dalla presente Legislatura, su input del dirigente dell'Ufficio Legislativo, è stato individuato tra gli obiettivi del Settore, quello di raccogliere e pubblicare, con cadenza annuale, dati, statistiche e analisi sull'attività legislativa della Regione.*

*La pubblicazione del "Rapporto sulla legislazione regionale si incardina nell'attività di ricerca di strumenti utili a tutti i soggetti istituzionalmente interessati all'esercizio di una funzione legislativa sempre più vicina ad un reale soddisfacimento delle aspettative dei destinatari delle norme prodotte.*

*La raccolta, l'analisi e la comparazione dei dati riportati nel presente Rapporto sulla legislazione della Regione Puglia, coordinata dal Dirigente ff dell'Ufficio Legislativo dott. Settimio Giuliese, è stata curata dal dott. Ermanno De Mattia, responsabile della PO "Qualità della legislazione", dell'Ufficio Legislativo e dal dott. Francesco Carrelli .*

*Il Dirigente del Settore  
dott. Angelo Curci*





## *Indice*

NOTA DI SINTESI	pag. 11
-----------------	---------

### PARTE PRIMA

#### **L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2008**

1. Analisi dell'iniziativa legislativa	>> 17
1.1 Distribuzione delle proposte di legge per proponente	>> 26
1.2 Distribuzione delle proposte di legge per macrosettore	>> 28
1.3 Esito delle iniziative legislative	>> 29
1.4 Iniziative legislative e tasso di successo a seconda del soggetto proponente	>> 30

### PARTE SECONDA

#### **LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2008**

1. Le leggi approvate nell'anno 2008	>> 35
1.1 Elenco delle leggi approvate	>> 36
2. Schede sintetiche delle leggi regionali 2008	>> 41
3. Analisi della produzione legislativa regionale 2008	>> 87
3.1 La produzione legislativa secondo il macrosettore e la materia	>> 87
3.2 La produzione legislativa e le commissioni consiliari permanenti	>> 90
3.3 Dimensioni della produzione legislativa	>> 91
3.4 La produzione legislativa sulla base dell'iniziativa legislativa	>> 92
3.5 La produzione legislativa per macrosettore sulla base dell'iniziativa legislativa	>> 93
3.6 Durata dell'iter legislativo	>> 94
3.7 Gli emendamenti in Aula	>> 96
3.8 La produzione legislativa secondo la tipologia normativa	>> 97
3.9 La produzione legislativa secondo la tecnica di redazione	>> 98
3.10 Le materie oggetto della produzione legislativa secondo la potestà legislativa	>> 100
3.11 I rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi regionali 2008	>> 101
3.12 La manutenzione legislativa	>> 102
3.13 La produzione legislativa per anno (1972 – 2008)	>> 104

## PARTE TERZA

### **LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE NELL'ANNO 2008**

- |      |  |        |
|------|--|--------|
| 1.   | I regolamenti emanati dalla Regione Puglia nell'anno 2008                | >> 107 |
| 1.1  | Elenco regolamenti emanati   | >> 107 |
| 2.   | Analisi della produzione regolamentare 2008                              | >> 111 |
| 2.1. | Distribuzione dei regolamenti per macrosettore e per materia             | >> 119 |
| 2.2  | Dimensioni della produzione regolamentare                                | >> 120 |
| 2.3. | Distribuzione dei regolamenti di potestà propria regionale per tipologia | >> 121 |
| 2.4. | La produzione regolamentare per anno (1972/2008)                         | >> 122 |

## PARTE QUARTA

### **IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 1. | Impugnative da parte del governo di leggi approvate nel 2008                              | >> 125 |
| 2. | Le delibere del Consiglio dei ministri di impugnazione                                    | >> 127 |
| 3. | Ricorsi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Puglia avverso leggi statali | >> 139 |
| 4. | Sentenze e ordinanze 2008 sulla legittimità costituzionale di leggi della Regione Puglia  | >> 140 |

## Nota di sintesi

Il *Rapporto sulla legislazione regionale 2008*, incentrato sull'analisi delle leggi promulgate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2008 cui riserva la parte più considerevole, ripercorre l'attività legislativa del Consiglio regionale della Puglia nelle sue diverse fasi (iniziativa legislativa, assegnazione delle proposte di legge alle Commissioni consiliari, attività emendativa, approvazione in Aula, contenzioso costituzionale), di cui prende in esame singoli aspetti.

Il Rapporto è redatto con l'intento di fornire, non solo agli "addetti" alle strutture consiliari ma anche ai comuni lettori, non particolarmente specializzati sui temi della legislazione regionale, una visione d'insieme delle tendenze significative della legislazione esaminata nel periodo di riferimento, mantenendo una ricchezza di dati e informazioni

Pur riproducendo impostazione di fondo e contenuti del *Rapporto sulla legislazione regionale* elaborato lo scorso anno, il Rapporto 2008 è arricchito sia sotto l'aspetto statistico-quantitativo, sia sotto l'aspetto dell'approfondimento dei contenuti dell'intera produzione normativa regionale – legislativa e regolamentare – attraverso l'approfondimento dell'analisi di nuovi elementi quali:

- ✓ l'attività legislativa dei consiglieri regionali;
- ✓ l'attività emendativa in Aula;
- ✓ il contenzioso costituzionale.

Il Rapporto, ripetendo l'articolazione delle edizioni precedenti, è strutturato in quattro parti.

Nella **Parte prima** viene trattata "l'iniziativa legislativa". Le 84 proposte di legge presentate nell'anno di riferimento sono classificate e analizzate secondo il soggetto proponente, il macrosettore interessato dalle iniziative, le Commissioni consiliari cui i progetti/disegni di legge sono stati assegnati e l'esito finale delle stesse.

Risulta, rispetto all'anno 2007, un notevole incremento complessivo del numero di iniziative legislative che passano da 52 a 84.

In misura notevole prevale l'iniziativa della Giunta con 55 disegni di legge, rispetto a quella consiliare con 29 progetti di legge.

Nel Rapporto 2008 è stata introdotta un'analisi delle proposte di legge di iniziativa consiliare disaggregate per soggetto politico proponente (Consiglieri di maggioranza, Consiglieri di opposizione e mista). I progetti di legge presentati dai Consiglieri di opposizione rappresentano il 49%, quelli presentati dai Consiglieri di maggioranza il 41%, mentre l'iniziativa mista e quella dell'Ufficio di presidenza rappresentano il 17%.

Il rapporto tra il numero delle proposte presentate (84) ed il numero delle stesse approvate in Aula (44) può essere assunto come indicatore della *produttività complessiva del processo legislativo*, che nell'anno 2008 risulta pari al 52%.

Quanto al tasso di successo, come per l'anno 2007 l'iniziativa della Giunta registra un tasso di successo (67%) di gran lunga maggiore di quella consiliare (25%). Inoltre, dall'esame delle proposte di legge di iniziativa consiliare disaggregate per soggetto politico si riscontra che il tasso di successo più elevato appartiene alle iniziative dei consiglieri di maggioranza (33%) rispetto a quelle dei Consiglieri di opposizione (21%), mentre nessun esito hanno riportato le 3 iniziative miste.

**La Parte seconda** è dedicata all'analisi della produzione legislativa regionale dell'anno 2008 alla luce di diversi indicatori quantitativi e qualitativi: macrosettori e materie interessati dall'intervento legislativo, carico istruttorio delle Commissioni consiliari competenti per materia, dimensioni delle leggi, apporto di ciascun soggetto titolare del potere d'iniziativa, durata del processo legislativo, tipologia normativa e tecnica di redazione dei testi legislativi, potestà legislativa esercitata, attività emendativa, manutenzione legislativa.

Con riferimento ai contenuti della legislazione 2008 va osservato che al pari della produzione 2007, l'incidenza maggiore è quella delle leggi del macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture*: in entrambi gli anni pari al 32%; mentre si raddoppia il numero delle leggi del macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità*: 5 leggi nel 2007, 11 leggi nel 2008; nel macrosettore *Sviluppo economico e attività produttive* si

registra, invece, una riduzione percentuale dal 22% al 13%; all'incirca invariata risulta l'incidenza delle leggi dei macrosettori *Ordinamento istituzionale Finanza regionale*.

Quanto alle materie interessate dall'intervento legislativo – a parte le leggi di bilancio – risulta che l'attenzione del legislatore regionale nell'anno 2008 è rivolta in misura prevalente alle materie *Tutela della salute, Territorio e urbanistica, e Protezione della natura e dell'ambiente*.

Come per le leggi prodotte nel 2007, il maggior carico istruttorio in sede referente è stato affrontato dalle Commissioni consiliari I (Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi) e V (Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale).

Assumendo il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri quali elementi indicatori dell'ampiezza delle leggi, le leggi del 2008 presentano dimensioni medie identiche a quelle del 2007. Il dato che emerge è che le leggi originate da iniziative della Giunta sono molto più estese di quelle originate da iniziative del Consiglio.

Altro elemento oggetto di indagine riguarda l'apporto rispettivo di Giunta e Consiglio alla legislazione approvata nell'anno 2008: si evidenzia una prevalenza dell'apporto della Giunta alla produzione legislativa, pari al 91% contro una incidenza del Consiglio del solo 9%. La forbice è la più alta tra quelle osservate dall'inizio della legislatura.

Emerge la differente durata media dell'iter in funzione del soggetto proponente: le leggi che vedono proponente la Giunta godono di un iter più breve (69 giorni) di quelle di origine consiliare (209 giorni). Tale differenza è un dato emerso anche nella produzione legislativa del 2005 e del 2006, sebbene in misura inferiore.

Una ulteriore novità introdotta nel Rapporto 2008 riguarda l'analisi dell'attività emendativa in Aula. Sono stati 506 gli emendamenti presentati (170 emendamenti approvati, pari al 34%), con un tasso di accoglimento differente a seconda dei proponenti. La Giunta raggiunge il tasso di accoglimento più elevato, pari al 96% (86 emendamenti presentati - 83 accolti); maggioranza e opposizione negli emendamenti presentati congiuntamente, il 45% (42 presentati - 19 accolti), la maggioranza il 34% (90 presentati - 21 accolti) e l'opposizione il 13% (288 presentati - 37 approvati).

Per quanto concerne la tipologia della normazione, le leggi regionali dell'anno 2008 sono state suddivise nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata nella redazione del Rapporto curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- ✓ leggi istituzionali: leggi afferenti all'ordinamento istituzionale della Regione;
- ✓ leggi di settore: leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- ✓ leggi intersettoriali: leggi che incidono con un unico provvedimento su più settori;
- ✓ leggi provvedimento: quegli interventi con finalità gestionali più che normative;
- ✓ leggi di bilancio: leggi che attengono agli aspetti economico-finanziari della Regione;
- ✓ leggi di manutenzione normativa: leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti.

Se si raffrontano tali dati con quelli relativi all'anno 2007 si può notare una riduzione della percentuale delle leggi di bilancio che dal 22% del 2007 scende al 13% del 2008; al contrario si registra un incremento della legislazione di settore che sale dal 42% al 54%

Alla luce delle significative innovazioni introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 in merito alla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, un elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è anche quello relativo al diverso titolo di competenza legislativa in concreto di volta in volta esercitata dalla Regione.

Le 45 leggi relative all'anno 2008 vengono suddivise in base alla fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie "concorrente" e "residuale". L'analisi evidenzia che nelle 45 leggi del 2008 prevale l'esercizio della potestà "concorrente" in 26 leggi (58%); la potestà legislativa regionale residuale è esercitata, invece, in 19 leggi (42%), senza variazioni rilevanti rispetto ai dati del 2007.

La produzione legislativa dell'anno 2008 è poi analizzata anche con riferimento alla modalità di redazione del testo che può essere ricondotta a due tipologie differenti:

- ✓ *Testo nuovo*: il testo introduce nell'ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- ✓ *Novella*: il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella" cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.

Dal punto di vista della tecnica redazionale utilizzata, le leggi regionali dell'anno 2008 possono così suddividersi:

- ✓ n. 31 leggi classificabili come "nuovo testo";
- ✓ n. 12 leggi classificabili con la tecnica della "novella";
- ✓ 2 leggi con tecnica mista.

Nel Rapporto 2008 è stato analizzato il fenomeno della utilizzazione da parte del legislatore regionale del rinvio a successivi atti di ampia parte della disciplina attuativa di leggi regionali.

Tale fenomeno ricopre particolare importanza con riferimento alla sua correlazione con la titolarità della potestà regolamentare, posta in capo alla Giunta dallo Statuto della Regione Puglia.

L'analisi delle 45 leggi approvate nel 2008 ha evidenziato 24 rinvii ad atti della Giunta, in particolare 13 regolamenti e 11 ad altro tipo di atto amministrativo.

Anche nella presente edizione del Rapporto sono state redatte "Schede sintetiche" per ciascuna legge regionale che ne illustrano, appunto sinteticamente, il contenuto, indicandone i soggetti destinatari ed i relativi eventuali adempimenti previsti.

Le schede contengono prospetti che forniscono per ogni singola legge informazioni sui seguenti elementi: macrosettore e materia interessati, potestà legislativa esercitata, iniziativa, ampiezza e tecnica di redazione del testo, tipologia normativa e iter in numero di giorni e sedute in Aula.

Il Rapporto contiene un paragrafo dedicato alla manutenzione legislativa. Nel 2008, nell'ambito dei processi di razionalizzazione del sistema normativo e della sua contestuale "manutenzione" si è provveduto alla abrogazione di 1 legge regionale ed a 53 modifiche e integrazioni della legislazione previgente.

**La Parte terza** riguarda la produzione regolamentare 2008. I 28 regolamenti emanati, vengono analizzati e classificati secondo gli stessi criteri ed elementi utilizzati nell'analisi della produzione legislativa. Si tratta di regolamenti tutti emanati in forza della potestà regionale, le cui materie sono proprie della legislazione "concorrente" o "residuale".

I regolamenti sono, inoltre classificati per "tipologia": si riscontrano 24 regolamenti attuativi di leggi regionali e 4 regolamenti previsti da norme statali.

Rispetto alla produzione regolamentare dell'anno 2007, si rileva un incremento dei regolamenti di attuazione della legislazione regionale e correlativamente una netta diminuzione dei regolamenti previsti da leggi statali.

**La Parte quarta** è dedicata al contenzioso costituzionale che ha interessato la Regione Puglia.

E' noto che il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, stabilendo che "*il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione*".

Nell'anno 2008, su 45 leggi approvate, sono state impugnate dal Governo, in via principale, 7 leggi regionali, pari al 14% di quelle approvate. Vengono riportati i testi delle Deliberazioni di impugnazione del Consiglio dei ministri.

Nello stesso anno di riferimento la Regione Puglia ha promosso ricorso sulla legittimità costituzionale di alcune norme della legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recanti disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica, e la perequazione tributaria".

Sempre nel 2008 la Corte Costituzionale si è pronunciata, con 4 sentenze e 1 ordinanza, in merito a ricorsi relativi a norme contenute nelle seguenti leggi della Regione Puglia promulgate in anni precedenti: legge regionale 23 giugno 2006, n. 17; legge regionale 10 luglio 2006, n. 20; legge regionale 26 ottobre 2006, n. 30; legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3; legge regionale 21 maggio 2002, n. 7; legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. Vengono riportate delle schede di sintesi delle 4 sentenze e dell'ordinanza.

Le tendenze di fondo che emergono dalla analisi della attività legislativa 2008 possono essere così riassunte:

- ✓ considerevole incremento del numero di iniziative legislative;
- ✓ predominanza dell'iniziativa della Giunta non solo in riferimento al totale dei progetti di legge presentati nell'anno, ma anche a quelli che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Aula;
- ✓ differente durata media dell'iter in funzione del soggetto proponente: le leggi che vedono proponente la Giunta godono di un iter più breve di quelle di origine consiliare;
- ✓ ampia attività emendativa del Consiglio rispetto ai testi presentati;
- ✓ tendenza a legiferare maggiormente nel settore "Territorio, ambiente e infrastrutture";
- ✓ notevole aumento della percentuale di leggi impuginate rispetto a quelle approvate.

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Legislativo  
dott. Settimio Giuliese

PARTE PRIMA

**L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2008**





## 1. ANALISI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella riporta in modo analitico le 84 proposte di legge presentate nell'anno 2008, indicandone i soggetti proponenti (Giunta regionale e Consiglieri regionali), i macrosettori interessati, le Commissioni referenti cui sono state assegnate ed il relativo esito. Nelle tabelle e nei grafici che seguono l'iniziativa legislativa è analizzata sulla base degli elementi contenuti nella stessa tabella 1.

Tab. 1 – Iniziativa legislativa

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
1	<b>231</b>	Palese, Baldassarre, Cassano, Laurora, Rollo, Tagliente, Tarquinio (opposizione)	07/01/2008	Finanza regionale	Contributo straordinario per la visita del Papa in Puglia (14 e 15 giugno 2008).	II	I. r. n. 3/2008
2	<b>232</b>	Zullo, Damone, Scalera, Laurora (opposizione)	09/01/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in materia di interventi in favore di soggetti affetti da SLA.	III	giacente
3	<b>233</b>	Palese, Saccomanno, Cera, Damone, Surico, Zullo, Loperfido, Santaniello (opposizione)	10/01/2008	Finanza regionale	Integrazioni alla l.r. n. 40 del 31/12/2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010) e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.	I	I. r. n. 1/2008
4	<b>234</b>	Giunta regionale	22/01/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio	III	I. r. n. 35/2008
5	<b>235</b>	Giunta regionale	22/01/2008	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)	IV	I. r. n. 5/2008
6	<b>236</b>	Giunta regionale	22/01/2008	Ordinamento istituzionale	Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella regione Puglia"	II	I. r. n. 15/2008
7	<b>237</b>	Giunta regionale	22/01/2008	Sviluppo economico e attività produttive	Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità e della pesca	IV	giacente

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
8	<b>238</b>	Cioce (maggioranza)	22/01/2008	Finanza regionale	Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 31/12/2007	I	I. r. n. 1/2008
9	<b>239</b>	Giunta regionale	24/01/2008	Finanza regionale	Finanziamento prosecuzione servizio controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo pugliese per la prevenzione del rischio incendi	I	I. r. n. 1/2008
10	<b>240</b>	Loperfido, Brizio (opposizione)	23/01/2008	Finanza regionale	Variazione al bilancio di previsione 2008	I	giacente
11	<b>241</b>	Cioce (maggioranza)	29/01/2008	Finanza regionale	Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 31/12/2007"	I	I. r. n. 1/2008
12	<b>242</b>	Mineo, Maniglio, Dicorato, Taurino (maggioranza)	07/02/2008	Ordinamento istituzionale	Istituzione dell'Ufficio del difensore civico: Proposta di modifica dello Statuto	VII	giacente
13	<b>243</b>	Zullo, Damone, Laurora, Scalera (opposizione)	08/02/2008	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina della figura professionale di autista soccorritore	III	giacente
14	<b>244</b>	Stefano, Marmo G. (maggioranza)	20/02/2008	Ordinamento istituzionale	Modifica dell'art. 6 dello Statuto della Regione Puglia	VII	giacente
15	<b>245</b>	Giunta regionale	21/02/2008	Ordinamento istituzionale	Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali	II - VII	I. r. n. 36/2008
16	<b>246</b>	Giunta regionale	21/02/2008	Territorio ambiente e infrastrutture	Norme per l'abitare sostenibile	V	I. r. n. 13/2008
17	<b>247</b>	Giunta regionale	21/02/2008	Sviluppo economico e attività produttive	Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale	IV	giacente
18	<b>248</b>	Giunta regionale	21/02/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Legge in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri	III	I. r. n. 34/2008

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
19	<b>249</b>	Giunta regionale	22/01/2008	Finanza regionale	Contributi per iniziative istituzionali	I	I. r. n. 3/2008
20	<b>250</b>	Mineo (maggioranza)	01/02/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela del cittadino consumatore ed utente	IV	giacente
21	<b>251</b>	Marmo N. (opposizione)	25/02/2008	Ordinamento Istituzionale	Modifica delle circoscrizioni della provincia di Bari e della provincia di Barletta-Andria-Trani	VII	giacente
22	<b>252</b>	Mineo, Costantino, Pentassuglia (maggioranza)	05/03/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing al fine della tutela della salute psicofisica sui luoghi di lavoro	III - VI	giacente
23	<b>253</b>	Stefano (maggioranza)	13/03/2008	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per la disciplina delle professioni turistiche di accompagnamento	IV	I. r. n. 37/2008
24	<b>254</b>	Marmo N. (opposizione)	07/03/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del parco naturale regionale "Fiume Ofanto")	V	giacente
25	<b>255</b>	Giunta regionale	13/03/2008	Finanza regionale	Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2008	I	I. r. n. 4/2008
26	<b>256</b>	Palese, Mineo, De Santis, Copertino, Manni, Attanasio, Rocco (magg. e opposiz.)	06/03/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Riconoscimento e promozione delle attività degli orti botanici universitari della Puglia	VI	giacente
27	<b>257</b>	Giunta regionale	26/03/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt	V	I. r. n. 25/2008
28	<b>258</b>	Mita, Ventricelli, Lomelo, Sannicandro, Manni, De Santis (maggioranza)	31/03/2008	Ordinamento istituzionale	Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti pubblici	V	giacente

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
29	<b>259</b>	Giunta regionale	01/04/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale	V	l. r. n. 12/2008
30	<b>260</b>	Giunta regionale	01/04/2008	Ordinamento istituzionale	Interventi in materia di riorganizzazione delle società partecipate regionali	I	l. r. n. 7/2008
31	<b>261</b>	Giunta regionale	02/04/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Integrazioni all'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente l'organizzazione della funzione regionale di protezione civile"	II	l. r. n. 10/2008
32	<b>262</b>	Loperfido, Caroppo, Cera, Santaniello, Brizio, Scalera (opposizione)	07/04/2008	Ordinamento istituzionale	Nuove disposizioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale	VII	giacente
33	<b>263</b>	Giunta regionale	09/04/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 recante disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee	V	l. r. n. 9/2008
34	<b>264</b>	Giunta regionale	09/04/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti	V	l. r. n. 16/2008
35	<b>265</b>	Giunta regionale	09/04/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo)	VI -VII	giacente
36	<b>266</b>	Giunta regionale	09/04/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per l'accoglienza e l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati in Puglia	VI	giacente
37	<b>267</b>	Giunta regionale	18/04/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Integrazione e modifica della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 concernente: Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione	VI	l. r. n. 26/2008
38	<b>268</b>	Zullo, Damone (opposizione)	21/04/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Interventi urgenti in materia di organizzazione delle Aziende sanitarie	III	giacente

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettores	Titolo	Comm.ne	Esito
39	<b>269</b>	Giunta regionale	07/05/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la rigenerazione urbana	V	I. r. n. 21/2008
40	<b>270</b>	Giunta regionale	07/05/2008	Ordinamento istituzionale	Art. 2, comma 636, della legge finanziaria 2008 relativo alla soppressione dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania, Irpinia. Acquisizione quota di partecipazione della società Acqua s.p.a.	V	I. r. n. 29/2008
41	<b>271</b>	Giunta regionale	20/05/2008	Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2007	I	I. r. n. 17/2008
42	<b>272</b>	Giunta regionale	05/06/2008	Finanza regionale	Legge di assestamento e di quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008	I	I. r. n. 18/2008
43	<b>273</b>	Zullo, Damone, Chiarelli, Vadrucci (opposizione)	03/06/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Interventi in favore dei soggetti affetti da difficoltà specifiche di apprendimento	III	giacente
44	<b>274</b>	Giunta regionale	16/06/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Piano regionale di salute 2008-2010	III	I. r. n. 23/2008
45	<b>275</b>	Giunta regionale	17/06/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni regionali urgenti		I. r. n. 19/2008
46	<b>276</b>	Giunta regionale	23/06/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Istituzione dell'Agenzia regionale per il governo pubblico dell'acqua	IV - V	giacente
47	<b>277</b>	Giunta regionale	23/06/2008	Ordinamento istituzionale	Legge regionale di rideterminazione e riorganizzazione delle Comunità montane della Puglia	II -IV VII	ritirato il 23/9/08
48	<b>278</b>	Mineo, Bonasora, Maniglio (maggioranza)	01/07/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Salvaguardia e promozione della cultura musicale bandistica nella Regione Puglia	VI	giacente
49	<b>279</b>	Giunta regionale	09/07/2008	Sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di attività professionali turistiche	IV	I. r. n. 37/2008

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosetto	Titolo	Comm.ne	Esito
50	<b>280</b>	Ruocco, Attanasio, Congedo, Lospinuso, Marinotti, Marmo N., Silvestris	08/07/2008	Ordinamento istituzionale	Istituzione della Commissione d'indagine sullo stato di attuazione dei Parchi della Regione Puglia	II	giacente
51	<b>281</b>	Mineo, Costantino, Pelillo, Pentassuglia	09/07/2008	Ordinamento istituzionale	Integrazione alla legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007 ( Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale)	V	l. r. n. 41/2008
52	<b>282</b>	Giunta regionale	17/07/2008	Sviluppo economico e attività produttive	Proroga degli organi amministrativi delle aziende di promozione turistica	IV	l. r. n. 22/2008
53	<b>283</b>	Giunta regionale	21/07/2008	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 dell'8 aprile 2007	IV	giacente
54	<b>284</b>	Giunta regionale	21/07/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale	IV - V	l. r. n. 31/2008
55	<b>285</b>	Giunta regionale	30/07/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e ipogeo"	V	giacente
56	<b>286</b>	Buccoliero, De Leonardis	28/07/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Ordinamento della Polizia Locale in Puglia	II	giacente
57	<b>287</b>	Giunta regionale	07/08/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Istituzione del fascicolo fabbricato e prime disposizioni regionali in materia sismica	V	giacente
58	<b>288</b>	Giunta regionale	11/09/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica ed integrazione della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 24 (Istituzione delle Riserve regionali orientate del litorale tarantino orientale) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 26 (Istituzione della Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano)	V	giacente

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
59	<b>289</b>	Giunta regionale	11/09/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica all'articolo 11 della legge 5 maggio 1999, n. 18 recante disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee	V	I. r. n. 28/2008
60	<b>290</b>	Giunta regionale	24/09/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 28 del 6 settembre 1999 recante disposizioni in ordine alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36	V	I. r. n. 27/2008
61	<b>291</b>	Giunta regionale	24/09/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria 'B', per le attività comportanti esposizioni a scopo medico	III	I. r. n. 33/2008
62	<b>292</b>	Giunta regionale	24/09/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Contributi per sostenere l'attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi	III	I. r. n. 39/2008
63	<b>293</b>	Giunta regionale	25/09/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Integrazione e modifica alla legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 concernente "Tutela e uso della costa"	V	I. r. n. 24/2008
64	<b>294</b>	Giunta regionale	24/09/2008	Ordinamento istituzionale	Ratifica dell'atto di intesa tra le Regioni Puglia e Basilicata sottoscritto il 28 aprile 2008 per la definizione dei principi, dei criteri e delle modalità operative per l'ingresso della Regione Puglia nella società acqua s.p.a.	V	I. r. n. 30/2008
65	<b>295</b>	Palese, Tagliente, Caroppo, Scalera, Chiarelli, Ruocco, Surico, Pentassuglia (magg. e opposiz.)	24/09/2008	Ordinamento istituzionale (Autorità di garanzia)	Istituzione del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo in attuazione dell'art. 50, comma 2, lett. b) dello Statuto della Regione Puglia	VI-VII	giacente
66	<b>296</b>	Poti (maggioranza)	02/10/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme sulla accensione e bruciatura di foglie caduche negli oliveti	V	giacente
67	<b>297</b>	Marmo N., Ruocco, Attanasio, Congedo, Lospinuso, Marinotti, Silvestris (opposizione)	09/10/2008	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali	IV	I. r. n. 38/2008

N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
68	<b>298</b>	Giunta regionale	22/10/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Istituzione del Magistrato alle acque della Puglia	IV-V	giacente
69	<b>299</b>	Giunta regionale	22/10/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Modifica all'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 4 (Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali: esonero dal passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza elettromagnetica)	III	l. r. n. 40/2008
70	<b>300</b>	Ruocco, Palese, Surico, Damone, Santaniello, Caroppo (opposizione)	21/10/2008	Ordinamento istituzionale	Istituzione della Commissione d'indagine sulla gestione dell'Azienda Sanitaria Locale Foggia	II	giacente
71	<b>301</b>	Giunta regionale	30/10/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata in attuazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270	III	giacente
72	<b>302</b>	Giunta regionale	30/10/2008	Finanza regionale	5^ variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008	I	l. r. n. 32/2008
73	<b>303</b>	Ufficio di Presidenza	06/11/2008	Ordinamento istituzionale	Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione Puglia	I - II	giacente
74	<b>304</b>	Giunta regionale	11/11/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norma a tutela della salute e dell'ambiente: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina ed altre sostanze	V	l. r. n. 44/2008
75	<b>305</b>	Giunta regionale	12/11/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in materia sanitaria	III	l. r. n. 45/2008
76	<b>306</b>	Giunta regionale	19/11/2008	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche alla l.r. 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia	III	giacente
77	<b>307</b>	Giunta regionale	24/11/2008	Ordinamento istituzionale	Referendum consultivo per l'istituzione dei comuni di Palese-S. Spirito e Carbonara - Ceglie-Loseto	I	giacente
78	<b>308</b>	Giunta regionale	27/11/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche ed integrazioni all'art. 60 della l.r. 12 gennaio 2005, n. 1 in materia di regolarizzazione del rapporto locativo alloggi ERP	V	giacente



N.	n. Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.ne	Esito
79	<b>309</b>	Giunta regionale	27/11/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 di 'Istituzione del parco naturale regionale fiume Ofanto' - Modifica della perimetrazione e aggiornamento della cartografia	V	giacente
80	<b>310</b>	Giunta regionale	04/12/2008	Finanza regionale	Disposizioni relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009"	I	l. r. n. 42/2008
81	<b>311</b>	Giunta regionale	04/12/2008	Finanza regionale	Regionalizzazione dell'IRAP	I	l. r. n. 43/2008
82	<b>312</b>	Zullo, Chiarelli, Damone, Vadrucci (opposizione)	09/12/2008	Ordinamento istituzionale	Completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari addetti ai servizi irrigui e forestali della Regione in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)	II	giacente
83	<b>313</b>	Giunta regionale	17/12/2008	Sviluppo economico e attività produttive	Istituzione albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227	IV	giacente
84	<b>314</b>	Giunta regionale	17/12/2008	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme in materia di regolamento edilizio	V	giacente


### 1.1 DISTRIBUZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE PER PROPONENTE

Nella tabella 2 le proposte di legge presentate nell'anno di riferimento sono distribuite per organo titolare dell'iniziativa (Giunta e Consiglio). Il relativo grafico evidenzia l'apporto percentuale di ciascun organo all'iniziativa legislativa.

Tab. 2 – Distribuzione delle proposte di legge per organo proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Giunta regionale	55
Consiglio regionale	39
<b>Totale</b>	<b>84</b>

Distribuzione percentuale dei progetti di legge per proponente




Dalla lettura della tabella e del grafico si evince come l'iniziativa legislativa si divide tra Giunta e Consiglio: prevale quella della Giunta con 55 disegni di legge (65%) rispetto alla iniziativa consiliare con 29 progetti di legge (35%). Nel 2008 è del tutto assente l'iniziativa legislativa popolare.

Nella tabella 3 le proposte di legge di iniziativa consiliare presentate nell'anno di riferimento sono disaggregate per soggetto politico (Consiglieri di maggioranza, Consiglieri di opposizione e mista). Il relativo grafico evidenzia l'apporto percentuale di ciascun soggetto presentatore all'iniziativa legislativa.

**Tab. 3 Distribuzione delle proposte di legge di iniziativa consiliare per soggetto proponente**

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Maggioranza	12
Opposizione	14
Maggioranza e Opposizione (mista)	3 <sup>1</sup>
<b>Totale</b>	<b>29</b>

**Distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente**



I progetti di legge presentati dai Consiglieri di opposizione rappresentano il 49%, quelli presentati dai Consiglieri di maggioranza il 41%, mentre l'iniziativa mista e quella dell'Ufficio di Presidenza rappresentano il 10%.

<sup>1</sup>Oltre i due progetti di legge sottoscritti insieme da consiglieri di maggioranza e di opposizione è ricompreso un progetto di legge presentato dall'Ufficio di Presidenza


## 1.2 DISTRIBUZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE PER MACROSETTORE

Nella tabella 4 e nel grafico le proposte di legge sono distribuite per macrosettores interessato dalle iniziative.

Tab. 4 – Proposte di legge distribuite per macrosettores interessato

MACROSETTORE	NUMERO DI PROPOSTE DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	18
Sviluppo economico e attività produttive	10
Territorio, ambiente e infrastrutture	22
Servizi alla persona e alla comunità	21
Finanza regionale	13
<b>totale</b>	<b>84</b>

Distribuzione delle proposte di legge per macrosettores




I macrosettores maggiormente interessati dalla iniziativa legislativa sono *Territorio, ambiente e infrastrutture* (27%) e *Servizi alla persona e alla comunità* (25%), seguiti dall'*Ordinamento istituzionale* (21%); *Finanza regionale* (15%) e *Sviluppo economico e attività produttive* (12%).

### 1.3 ESITO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE

La tabella 5 ed il grafico danno conto dell'esito delle proposte di legge.

Tab. 5 – Esito delle iniziative legislative

Esito progetti di legge	Numero progetti di legge	%
approvati	44	52%
ritirati	1	1%
giacenti	39	47%
Totale	84	100%



Il rapporto tra il numero delle proposte presentate (84) ed il numero delle stesse approvate in Aula (44) può essere assunto come indicatore della **produttività complessiva del processo legislativo**, che nell'anno 2008 risulta pari al 52%.


#### 1.4 INIZIATIVE LEGISLATIVE E TASSO DI SUCCESSO A SECONDA DEL SOGGETTO PROPONENTE

La tabella 6 mostra il rapporto tra il numero delle proposte presentate, distribuite per soggetto proponente (Giunta e Consiglio), ed il numero delle stesse diventate legge: **tasso di successo**.


**Tab. 6 – Iniziative legislative e tasso di successo a seconda del soggetto proponente**

SOGGETTO PROPONENTE	Proposte presentate	Proposte diventate legge	Tasso di successo
Giunta regionale	55 <sup>1</sup>	37	67%
Consiglio regionale	29	7 <sup>2</sup>	25%

##### Tasso di successo dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale



##### Tasso di successo dei progetti di legge di iniziativa del Consiglio regionale



La tabella 6 ed i relativi due grafici evidenziano che il tasso di successo varia a seconda del soggetto titolare dell'iniziativa: le proposte di iniziativa della Giunta sono quelle che riscuotono il maggior successo, pari al 67% a fronte di quelle di iniziativa consiliare con un tasso di successo pari al 25%.

<sup>1</sup> Il dato comprende il ddl n. 27/2008 (Atto n. 277) ritirato in data 23 settembre 2008.


<sup>2</sup> Il dato comprende i pdl di cui agli Atti nn. 233, 238, 241, confluiti nella l. r. n. 1/2008 e l'Atto n. 231 confluito nella legge regionale n. 3/2008

Nella tabella 7 il dato relativo al tasso di successo dell'iniziativa consiliare è disaggregato per iniziativa di consiglieri di maggioranza, di consiglieri di opposizione e mista.


**Tab. 7 – Iniziative legislative consiliari e tasso di successo a seconda del soggetto proponente**

Soggetto proponente	proposte presentate	giacenti	proposte diventate legge	tasso di successo
Maggioranza	12	8	4 <sup>2</sup>	33%
Opposizione	14	11	3 <sup>3</sup>	21%
Magg./Opposiz.(iniziativa mista)	3	3	0	0%
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>24%</b>

Il due grafici che seguono mostrano l'esito delle iniziative secondo il proponente ed il loro relativo tasso di successo.:



**Tasso di successo delle iniziative e soggetto proponente**



<sup>2</sup> Il dato comprende i pdl di cui agli Atti nn. 238 e 241 confluiti nella l.r. n. 1/2008.

<sup>3</sup> Il dato comprende il pdl di cui all'Atto n. 231 confluito nella l.r. n. 3/2008 e il pdl di cui all'Atto n. 233 confluito nella l. r. n. 1/2008.





PARTE SECONDA

**LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2008**




## 1. LE LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2008

Nel corso del 2008 il Consiglio regionale della Puglia ha approvato 45 leggi regionali riportate, complete degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al punto 1.1

Al punto 1.2 si riportano le schede relative ad ogni singola legge regionale approvata nell'anno. Ogni scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge nonché una breve sintesi oltre che l'indicazione dei principali soggetti interessati, dei principali adempimenti e delle principali scadenze prevista da ciascuna legge.

Al fine di fornire un quadro nazionale della produzione normativa regionale relativa all'anno 2008, il grafico che segue illustra il dato quantitativo del numero di leggi approvate dalle Regioni a Statuto ordinario.

**Produzione legislativa 2008 delle Regioni a Statuto ordinario**



## 1.1 ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE

Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1

**“Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”**

(Bur Puglia n. 30 del 22 febbraio 2008)

Legge regionale 26 febbraio 2008, n. 2

**“Riconoscimento delle masserie didattiche”**

(Bur Puglia n. 34 suppl. del 29 febbraio 2008)

Legge regionale 4 marzo 2008, n. 3

**“Contributi per iniziative istituzionali e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”**

(Bur Puglia n. 37 suppl. del 6 marzo 2008)

Legge regionale 3 aprile 2008, n. 4

**“Terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”**

(Bur Puglia n. 55 suppl. del 4 aprile 2008)

Legge regionale 7 maggio 2008, n. 5

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)”**

(Bur Puglia n. 76 suppl. del 14 maggio 2008)

Legge regionale 7 maggio 2008, n.6

**“Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”**

(Bur Puglia n. 76 suppl. del 14 maggio 2008)

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 7

**“Interventi in materia di riorganizzazione delle società partecipate regionali”**

(Bur Puglia n. 82 del 23 maggio 2008)

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 8

**“Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico”**

(Bur Puglia n. 82 del 23 maggio 2008)

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 9

**“Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee)”**

(Bur Puglia n. 82 del 23 maggio 2008)

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 10

**“Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l’organizzazione della funzione regionale di protezione civile)”**

(Bur Puglia n. 82 del 23 maggio 2008)

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 11

**“Norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali”**

(Bur Puglia n. 82 del 23 maggio 2008)

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 12

**“Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale”**

(Bur Puglia n. 82 del 23 maggio 2008)

Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13

**“Norme per l’abitare sostenibile”**

(Bur Puglia n. 93 del 13 giugno 2008)

Legge regionale 10 giugno 2008, n. 14

**“Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”**

(Bur Puglia n. 93 del 13 giugno 2008)

Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15

**“Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”**

(Bur Puglia n. 102 del 27 giugno 2008)

Legge regionale 23 giugno 2008, n. 16

**“Principi, indirizzi e linee d’intervento in materia di piano regionale dei trasporti”**

(Bur Puglia n. 103 del 30 giugno 2008)

Legge regionale 2 luglio 2008, n. 17

**“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2007”**

(Bur Puglia n. 107 suppl. del 7 luglio 2008)

Legge regionale 2 luglio 2008, n. 18

**“Assestamento e quarta variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”**

(Bur Puglia n. 107 straod. del 7 luglio 2008)

Legge regionale 2 luglio 2008, n. 19

**“Disposizioni regionali urgenti”**

(Bur Puglia n. 107 straod. del 7 luglio 2008)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 20

**“Costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale”**

(Bur Puglia n. 124 del 1 agosto 2008)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 21

**“Norme per la rigenerazione urbana”**

(Bur Puglia n. 124 del 1 agosto 2008)

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 22

**“Proroga degli organi amministrativi delle aziende di promozione turistica”**

(Bur Puglia n. 125 del 5 agosto 2008)

Legge regionale 19 settembre 2008, n. 23

**“Piano regionale di salute 2008-2010”**

(Bur Puglia n. 150 del 26 settembre 2008)

Legge regionale 2 ottobre 2008, n. 24

**“Disposizioni in materia di stabilimenti balneari”**

(Bur Puglia n. 157 suppl. del 7 ottobre 2008)

Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25

**“Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt”**

(Bur Puglia n. 162 suppl. del 16 ottobre 2008)

Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 26

**“Modifica e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione)”**

(Bur Puglia n. 162 suppl. del 16 ottobre 2008)

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 27

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)”**

(Bur Puglia n. 167 del 24 ottobre 2008)

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 28

**“Modifica all’articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee)”**

(Bur Puglia n. 167 del 24 ottobre 2008)

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 29

**“Acquisizione della quota di partecipazione della società pubblica Acqua s.p.a.”**

(Bur Puglia n. 167 del 24 ottobre 2008)

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 30

**“Ratifica dell’atto d’intesa tra le Regioni Puglia e Basilicata, sottoscritto il 28 aprile 2008, per la definizione dei principi, dei criteri e delle modalità operative per l’ingresso della Regione Puglia nella società Acqua s.p.a.”**

(Bur Puglia n. 167 del 24 ottobre 2008)

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31

**“Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”**

(Bur Puglia n. 167 del 24 ottobre 2008)

Legge regionale 13 novembre 2008, n. 32

**“Quinta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”**

(Bur Puglia n. 179 suppl. del 19 novembre 2008)

Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33

**“Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico”**

(Bur Puglia n. 198 del 19 dicembre 2008)

Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34

**“Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”**

(Bur Puglia n. 198 del 19 dicembre 2008)

Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35

**“Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio”**

(Bur Puglia n. 198 del 19 dicembre 2008)

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36

**“Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”**

(Bur Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008)

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 37

**“Norme in materia di attività professionali turistiche”**

(Bur Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008)

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 38

**“Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali”**

(Bur Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008)

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39

**“Contributi per sostenere l'attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi”**

(Bur Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008; Bur Puglia n. 13 del 22 gennaio 2009)

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 40

**“Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 4 (Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali: esonero dal passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza elettromagnetica)”**

(Bur Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008)

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 41

**“Integrazione alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale)”**

(Bur Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008)

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42

**“Disposizioni relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009”.**

(Bur Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008)

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43

**“Regionalizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”**

(Bur Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008)

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44

**“Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani”**

(Bur Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008)

Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45

**“Norme in materia sanitaria”**

(Bur Puglia n. 202 suppl. del 29 dicembre 2008)





## 2. SCHEDE SINTETICHE DELLE LEGGI REGIONALI 2008

Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1

**“Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”**

- **Sintesi della legge**

*La legge, composta di n. 34 articoli, apporta numerose modifiche ed integrazioni alla legge n. 40/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia” in prevalenza finalizzate al contenimento e controllo della spesa, soprattutto sanitaria, prevedendo, tra l’altro: 1) il divieto di acquisto da parte delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale di farmaci e materiale sanitario ritenuti infungibili, salvo casi di comprovata necessità (art. 5, comma 1, lett. a.); 2) il divieto alle aziende sanitarie di imputare alla gestione economica di esercizio costi relativi ad acquisti di beni suscettibili di un utilizzo pluriennale di valore superiore a euro 516,45). Introduce un regime di semplificazione relativo all’iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane, sostituendo il procedimento previsto dagli articoli 15 e 16 della l. r. n. 6/2005 con “la comunicazione unica” (art. 28). Istituisce un nuovo capitolo di spesa “Fondo risanamento finanziario dei Consorzi ASI” a completamento del contenuto dell’articolo 18 della l. r. n. 2/2007 “Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale” (art. 29).*

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Aziende e istituti del servizio sanitario regionale (SSR);
- Strutture sanitarie accreditate che effettuano prestazioni di diagnostica di laboratorio;
- Imprese artigiane;
- Commissioni provinciali per l’artigianato;
- Consorzi ASI.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

**Scadenze**

=====

**Adempimenti**

Preventiva acquisizione autorizzazione con determinazione dirigenziale Settore competente per eventuali rinnovi di rapporti di consulenza di tipo non sanitario (art. 5, comma 1, lett. h.);

=====

Possesso dalla data del termine per la presentazione dichiarazione redditi 2007 di apposito certificato ASL (art. 8);

=====

Controlli su modifica iscrizione/cancellazione dall’Albo imprese artigiane (art. 28, comma 3).

**Soggetti**

Aziende e istituti del SSR;

Cittadini con titolo esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

Commissioni provinciali per l’artigianato.

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 34 N.ro commi 51 N.ro caratteri 27.009
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO <sup>1</sup> :	8 giorni; 1 seduta

<sup>1</sup> L’iter espresso in giorni è calcolato dalla data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui è stato avviato l’esame del provvedimento fino alla data della sua approvazione in Consiglio; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all’approvazione della legge.

Legge regionale 26 febbraio 2008, n. 2

**“Riconoscimento delle masserie didattiche”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di n. 11 articoli, ha l'obiettivo di istituire il circuito delle “Masserie didattiche della Regione Puglia”. Quello della “masseria didattica” è un riconoscimento che la legge prevede conseguibile da parte delle aziende agroalimentari e agrituristiche che intendono svolgere, l'attività collaterale dell'accoglienza del pubblico, ed in particolare dei gruppi scolastici, finalizzata alla educazione e diffusione delle conoscenze della produzione e consumi dei prodotti agroalimentari anche sia sotto l'aspetto storico-culturali del territorio, sia sotto l'aspetto di una sana e corretta alimentazione, creando, così, per l'imprenditore agricolo l'opportunità di un reddito aggiuntivo e valorizzandone la figura (articoli 1 e 2). La legge, inoltre, prevede: il ruolo e i compiti dell'operatore dell'attività didattica, che può essere il titolare stesso dell'azienda o una persona da questi indicato (art. 3); il percorso didattico nelle masserie in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari (art. 5); le modalità di riconoscimento della “Masseria didattica” (articoli 6 e 7); i casi di revoca del riconoscimento (art. 9).*

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Aziende agricole singole o associate.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Conseguimento formazione con partecipazione a corsi abilitanti riconosciuti dall'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari di ameno 90 ore (art. 3);	Aspiranti “operatore attività didattica”
=====	Preliminare sottoscrizione della “Carta della qualità” che contenga: indicazione dell'operatore dell'attività didattica, percorso didattico-divulgativo, attività di pubblicizzazione del progetto e schede di valutazione sull'attività che sarà svolta in masseria da sottoporre agli ospiti (art. 4);	Titolari aziende agricole che intendono ottenere il riconoscimento di masseria didattica e l'iscrizione nell'apposito albo regionale;
=====	Istanza a Regione Puglia – Assessorato Risorse Agroalimentari con indicazione di dati e con allegata documentazione (art. 6, commi 2 e 3).	Idem c.s.

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 31 N.ro caratteri 9.264
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	11 giorni; 1 seduta

Legge regionale 4 marzo 2008, n. 3

**“Contributi per iniziative istituzionali e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di n. 2 articoli, stanziava la somma di euro 1 milione, quale contributo straordinario a favore dei Comuni di Brindisi e Castrignano del Capo per far fronte agli interventi necessari all’organizzazione della visita del Papa, istituendo il nuovo capitolo di spesa “Contributo straordinario per la visita in Puglia del Papa Benedetto XVI”. Inoltre adegua le previsioni del bilancio per lo stesso esercizio finanziario 2008 alle esigenze finanziarie in materia di iniziative istituzionali di particolare rilievo (art. 2).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comune di Brindisi;
- Comune di Castrignano del Capo.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 5 N.ro caratteri 1.777
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	1 giorno; 1 seduta

Legge regionale 3 aprile 2008, n. 4

**“Terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di n. 9 articoli, introduce variazioni di entrata e di uscita nello stato di previsione del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008, approvato con la legge regionale n. 41/2007 (art. 1); apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 28/2001 in materia di contabilità regionale che, finalizzate ad evitare la formazione di notevoli somme di residui passivi perenti, prevedono la non applicazione della perenzione ai capitoli di spesa con vincoli di destinazione e l’allungamento da tre a nove anni del periodo di permanenza dei residui di stanziamento prima della loro trasformazione in economie vincolate (art. 2); autorizza per l’esercizio finanziario 2008 la spesa necessaria ad esercitare da parte della Regione Puglia, quale socio della Società aeroporti di Puglia s.p.a., il diritto di opzione della quota di aumento di capitale sociale non optata (art. 5).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Enti locali (art. 6);

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 9 N.ro commi 16 N.ro caratteri 5.839
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	10 giorni; 1 seduta

Legge regionale 7 maggio 2008, n. 5

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di n. 21 articoli, apporta numerose modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 11/2003 “Nuova disciplina del commercio”. Ridefinisce la classificazione delle tre strutture commerciali (art. 5, comma 1, lett. e-f-g) prevedendone una quarta, il “parco permanente attrezzato” (art. 5, comma 1, lett. h). Stabilisce un regime diverso di programmazione e di autorizzazione da parte dei Comuni a seconda della tipologia dell’insediamento commerciale (art. 5). Prevede la possibilità di costituzione dei “distretti urbani del commercio”, cui sono interessati centri storici ed aree urbane a consolidata presenza commerciale ai fini di una gestione unitaria per lo sviluppo di sinergie tra attività commerciali ed extracommerciali (art. 11). Detta norme in ordine agli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nonché ai giorni di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva (art. 12).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;
- Esercenti commercio al dettaglio

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Comunicazione al Comune eventuale cessazione dell’attività (art. 9, comma 1);	Titolari degli esercizi accorpati o concentrati;
30 novembre	Provvedimento annuale individuazione giorni di deroga ad obbligo di chiusura domenicale e festiva (art. 12, co 1, lett. c);	Comuni;
31 ottobre	Provvedimento annuale calendario domeniche e festività di deroga ad obbligo chiusura nei Comuni a prevalente economia turistica e nelle città d’arte (art. 12, co 1, lett. e);	Comuni (a prevalente econom. turistica e di città d’arte);
=====	Comunicazione al Comune competente:	Titolari vendita prodotti al dettaglio con apparecchi automatici;
6 mesi dalle variazioni	1) d’inizio attività e di prima installazione di apparecchi automatici (art. 15, comma 1); 2) di eventuali intervenute variazioni (art. 15, comma 1, secondo periodo);	
30 gg. dal 14/5/08 (data entrata in vigore della l. r.)	Adeguamento propri provvedimenti in materia di orari e chiusura domenicale e festiva degli esercizi alle disposizioni dell’art. 12 della legge;	Comuni;
30 gg. dal 14/5/08 (data entrata in vigore della l. r.)	Trasmissione alla Regione copia autorizzazioni strutture commerciali che includono insediamenti autorizzati entro il 27 dicembre 2004 purché con tutti i requisiti di legge e attivi al 12 giugno 2008.	Comuni;

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 21 N.ro commi 28 N.ro caratteri 20.939
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	69 giorni; 3 sedute

Legge regionale 7 maggio 2008, n. 6

**“Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”**

• **Sintesi della legge**

La legge disciplina l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose conformemente ai principi e criteri fissati dall'art. 18 della legge n. 128/1998 per l'attuazione della direttiva 96/82/CE “sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (art. 1, comma 1). Le disposizioni contenutevi si applicano agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato I del d.lgs. n. 334/1999 (art. 1, co. 4). La legge prevede l'emanazione di numerose direttive da parte della Giunta regionale (art. 2) ed individua nell'Assessorato regionale all'Ecologia-Settore Ecologia, presso cui è istituito l'apposito Servizio “Rischio industriale”, la struttura regionale competente per la sua attuazione (art. 2, co. 4).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Province;
- Comuni;
- Gestori degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'All. I del d.lgs. n. 334/1999;
- Prefetti.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

**Scadenze**

da stabilirsi da parte della G.R.

60 gg. da approvazione varianti (vale il principio del silenzio-diniogo)

=====

=====

150 gg. da pubblicazione delib. di G.R. che individua aree ad elevata concentrazione di stabilimenti

**Adempimenti**

Definizione requisiti, criteri, eventuali prescrizioni per localizzazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante e adeguamento PTCP ad art. 3 D.M. ll.pp. 9/5/2001 per localizzazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 3, comma 1, lett. a. , b.);

Parere di conformità su eventuali varianti urbanistiche comunali a PTCP (art. 3, comma 1, lett. c.);

Piano operativo controlli ispettivi annuali secondo direttive Regione e programmazione del Comitato Provinciale di Coordinamento (art. 3, co. 1, lett. e);

1) Adeguamento dei piani regolatori generali a Piano regionale di emergenza esterno (PEE) e a PTCP (art. 4, comma 1, lett. a.); 2) informazioni a popolazione su attività a rischio di incidente rilevante (art. 4, comma, 1, lett. b); 3) elaborato tecnico RIR “Rischi di incidenti rilevanti” da inserirsi tra gli strumenti urbanistici (art. 4, commi 3 e 4);

Predisposizione studio di sicurezza integrato dell'area secondo procedure stabilite da decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'Interno, della sanità e dell'Industria (art. 6, co. 2).

**Soggetti**

Province;

Province;

Province;

Comuni;

Gestor stab. aree elevata concentraz.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'amb., tutela dagli inquinamenti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 20 N.ro commi 113 N.ro caratteri 48.634
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	148 giorni; 1 seduta

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 7

**“Interventi in materia di riorganizzazione delle società partecipate regionali”**

• **Sintesi della legge**

La legge si pone un duplice obiettivo: quello del contenimento dei costi della gestione amministrativa regionale e quello dell'adeguamento all'art. 13 della legge n. 248/2006 in materia di società partecipate regionali in relazione alla tutela della concorrenza e del mercato. Altro riferimento normativo della legge regionale è l'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Entrambe le precitate norme nazionali, sia ai fini della riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche, sia a tutela della concorrenza, pongono restrizioni alla possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di svolgere le proprie finalità istituzionali per il tramite delle società partecipate pubbliche o pubblico-private.

Da tali norme sono interessati i rapporti tra l'amministrazione regionale e la TecnoPolis CSATA s.c.a.r.l., società partecipata regionale, che in assenza dell'adeguamento all'art. 13 della legge n. 248/2006 non può essere affidataria di commesse da parte dell'amministrazione regionale con possibile conseguente difficoltà del suo stato patrimoniale. Di qui la scelta del legislatore regionale che, autorizzando la Giunta regionale ad emanare direttive in adeguamento all'art. 13 della legge n. 248/2006 (e la fusione con la Finpuglia s.p.a.), di fatto autorizza l'acquisizione del capitale sociale della TecnoPolis CSATA s.c.a.r.l. La legge raggiunge, così, anche l'obiettivo della riduzione dei maggiori costi a carico dell'amministrazione regionale rivenienti dallo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative proprie. Conseguentemente sono abrogati il comma 51 dell'art. 3 della l.r. n. 40/2007 (che prevedeva la messa in liquidazione della Finpuglia s.p.a.) e l'art. 34 (Disposizioni per il personale della Finpuglia s.p.a.) della l.r. n. 1/2008.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- TecnoPolis CSATA s.c.a.r.l.;
- Finpuglia s.p.a.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.441
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	27 giorni; 1 seduta

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 8

**“Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico”**• **Sintesi della legge**

La legge in attuazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 28/2004, disciplina le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni: a) all’apertura di esercizi cinematografici; b) alla trasformazione e adattamento di immobili da adibire a sale o arene cinematografiche; c) alla ristrutturazione e ampliamento di sale o arene già attive (art. 1, comma 1). Definisce e classifica sia i diversi tipi di esercizi che svolgono attività di spettacolo cinematografico, sia gli interventi per la loro realizzazione, trasformazione, ristrutturazione e ampliamento (art. 2, comma 1). La legge individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni, tra cui: il rapporto per ambito provinciale tra popolazione residente e numero di posti e degli schermi; la distanza minima tra le multisale; la dimensione dell’offerta cinematografica nel bacino di utenza sulla base dei dati sul consumo rilevati nel triennio precedente (art. 3, comma 1, lett. b.). Istituisce il Nucleo tecnico regionale di valutazione, con funzioni anche consultive per la Giunta regionale (art. 4, comma 2, lettere a. – b.). Le disposizioni della legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del programma regionale triennale e, nelle more, le autorizzazioni sono rilasciate secondo la normativa vigente (art. 9 e art. 10, comma 2).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Soggetti pubblici e privati interessati ad attività di esercizio cinematografico;
- Comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
60 gg. dalla data ricevimento domanda da Comune (vale il principio del silenzio-assenso);	Parere preventivo su domande di autorizzazione pervenute dai Comuni sulla base della conformità al programma triennale (art. 4, co. 2, lett. c);	Nucleo tecnico regionale di valutazione
=====	Relazione annuale sull’applicazione della legge ad Assessorato competente (art. 4, co. 5);	idem c.s.;
=====	Domanda autorizzazione per realizzazione, ristrutturazione, adattamento immobili da adibire a sale e arene cinematografiche a Comune competente (art. 6, co. 1);	Soggetti interessati ad attività di esercizio cinematografico;
30 gg. dalla data di ricevimento delle domande di autorizzazione;	Trasmissione domande autorizzazione al Nucleo tecnico per acquisizione parere favorevole preventivo al rilascio autorizzazione (art. 6, commi 1 e 2);	Comuni;
60 gg. dalla data di adozione atti di autorizzazione o modifica.	Notifica ad Assessorato regionale competente delle autorizzazione rilasciate e degli eventuali relativi provvedimenti di modifica, sospensione o revoca (art. 6, co. 10).	idem c.s.;

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Spettacolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 42 N.ro caratteri 16.883
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	143 giorni; 2 sedute



Legge regionale 21 maggio 2008, n. 9

**“Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee)”**

• **Sintesi della legge**

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 883 del 19 giugno 2007 ha adottato il “Progetto di Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia”, definito dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia e trasmesso alla Regione per la sua definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale, e con esso anche le “Prime Misure di Salvaguardia” contenutevi, rese necessarie ed urgenti dalla situazione di criticità della falda sotterranea (depauperamento e salinità), aventi carattere di prescrizione per enti pubblici e soggetti privati (a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa deliberazione n. 883/2007).

L'applicazione delle “Prime Misure di Salvaguardia” potrebbe comportare che soggetti che hanno realizzato un pozzo ed ottenuto regolare autorizzazione alla ricerca della risorsa idrica sotterranea, potrebbero non ottenere la concessione all'utilizzo.

Di qui l'intervento del legislatore sulla materia “sospendendo”, temporaneamente, l'applicazione delle “prime norme di salvaguardia” al 31 dicembre 2009, data presunta per una completa acquisizione delle risultanze del monitoraggio sullo stato della falda sotterranea, e disponendo che le concessioni richieste a tutto il 31 dicembre 2007 e quelle per pozzi la cui autorizzazione è stata richiesta entro il 17 luglio 2007 sono rilasciabili pur avendo carattere provvisorio per i quantitativi prelevabili in relazione alla disponibilità della risorsa.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Concessionari di utilizzo di risorse idriche sotterranee

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Dotazione pozzo di dispositivi di misurazione dei volumi di acqua estratti (art. 1, comma 4);	Concessionari utilizzo di risorse idriche sotterranee;
cadenza semestrale	Trasmissione a ufficio genio civile competente: di: 1) autocertificazione sulla superficie irrigata; 2) autocertificazione sulle quantità di acque estratte; 3) certificazione fidefacente sulla qualità delle acque (art. 1, comma 4).	idem c. s.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 2.460
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	21 giorni; 1 seduta

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 10

**“Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l’organizzazione della funzione regionale di protezione civile)”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di un unico articolo, integra l’art. 5 della l.r. n. 39/1995 introducendo, così, la possibilità di ottenere l’iscrizione nell’Elenco regionale di protezione civile anche da parte dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, purché formalmente costituiti e presenti nei piani comunali di protezione civile – così come già nelle previsioni della normativa nazionale in materia di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile (DPR n. 194/2001).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile;
- Comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

**Scadenze**

30 settembre di ogni anno.

**Adempimenti**

Presentazione domanda iscrizione nell’Elenco regionale di protezione civile.

**Soggetti**

Gruppi comunali di protezione civile formalmente costituiti che intendono ottenere l’iscrizione nell’Elenco regionale.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione civile
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 488
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	26 giorni; 1 seduta

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 11

**“Norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di n. 7 articoli, ha la finalità d'introdurre norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali, onde evitare che tale pratica a vantaggio dell'uomo con l'impiego degli animali, avendo carattere di improvvisazione, possa comportare rischio di danni sia per l'uomo fruitore che per gli animali (art. 1). Allo scopo, la legge:*

- a) *detta la definizione di “terapie e attività assistite dagli animali” (AAT e AAA) come metodo terapeutico che, con attività ludiche e con l'ausilio degli animali, stimolano il paziente a livello motorio e psichico promuovendo in questi un ruolo attivo nel processo riabilitativo (art. 2);*
- b) *individua le strutture dove tali attività possono essere praticate (ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, scuole, istituti di detenzione, comunità di recupero dei tossicodipendenti) (art. 3);*
- c) *stabilisce che gli animali da poter utilizzare per lo svolgimento dei programmi di AAT e AAA sono solo quelli appartenenti a specie domestiche di età non inferiore ai dodici mesi e sottoposti ad un programma sanitario che ne assicuri il costante stato di buona salute (art. 4);*
- d) *prevede la costituzione di una Commissione, la sua composizione ed i suoi compiti e funzioni, tra cui: la valutazione periodica dei requisiti della coppia operatore-animale; il controllo dei requisiti degli enti che vogliono erogare servizi di AAT e AAA; la valutazione dei requisiti professionali degli operatori coinvolti nei progetti di tali servizi; il controllo periodico dello stato psicofisico degli animali; la valutazione dei requisiti professionali del personale addetto all'addestramento degli animali da adibirsi ai servizi di AAT e AAA (art. 5);*
- e) *affida ad una equipe, composta da figure qualificate con esperienze documentate e con un curriculum di competenza specifica, sia la fase dell'organizzazione di un progetto di AAT o AAA in relazione alle esigenze dei fruitori, sia la fase di monitoraggio (art. 6).*

*Per la determinazione dei criteri, i tempi e le modalità di attuazione delle nomine dei componenti della Commissione di cui al punto d) la legge rimanda ad atto della Giunta regionale (art. 7).*

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Enti e associazioni interessati ad erogare servizi di AAT e AAA;

- Ospedali; Centri di riabilitazione; Residenze sanitarie assistite; Case di riposo; Scuole; Istituti di detenzione; Comunità per il recupero di tossicodipendenti.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 16 N.ro caratteri 5.551
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	501 giorni; 1 seduta

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 12

**“Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di un unico articolo, ha l’obiettivo di aumentare la disponibilità di aree da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale. E, per far fronte allo scopo, prevede, in conformità alle disposizioni contenute nella legislazione nazionale in materia (art. 1, commi 258 e 259, legge n. 244/2007) la possibilità da parte dei Comuni di individuare ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale – oltre alle aree riservate a spazi pubblici, a verde pubblico o a parcheggi (art. 1, comma 1).*

*Inoltre, la legge prevede che i Comuni, al fine di aumentare la capacità edificatoria e sempre per soddisfare al meglio il fabbisogno di edilizia residenziale sociale:*

*a) possano utilizzare nelle proprie previsioni edificatorie le aree destinate a servizi (spazi pubblici, verde pubblico e parcheggi) le cui superfici sono maggiori rispetto a quelle minime inderogabili (quali quelle stabilite dal decreto interministeriale n. 1444/1968);*

*b) consentano un maggior carico edificatorio in ambiti a prevalente destinazione residenziale (art. 1, comma 3).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;

- Soggetti che realizzano interventi di edilizia residenziale sociale;

- Proprietari di aree destinate a edilizia residenziale sociale:

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

**Scadenze**

180 gg. dal 23 giugno 2008 (data di entrata in vigore della l. r.);

=====

**Adempimenti**

Valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale (obbligatoria per i Comuni ad elevata tensione abitativa (art. 1, comma 2);

Impegno, con apposita convenzione, di:  
a) cessione gratuita al Comune di una quota minima, pari al 10% degli alloggi realizzati grazie all’aumentata capacità edificatoria; b) di affitto o di affitto con patto di futura vendita dei restanti alloggi di edilizia residenziale sociale a soggetti presenti in una graduatoria comunale (art. 1, comma 6)

**Soggetti**

Comuni

Proprietari di aree da destinare a edilizia residenziale sociale

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 6 N.ro caratteri 3.417
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	27 giorni; 1 seduta

Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13

**“Norme per l’abitare sostenibile”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 17 articoli, in attuazione del d.lgs. n. 192/2005 (che ha recepito la direttiva n. 2002/91/CE “sul rendimento energetico nell’edilizia”), persegue la finalità della “sostenibilità ambientale” (art. 1), che esige interventi di edilizia sostenibile (o dell’abitare sostenibile) nella edilizia pubblica e privata che comportino:

- a) il soddisfacimento delle necessità del presente senza discapito di quelle delle future generazioni;
- b) la minimizzazione dei consumi dell’energia e delle risorse naturali;
- c) il mantenimento, senza alterazioni, dei caratteri del contesto urbano anche con l’utilizzo di materiali tradizionali della costruzione locale;
- d) l’utilizzo di piante autoctone a foglia caduca, che ombreggiano in estate e permettono il soleggiamento durante la stagione invernale (art. 2).

Per l’individuazione dei criteri e delle modalità del risparmio idrico (art. 5), del risparmio energetico (art. 6) e dell’approvvigionamento energetico (art. 7), la legge prevede per ciascuno dei tre obiettivi l’emanazione di altrettanti regolamenti da parte della Giunta regionale.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Province;
- Comuni;
- Liberi professionisti;
- Imprese.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Previsione incentivazione interventi di edilizia sostenibile nei propri piani e programmi (art. 3, co 2); promozione di corsi di form.ne prof.le rivolti a enti locali, imprese e liberi professionisti e promozione progetti di informazione su problematiche del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale in edilizia (art. 14, co.1);	Province
=====	Realizzazione (o integrazione) dei propri strumenti di pianificazione ed urbanistici secondo i contenuti della legge; controllo, di concerto con la Regione, sulla realizzazione degli interventi previsti dalla legge e sulla conformità delle opere realizzate ai relativi progetti; revoca titoli abilitativi ai soggetti abilitati al rilascio della “certificazione di sostenibilità degli edifici” in caso di rilascio di questa pur in presenza della non conformità al relativo progetto delle opere realizzate (art. 3, co. 3).	Comuni

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 17 N.ro commi 57 N.ro caratteri 29.929
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	70 giorni; 1 seduta

Legge regionale 10 giugno 2008, n. 14

**“Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”**

• **Sintesi della legge**

La legge riconosce il principio dell'interesse pubblico nella qualità delle opere di architettura e negli interventi sul territorio ovvero nello “sviluppo sostenibile”, che per le finalità specifiche che la legge stessa si pone, richiede: a) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio di qualità esistente; b) la fruibilità dell'ambiente costruito; c) il miglioramento della qualità urbana (architettonica, urbanistica); d) la salvaguardia del valore paesaggistico del territorio; e) la tutela degli equilibri naturali del territorio (articoli 1 e 2). La legge prevede che la Regione incentivi committenze, pubbliche e private, nelle quali è richiesta “qualità architettonica e urbanistica”, anche con procedure concorsuali (art. 4) nelle due fasi, quella dell'ideazione e quella della realizzazione, e per le quali sono previsti e disciplinati il “concorso di idee” (art. 6) e il “concorso di progettazione” (art. 7), rispettivi strumenti di acquisizione di una “proposta ideativa” e di un “piano o progetto” nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, secondo bandi di gara rivolti ai soggetti che per legge possono essere affidatari di incarichi di progettazione. Gli stessi bandi devono prevedere modalità di partecipazione, criteri di valutazione ed importo da assegnare al vincitore del concorso. Quanto agli incentivi alla domanda di “qualità architettonica e urbanistica” nelle committenze pubbliche, la legge, a parziale finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi d'idee e di progettazione, istituisce un nuovo capitolo con uno stanziamento pari a euro 20 mila (art. 17); per i concorsi di progettazione banditi da privati, l'incentivo previsto consiste in una riduzione degli oneri di urbanizzazione per le opere da realizzarsi in esito a detti concorsi (art. 10).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;
- Ingegneri, architetti, pianificatori e rispettivi ordini professionali provinciali della Puglia.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
12 mesi dal 28 giugno 2008 (data entrata in vigore della legge);	Redazione elenco edifici/manufatti, testimonianza significativa della architettura moderna e contemporanea realizzati nel territorio comunale negli ultimi cinquant'anni (art. 12, comma 2);	Comuni;
=====	Trasmissione elenchi a “Conferenza per la qualità architettonica” (art. 12, comma 5);	idem c. s.
=====	Comunicazione dell'avvenuto inserimento nello elenco al proprietario o possessore dell'edificio (art. 12, comma 4);	idem c. s.
=====	Apposita variante allo strumento urbanistico con cui sono stabilite norme a tutela degli immobili inseriti nell'elenco di cui al punto precedente (art. 12, co. 3).	idem c. s.

MACROSETTORE:	Territorio ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 17 N.ro commi 54 N.ro caratteri 18.957
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	128 giorni; 1 seduta

Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15

## “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”

### • Sintesi della legge

La legge è finalizzata a garantire la massima effettiva trasparenza e conoscibilità dell’attività amministrativa regionale e degli enti, istituzioni, aziende, organismi partecipati dalla Regione Puglia o su cui la stessa esercita attività di controllo e vigilanza, nonché dei concessionari di servizi pubblici regionali; prevede l’applicazione delle disposizioni in essa contenute anche agli enti locali, loro consorzi, istituzioni, organismi da essi controllati o partecipati ed ai concessionari di servizi pubblici locali (artt. 1 e 2). La legge, a garanzia della trasparenza dell’attività amministrativa, istituisce: a) il diritto di cittadinanza amministrativa; b) la promozione dell’etica pubblica; c) l’informazione, la partecipazione attiva ai procedimenti amministrativi da parte degli utenti (persone fisiche e giuridiche); d) il diritto degli stessi all’accesso ad atti e documenti, previa motivazione, anche in assenza di un interesse diretto (artt. 3-6). Prevede che anche l’attività del Consiglio regionale abbia una propria disciplina relativa alla comunicazione istituzionale e alle modalità di accesso ai propri atti amministrativi (art. 14). Inoltre, individua principi e procedure di trasparenza in materia di: a) appalti pubblici; b) procedure concorsuali e selettive per il personale, compresi il conferimento di incarichi esterni e consulenze; c) comprensibilità del linguaggio dei testi degli atti amministrativi, da garantire anche alle persone con disabilità visive e uditive (artt. 15-25).

### • Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

- Enti, istituzioni, organismi controllati o partecipati dalla Regione;
- Concessionari di servizi pubblici regionali e locali;
- Enti locali, loro consorzi, enti, istituzioni, organismi controllati o partecipati dagli enti locali;

### • Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale

#### Scadenze

=====

#### Adempimenti

Pubblicazione sul proprio portale telematico di tutti gli atti e provvedimenti a rilevanza esterna e istituzione URP;

**in materia appalti di lavori pubblici:**

=====

- Assunzione del prezzario unico regionale come parametro di riferimento;

=====

- Pubblicazione immediata sul portale telematico della Regione di ogni atto dell’iter procedimentale;

=====

- Nomina motivata di esperti componenti le commissioni aggiudicatrici sulla base dei propri curricula;

**in materia di procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico:**

=====

- Pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento delle stesse e utilizzo di meccanismi idonei alla verifica oggettiva dei requisiti richiesti.

#### Soggetti

Tutti i soggetti elencati al punto precedente “Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati”

idem c. s.

idem c. s.

idem c. s.

idem c. s.

MACROSETTORE:

Ordinamento istituzionale

MATERIA:

Personale e amministrazione

POTESTÀ LEGISLATIVA:

Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione

INIZIATIVA LEGISLATIVA:

Giunta regionale

DIMENSIONE LEGGE:

N.ro articoli 28 N.ro commi 69 N.ro caratteri 22.240

TECNICA REDAZIONALE:

Testo nuovo

TIPOLOGIA NORMATIVA:

Legge istituzionale

DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

89 giorni; 3 sedute

Legge regionale 23 giugno 2008, n. 16

**“Principi, indirizzi e linee d’intervento in materia di piano regionale dei trasporti”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di n. 36 articoli, avvia l’iter di approvazione del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) stabilendone i principi, gli indirizzi e le linee di intervento; prevede l’operatività del PRT attraverso piani attuativi, da approvarsi da parte della Giunta regionale e da rielaborare ad ogni variazione dello stesso PRT – ad eccezione del Piano triennale dei servizi (PTS), che è aggiornato a cadenza triennale. Il PRT, con i suoi piani attuativi, costituisce il quadro di riferimento dello schema dei servizi infrastrutturali di interesse generale di cui al “Documento regionale di assetto generale” (DRAG), che ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettere a) e b) della l. r. n. 20/2001 determina i contenuti della pianificazione provinciale e comunale. Ne consegue che il PRT è a sua volta vincolante per la pianificazione provinciale e comunale. Tra gli indirizzi generali, la legge stabilisce: a) il raccordo tra il piano attuativo del PRT e i documenti di programmazione degli altri settori dell’amministrazione regionale; b) la sintonia con i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), con i piani provinciali di bacino (PPB), di cui all’art. 11 della l.r. n. 18/2002 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), con i piani del traffico per la viabilità extraurbana (PTVE) vigenti al momento dell’aggiornamento del Piano stesso; c) coerenza con la programmazione nazionale e regionale. Inoltre, la legge definisce le linee d’intervento per modalità di trasporto: stradale, ferroviaria, marittima, aerea.*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente ed infrastrutture
MATERIA:	Trasporti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 36 N.ro commi 90 N.ro caratteri 74.025
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	23 giorni; 2 sedute



Legge regionale 2 luglio 2008, n. 17

**“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2007”**

• ***Sintesi della legge***

*La legge, composta di n. 11 articoli, approva il Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2007 (conto finanziario e conto generale del patrimonio) secondo le risultanze gestionali delle entrate e delle spese ed in termini di attività e passività finanziarie e patrimoniali.*

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

**Scadenze**

=====

**Adempimenti**

=====

**Soggetti**

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 13 N.ro caratteri 6.485
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	24 giorni; 1 seduta

Legge regionale 2 luglio 2008, n. 18

**“Assestamento e quarta variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”**

• *Sintesi della legge*

*La legge, composta di n. 18 articoli, in osservanza alle disposizioni in materia di bilancio, provvede ad approvare l’assestamento del bilancio di previsione 2008 apportando, anche, le variazioni ritenute necessarie e indifferibili, al bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008, approvato con la l.r. n. 41/2007. Istituisce il capitolo di spesa “Spese per prestazioni sanitarie in favore di cittadini extracomunitari nell’ambito di iniziative umanitarie” per far fronte all’onere derivante dalle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini extracomunitari non usufruibili nel loro paese (art. 5); stanza la somma di euro 150 mila sul capitolo “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” di cui all’elenco allegato al bilancio di previsione 2008 (l. r. n. 41/2007), integrato con la legge “Istituzione dell’Agenzia regionale per il governo pubblico dell’acqua” (art. 6); istituisce apposito capitolo a destinazione vincolata per il cofinanziamento del programma statale “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” (art. 7).*

*Inoltre, la legge reca “norme settoriali di carattere finanziario (Tit. II) che prevedono, tra l’altro:*

*- ad autorizzare la Giunta regionale a contrarre un mutuo a garanzia della copertura finanziaria per il completamento della nuova sede regionale (art. 8) e ad acquisire le partecipazioni societarie detenute dalla Finpuglia s.p.a. (art. 9);*

*- ad istituire il capitolo “Intervento finanziario per la costituzione e avvio di una ‘Società veicolo’ per l’attuazione di procedure di cartolarizzazione” del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Puglia (art. 10);*

*- a stanziare, a titolo di ulteriore anticipazione, la somma di euro 15 milioni a favore dei Consorzi di bonifica, con obbligo di recupero (art. 11);*

*- ad istituire due capitoli, nella parte entrate e nella parte uscite, al fine di consentire introiti nel bilancio regionale di risorse finanziarie provenienti da sponsorizzazioni e da atti di liberalità da parte di soggetti pubblici e privati a sostegno di attività culturali promosse dalla Regione Puglia (art. 12);*

*- ad assicurare la collaborazione ai gruppi consiliari, ai presidenti delle commissioni e ai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, prevedendo da parte di quest’ultimo, un apposito provvedimento, che ne disciplini strumenti e modalità (art. 15) e da parte della Giunta regionale un analogo provvedimento per le segreterie particolari del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale e degli assessori, da approvarsi entrambi entro il 15 novembre 2008 (art. 15).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Consorzi di bonifica

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 18 N.ro commi 38 N.ro caratteri 16.725
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	10 giorni; 1 seduta

Legge regionale 2 luglio 2008, n. 19  
**“Disposizioni regionali urgenti”**

• **Sintesi della legge**

La legge interviene con modifiche ed integrazioni su norme settoriali di rilievo finanziario (prevalentemente in materia di politiche della salute): a) per gli interventi affidati in concessione dalla Regione Puglia ai Consorzi di bonifica, integra la normativa regionale vigente in materia di opere pubbliche di bonifica con la previsione delle destinazioni del fondo posto a disposizione dell'amministrazione regionale, elencate all'articolo 152 del D.P.R. n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e successive modificazioni” (art. 1); b) integra l'articolo 19 della legge regionale n. 22/2006 disponendo che la concessione degli indennizzi in favore degli allevatori per i danni subiti a causa dell'epidemia blue-tongue è relativa ai danni subiti solo a decorrere dal 18 dicembre 2004 (art. 4); c) contiene la norma d'interpretazione autentica del comma 3 septies dell'articolo 8 della legge regionale n.26/2006 riguardante le convenzioni stipulate dalle ASL per le Strutture residenziali protette (art. 7); d) richiama le norme sull'immodificabilità delle quote spettanti ad aziende farmaceutiche e farmacisti per i farmaci di fascia “a” in assenza di accordi tra il servizio sanitario regionale e aziende farmaceutiche (art. 8); e) introduce deroghe alla norma per la quale i direttori generali delle ASL e degli istituti del Servizio sanitario regionale emettono gli ordini di pagamento a favore dei fornitori di beni e servizi secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture, prevedendone i casi: prestazioni di servizi a prevalenza di impegno di personale e fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA (art. 10); f) prevede la revisione della pianta organica delle farmacie per i Comuni con un numero di abitanti fino a 12.500 sulla base del rapporto di una farmacia su 3.500 abitanti ai fini del numero delle autorizzazioni per la istituzione delle farmacie (art. 14); g) dispone che dal 1° ottobre 2008 la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri è da effettuarsi sulla base della procedura MAAP (Modello di analisi della appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri per elenchi di procedure) approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 834 del 27 maggio 2008 (art. 15); h) proroga le funzioni dei direttori amministrativi e sanitari delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS fino alla scadenza naturale dell'incarico (art. 17); i) pone limiti al numero delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa prescrivibili (art. 18).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Consorzi di bonifica;
- Allevatori danneggiati da epidemia blue-tongue;
- ASL e Aziende ospedaliere;
- Aziende farmaceutiche e farmacisti;
- Direttori generali delle ASL e degli istituti del Servizio sanitario regionale;
- Direttori amministrativi e direttori sanitari delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

**Scadenze**

90 gg. dal 7.7.2008 (data di entrata in vigore della l. r.)

**Adempimenti**

Prima revisione pianta organica delle farmacie per Comuni fino a 12.500 (art. 14)

**Soggetti**

ASL

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità <sup>1</sup>
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 20 N.ro commi 27 N.ro caratteri 12.037
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 1 seduta

<sup>1</sup> La legge è così classificata per la prevalenza delle disposizioni contenutevi in materia di tutela della salute.

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 20  
**“Costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di n. 7 articoli, intende promuovere e favorire la conoscenza in Italia e all’Estero dei vini, degli oli ed in generale dei prodotti agroalimentari della Puglia, in particolare dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a indicazione geografica tipica (IGT) e degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e ad agricoltura biologica, individuando nella costituzione della Enoteca/ Elaioteca regionale (con una sede regionale e una sede per ciascuna provincia) lo strumento per la valorizzazione di tali produzioni e a cui affida la funzione di sostenere iniziative in tal senso promosse da soggetti pubblici e privati, nonché di contribuire alla formazione di figure professionali esperte nei settori viticolo, vinicolo, olivicolo ed elaiotecnico, in possesso di specifiche competenze manageriali e del marketing (art. 1).*

*La legge, stabilendo le modalità di costituzione dell’Ente, prevede un protocollo tra la Regione Puglia, le province pugliesi e l’Unioncamere di Puglia, preliminare alla istituzione dell’ente promotore della costituzione della Enoteca/Elaioteca regionale (la cui natura giuridica è quella dell’Associazione, di cui fanno parte enti pubblici, enti di diritto pubblico, distretto enologico e soggetti privati); i criteri di scelta della città, per ciascuna provincia, quale sede provinciale della Enoteca/Elaioteca; i requisiti degli edifici (d’interesse storico, artistico, architettonico) delle sedi provinciali; le funzioni delle stesse (art. 2).*

*Prevede, inoltre:*

- *l’entità dei finanziamenti alla Enoteca/Elaioteca regionale da parte della Regione, delle province, dell’Unioncamere e delle Camere di commercio (art. 3);*
- *le condizioni per la concessione dei finanziamenti (art. 4);*
- *l’emanazione del regolamento di attuazione (art. 6);*
- *la norma finanziaria di bilancio (art. 7).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- *Consorzi di produttori agricoli riconosciuti;*
- *Cooperative agricole;*
- *Produttori agricoli anche non associati;*
- *Province;*
- *Unioncamere;*
- *Camere di commercio;*

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

**Scadenze**

=====

**Adempimenti**

=====

**Soggetti**

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 14 N.ro caratteri 6.519
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	163 giorni; 3 sedute

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 21  
**“Norme per la rigenerazione urbana”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 7 articoli, improntata ad una idea-guida che non disgiunge il degrado ambientale fisico da quello socio-economico, si pone la finalità di promuovere una programmazione organica degli interventi per il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche e culturali degli insediamenti umani con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati; individua, quali principali ambiti di tali interventi: a) i contesti urbani periferici e marginali con carenza di servizi ed interessati da processi di esclusione sociale; b) i contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio edilizio, da disagio sociale e da un impoverimento del manifatturiero a favore di un'espansione dei servizi (art. 1).

I “programmi integrati di rigenerazione urbana” (art. 2) e il “documento programmatico per la rigenerazione urbana” (art. 3) costituiscono gli strumenti della programmazione degli interventi. I primi hanno gli effetti di strumenti urbanistici esecutivi; il documento programmatico individua gli ambiti territoriali da sottoporre ai programmi integrati di rigenerazione urbana.

La legge incentiva concretamente i Comuni all'inserimento degli interventi in programmi integrati di rigenerazione urbana prevedendolo come criterio di valutazione da parte della Regione ai fini dell'erogazione di finanziamenti per la qualificazione urbana (art. 7).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

Adozione con atto del Consiglio comunale del programma integrato di rigenerazione urbana **conforme** agli strumenti urbanistici generali comunali, tenuto conto delle proposte delle forze sociali, economiche e degli abitanti del contesto da riqualificare (art.5);

Soggetti

Comuni;

30 gg. dalla data di adozione del programma

Deposito del programma per 15 gg. presso segreteria del Comune, in visione al pubblico, con avviso su albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale dell'avvenuto deposito (art. 5);

idem c.s.

In sede di prima applicazione, 90 gg. dal 15.8.2008 (data di entrata in vigore della legge)

Approvazione con atto del Consiglio comunale del documento programmatico per la rigenerazione urbana (art. 3);

idem c.s.

=====

Adozione, con atto del Consiglio comunale, del programma integrato di rigenerazione urbana **non conforme** agli strumenti urbanistici generali comunali sulla base di quanto stabilito dal documento programmatico per la rigenerazione urbana, tenuto conto delle proposte delle forze sociali, economiche e degli abitanti del contesto da riqualificare (art. 6).

idem c.s.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 32 N.ro caratteri 17.371
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	54 giorni; 1 seduta

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 22

**“Proroga degli organi amministrativi delle aziende di promozione turistica”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema turistico regionale, nonché delle norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle autonomie locali, proroga fino al 30 giugno 2009 le funzioni degli attuali Commissari delle Aziende di promozione turistica (APT) di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto ed i rispettivi Collegi dei revisori, entrambi gli organi già scaduti nelle loro funzioni il 30 giugno 2008.*

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

*- Le cinque Aziende di promozione turistica.*

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 696
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

Legge regionale 19 settembre 2008, n. 23  
**“Piano regionale di salute 2008-2010”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta da n. 5 articoli, provvede a dotare la Regione Puglia del “Piano regionale di salute 2008-2010” (PRS), previsto all’art. 2 della l.r. n. 25/2006 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale) quale documento di indirizzo della programmazione regionale degli interventi prioritari da realizzarsi nel triennio 2008-2010 nelle diverse forme dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza socio-sanitaria – tra di esse integrate – ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salute secondo i Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) di cui all’accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2001, sancito ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 502/1992 (art. 1). Il Piano regionale di salute individua le seguenti aree d’intervento:

a) fragilità (abuso, maltrattamento, violenza sulle donne e minori, salute pediatrica e nell’età evolutiva, disturbi del comportamento alimentare, popolazione immigrata, popolazione carceraria, persone diversamente abili, persone con patologie psichiatriche, dipendenze patologiche, anziani, pazienti oncologici, le fragilità collettive: fattori di rischio occupazionali); b) rete della prevenzione; c) rete ospedaliera; d) assistenza territoriale (rete distrettuale: superamento dell’attuale modello organizzativo della rete degli ospedali in sistema delle cure territoriali, nel quale il distretto rappresenta, in un’ottica dipartimentale, la sede di soddisfacimento dei bisogni di salute dei cittadini); e) governo del sistema (aggiornamento del modello di accreditamento e miglioramento della qualità dei servizi da parte delle organizzazioni del servizio sanitario); f) partecipazione attiva dei cittadini (istituzione di comitati di partecipazione degli utenti e degli operatori sanitari alla vita delle strutture del Servizio sanitario o di quelle con esso convenzionate, da coinvolgere da parte di ogni Azienda Sanitaria nella valutazione dei servizi erogati) (art. 2).

La legge rinvia il processo di attuazione del Piano a regolamenti di Giunta regionale; stabilisce, inoltre, che i Piani attuativi locali (PAL), quali strumenti di pianificazione di ciascuna ASL, devono essere approvati dalla Giunta regionale con provvedimenti simultanei e che hanno lo stesso periodo di vigenza del Piano regionale di salute (art. 3 e 4).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Aziende sanitarie;
- Comitati consultivi misti.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

**Scadenze**

=====

6 mesi dall’11.10. 2009  
 (data entrata in vigore della l. r.)

**Adempimenti**

Proposta a Giunta regionale del PAL, predisposto sulla base degli obiettivi e indirizzi del PRS (art. 3, comma 2);

Adozione PAL approvato dalla G.R.  
 (art. 4, comma 1).

**Soggetti**

Direttori generali ASL

idem c.s.

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 9 N.ro caratteri 3.123
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	61 giorni; 3 sedute

Legge regionale 2 ottobre 2008, n. 24

**“Disposizioni in materia di stabilimenti balneari”**

• **Sintesi della legge**

*Il legislatore, interviene sull'articolo 11 della legge regionale n. 17/2006 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa) introducendo la previsione in ordine alla possibilità di mantenere, previo nulla-osta dell'autorità competente, le strutture di facile amovibilità degli stabilimenti balneari per tutto l'anno e modificando esplicitamente, a tal fine, la disposizione contenuta nel P.U.T.T – Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (Deliberazione di G. R. n. 1748 del 15 dicembre 2000), secondo la quale “le strutture balneari siano... rimosse al termine della stagione balneare”. La possibilità del mantenimento di tali strutture oltre la stagione balneare, voluta dal legislatore, è sulla base della considerazione del periodo di durata della stessa, di ben sette mesi (1° aprile – 31 ottobre), apparendo pertanto non ragionevole imporre al titolare della concessione l'obbligo dello smontaggio e del rimontaggio di tali strutture per i restanti cinque mesi; operazioni, queste, che tra l'altro comportano probabili danni all'ambiente interessato. Tuttavia la legge prevede la rimozione anticipata per sopraggiunte necessità di tutela ambientale (art. 1).*

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Gestori di stabilimenti balneari

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

**Scadenze**

1° marzo di ogni anno

**Adempimenti**

Comunicazione delle tariffe agli enti turistici territoriali (art. 2).

**Soggetti**

Titolari e/o gestori di tutte le strutture turistiche ad uso pubblico in regime di concessione.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.445
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	3 giorni; 1 seduta



Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25

**“Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt”**

• **Sintesi della legge**

*La legge disciplina il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt in osservanza delle norme di indirizzo contenute nella legislazione nazionale (in particolare, il decreto legge n. 239/2003 e la legge-quadro n. 36/2001, concernente la protezione della popolazione e dell'ambiente dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici prodotti dall'insieme delle linee elettriche). Si tratta di materia le cui funzioni amministrative sono già conferite agli enti locali (l. r. n. 20/2000, artt. 4 e 5: alle Province, l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni per gli elettrodotti e ai Comuni l'attività relativa alla progettazione, all'esecuzione e alla manutenzione di impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e opere di elettrificazione rurale e di allacciamento di singole utenze.*

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Province;
- Comuni;
- Ditte costruttrici di linee ed impianti elettrici;
- Gestori delle linee e degli impianti elettrici

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

**Scadenze Adempimenti**

===== (in caso di mancato consenso del proprietario di accedere al fondo) notizia, a mezzo raccomandata indagini

*A.R., al proprietario del fondo della richiesta di autorizzazione per accedervi, rivolta all'amministrazione competente (art. 2);*

===== Presentazione annuale alla Regione e alla Provincia propri programmi di sviluppo della rete (art. 3);

===== Presentazione domanda di autorizzazione alla costruzione, all'esercizio di linee e impianti elettrici (e alle varianti) - corredata di piano tecnico e di relazione illustrativa su caratteristiche impianti - alla provincia competente ovvero **(nel caso di impianto che interessa il territorio di più province)** alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste in prevalenza (art. 5, commi 1 e 2);

===== Trasmissione copia domanda di autorizzazione alla costruzione di linee ed impianti elettrici - corredata da piano tecnico delle opere da costruire - ai comuni interessati, Genio civile e ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale (art. 5, commi 4 e 5).

**Soggetti**

*Ditte/tecnici richiedenti autorizzazione accesso al fondo per*

*ai fini della redazione progettuale degli impianti elettrici ;*

*Gestori linee e impianti elettrici superiori a 30.000 volt;*

*Ditte costruttrici e gestori linee e impianti elettrici;*

*Ditte richiedenti autorizzazione alla costruzione di linee elettriche e a varianti di quelle esistenti.*

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela da inquinamenti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 21 N.ro commi 88 N.ro caratteri 32.892
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	130 giorni; 2 sedute

Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 26

**“Modifica e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione)”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di n. 2 articoli, risponde all’esigenza di definire l’acquisizione al patrimonio della Regione Puglia di quegli immobili della ex Opera Universitaria di Bari, trasferiti alla Regione ai sensi dell’art. 44 del DPR n. 616/1977 per i quali non si è provveduto a completare l’iter di trasferimento con la trascrizione e la voltura in favore della Regione secondo la procedura prevista dal D.M.P.I. del 31.10.1979 (verbale di consegna degli immobili sottoscritto da rappresentanti della Regione, dell’Opera Universitaria e del Ministero della Pubblica Istruzione). Non essendo ormai più praticabile tale procedura poiché l’Opera Universitaria di Bari è stata sciolta in data 31.12.1990, la legge, nella integrazione che apporta all’articolo 15 della l.r. n. 18/2007, prevede che la richiesta di trascrizione e voltura catastale ai competenti uffici dell’Agenzia del territorio del Ministero delle finanze avvenga sulla base di decreto del Presidente della Giunta regionale, quale rappresentante legale dell’ente Regione Puglia (art. 2). Inoltre, la legge modifica la rubrica “Beni patrimoniali dell’Agenzia” dell’articolo 15 della legge regionale n. 18/2007 in “Patrimonio e beni”, trattandosi di beni che costituiscono patrimonio della Regione a disposizione dell’ADISU-Puglia e non già beni patrimoniali di questa (art. 1).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Istruzione scolastica e universitaria
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.107
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	112 giorni; 3 sedute

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 27

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di n. 3 articoli, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), secondo cui il Piano regionale di tutela delle acque deve prevedere le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, interviene sulla legge regionale n. 28/1999. Nello specifico, integra l'art. 1:*

*a) nel senso di comprendere nella gestione del Servizio idrico integrato (SII) – oltre ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognature e di depurazione delle acque usate – anche l'affinamento delle acque usate al fine di un loro riutilizzo che, alternativo al semplice scarico sul suolo o nel mare, mira sia alla riduzione degli scarichi, tutelando la qualità delle acque sotterranee, sia alla protezione delle risorse idriche disponibili;*

*b) prevedendo un regolamento regionale – contenente le norme, anche di natura tecnica (queste ultime stabilite dal decreto del Ministro dell'Ambiente 12 giugno 2003, n. 185) volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue – in attuazione dell'articolo 99 del d. lgs. n. 152/2006.*

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

**Scadenze**

=====

**Adempimenti**

=====

**Soggetti**

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.759
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	11 giorni; 1 seduta

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 28

**“Modifica all’articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee)”**

• **Sintesi della legge**

*La legge interviene sull’articolo 11 della legge regionale n. 18/1999 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee) riformulandone il secondo periodo del comma 1, come aggiunto dall’articolo 6 della legge regionale n. 19/2008, al fine di:*

- *emendarlo dell’improprio richiamo all’art. 171, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) per la sua evidente inapplicabilità alla Regione Puglia trattandosi di disposizione in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica che riguarda esplicitamente la sola Regione Sicilia;*
- *consentire la determinazione ed il pagamento del canone annuo per l’utilizzazione delle acque sotterranee ad uso irriguo anticipatamente, al momento del rilascio della concessione, possibili solo con una quantificazione dello stesso riferita alla superficie irrigabile, quale quella prevista nel piano irriguo dell’azienda, e non già sulla base di un criterio che tenga conto della superficie effettivamente irrigata, che al momento del rilascio della concessione non è possibile conoscere.*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- *Titolari di utenze di acqua pubblica ad uso irriguo.*

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 594
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	23 giorni; 1 seduta

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 29

**“Acquisizione della quota di partecipazione della società pubblica Acqua s.p.a.”**

• **Sintesi della legge**

*La legge istituisce un apposito capitolo di bilancio dell'importo di euro 100 mila destinato alla acquisizione da parte della Regione Puglia della quota del capitale sociale della Acqua s.p.a., soggetto a totale capitale pubblico già costituito dalla Regione Basilicata.*

*Sussistendo una condizione di fabbisogno di risorse idriche che comporta il trasferimento di acqua tra le due Regioni, in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 5 agosto 1999 tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia e il Ministero dei Lavori Pubblici – anche in vista della soppressione o trasformazione di enti come l'EAAP (Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) e l'Ente Irrigazione EIPLI secondo le previsioni normative recate dall'art. 2, comma 636 della legge nazionale n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) – l'acquisizione azionaria da parte della Regione Puglia realizza lo strumento per la gestione condivisa e unitaria tra le due regioni delle attività di captazione, accumulo, trasporto ed adduzione delle acque superficiali e sotterranee per l'approvvigionamento idrico.*

*La legge autorizza la Giunta regionale ad adottare gli atti preliminari necessari all'acquisizione azionaria.*

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Persone giuridiche private
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 626
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	107 giorni; 1 seduta

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 30

**“Ratifica dell’atto d’intesa tra le Regioni Puglia e Basilicata, sottoscritto il 28 aprile 2008, per la definizione dei principi, dei criteri e delle modalità operative per l’ingresso della Regione Puglia nella società Acqua s.p.a.”**

• **Sintesi della legge**

*L’ “Atto d’intesa” tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata sottoscritto in data 28 aprile 2008, che la legge provvede a ratificare, fa séguito all’Accordo di Programma del 5 agosto 1999 tra le due Regioni e il Ministero dei Lavori Pubblici per la gestione unitaria delle risorse idriche ai sensi dell’art. 17 della legge nazionale n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche) – ora abrogata – e stabilisce le rispettive quote di partecipazione delle due Regioni al capitale sociale della Acqua s.p.a. (la Regione Puglia 40% e la Regione Basilicata 60%), le modalità operative d’ingresso della Regione Puglia nella Società e i criteri di gestione della Acqua s.p.a. (vds. anche la sintesi della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 29 “Acquisizione della quota di partecipazione della società pubblica Acqua s.p.a.”).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Persone giuridiche private
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 18.559
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	14 giorni; 1 seduta

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31

**“Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 7 articoli – in coerenza con la norma nazionale di principio contenuta nell'articolo 1, comma 5 della legge n. 239/2004, al fine di ridurre le immissioni nell'atmosfera di sostanze da produzione industriale inquinanti – introduce la possibilità di accordi tra la Regione Puglia e gli operatori industriali, dove l'oggetto dell'accordo è lo scambio tra riduzione delle emissioni inquinanti da produzione industriale e rilascio di autorizzazioni agli operatori industriali per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali accordi devono pur sempre essere in linea con il Piano energetico ambientale regionale (delib. G.R. n. 827 del 8 giugno 2007) (art. 1). La legge salvaguarda dal punto di vista paesaggistico le aree di maggiore pregio vietandovi la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Si tratta di divieti che non si applicano ai piccoli impianti (con potenza nominale fino a 40 kilowatt) e a quelli destinati al solo proprio consumo di chi intende realizzarli. Inoltre, la legge consente ai Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici che mancano dell'individuazione aggiornata delle zone agricole di maggior pregio, di effettuare tale individuazione con motivata deliberazione adottata dal Consiglio comunale, senza la necessità di un apposito aggiornamento dei propri strumenti urbanistici (art. 2).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;

- Soggetti pubblici e privati interessati a realizzare impianti produzione energia da fonti rinnovabili.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

**Scadenze Adempimenti**

=====  
potenze  
244/'07  
affidano

Denuncia inizio attività c/o “sportello unico per l'edilizia” del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, con: relazione a firma di progettista abilitato; elaborati progettuali e fino a 1 MWe nel caso di: impianti foto-

lavori e, nel caso di proponenti privati, anche dichiarazione di disponibilità finanziaria per la compiuta realizzazione dell'intervento (art. 3);

180 giorni  
da rilascio  
autorizz.

Deposito c/o Assessorato Reg.le allo Sviluppo economico di: a) dichiarazioni del proponente e appaltatore su avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto costruzione impianto autorizzato e su esistenza contratto di fornitura delle componenti tecnologiche dell'impianto;

b) fidejussioni a garanzia della realizzazione dell'impianto e a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto (art. 4).

**Soggetti**

Proponenti realizzazione impianti produzione energia da fonti rinnovabili con elettriche superiori a quelle previste da tab. A-art. 2, comma 158, lett. g), L. n. tuali; indicazione dell'impresa cui si

voltaici su edifici e in zona agricola; idraulici; alimentati a biomassa e a gas di discarica; alimentati a gas residuati da processi di depurazione; aliment. a biogas;

Soggetti privati autorizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela da inquinamenti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 26 N.ro caratteri 13.906
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	21 giorni; 1 seduta

Legge regionale 13 novembre 2008, n. 32

**“Quinta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 9 articoli, introduce variazioni di entrata e di spesa nello stato di previsione del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008, approvato con la legge regionale n. 41/2007 (art. 1); stanZIA la somma necessaria al pagamento delle spese relative al Servizio di controllo del patrimonio boschivo pugliese per la prevenzione del rischio incendi, proseguito nei mesi di luglio e agosto 2008 (art. 5); integra il fondo sanitario regionale della somma derivante dalla differenza tra l’importo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale spettante alla Regione Puglia (deliberazione CIPE 27 marzo 2008, n. 48) e l’importo già stanziato nel bilancio di previsione 2008, disponendo che nelle more del perfezionamento e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, i competenti Servizi regionali adottino gli atti per l’erogazione delle somme così rese disponibili in favore delle aziende sanitarie e ospedaliere al fine di evitare aggravii di oneri derivanti dai ritardi nei pagamenti (art. 6); integra il fondo per il finanziamento di borse di studio finanziate da privati per i medici specialisti da formare nelle Università di Bari e Foggia (art. 7); istituisce un apposito nuovo capitolo di spesa per il ripiano delle perdite di due società a partecipazione regionale (“Patto territoriale Polis del sud est barese s.r.l. a s.c.” e “Consorzio per lo sviluppo dell’area conca barese s. c. a r. l.”) (art. 8).

La legge, inoltre, reca modifiche/integrazioni a precedenti disposizioni di legge in materia di azioni di rivalsa sanitaria (art. 2) e contabilità regionale (art. 3).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Aziende sanitarie locali

**Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

**Scadenze**

=====

**Adempimenti**

Oltre alla istruttoria amministrativa, dal 1° genn. ’09: a) definizioni delle azioni di rivalsa sanitaria anche con procedura coattiva; b) eventuale azione giudiziaria per il recupero delle spese di spedalità (art. 2).

**Soggetti**

Aziende sanitarie locali

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 9 N.ro commi 16 N.ro caratteri 7.443
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	8 giorni; 1 seduta



Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33

**“Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico”**

• **Sintesi della legge**

La legge, in attuazione dell’articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 230/1995 (Attuazione direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti), detta le norme per il rilascio del nulla osta alle attività che comportano l’utilizzo di apparecchiature che generano ed espongono a radiazioni ionizzanti di categoria “B” a scopo medico, come gli apparecchi a raggi X per radiografia e radioscopia, radioterapia ecc...(artt. 1, 2), per il cui impiego prescrive il nulla osta preventivo dell’autorità competente, individuata nella figura del direttore generale della ASL (art. 3).

La legge: a) istituisce la Commissione tecnico-consultiva per la radioprotezione e ne prevede la composizione, i compiti e le modalità di nomina dei componenti (artt. 4, 5); b) disciplina l’iter per il rilascio del nulla osta e prevede le prescrizioni tecniche che lo stesso deve contenere (artt. 7, 8); c) prevede i casi in cui il nulla osta deve essere modificato, le procedure di cessazione, revoca e sospensione dell’attività oggetto del nulla osta (artt. 9, 10); d) individua gli organi per la vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto da parte del titolare delle prescrizioni contenutevi (art. 13).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Soggetti che intendono svolgere attività con impiego sorgenti radiazioni ionizzanti a scopo medico;  
- Direttori generali ASL.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	Domanda di nulla osta al direttore generale della ASL, con relazione tecnica di esperto qualificato (art. 3);	Soggetti che intendono svolgere attività che comportano impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di cat. B a scopo medico;
60 gg. dal 3/1/’09 (data di entrata in vigore della legge)	Nomina componenti Commissione tecnico-consultiva su designazione dei rispettivi enti che rappresentano e previa verifica possesso;	Direttori generali delle ASL; requisiti (art. 5);
90 gg. da ricezione domanda;	Rilascio del nulla osta (o diniego) (art. 7, commi 3 e 4);	idem c. s.
Ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione.	Inoltro al direttore generale ASL della relazione tecnica sulla gestione radioprotezionistica, con documentazione aggiornata prodotta in sede di domanda (art. 9, comma 1);	Titolari del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di cat. B a scopo medico;
2 anni dal 3/1/2009 (data entrata in vigore della legge)	Domanda di convalida autorizzazioni (art. 15).	Titolari autorizzazioni impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti cat B a scopo medico rilasciate ai sensi del DPR n. 185/1964 (abrogato).

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 15 N.ro commi 40 N.ro caratteri 11.457
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	43 giorni; 4 sedute

Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34

**“Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 19 articoli, provvede – nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale (D.P.R. n. 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”; legge n. 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”) – a dotare la Regione Puglia di una propria disciplina organica nel settore di quel complesso di attività e servizi necessari in conseguenza della morte di una persona: medicina necroscopica, misure igienico-sanitarie, trasporto di salme, cadaveri e resti mortali, passaporto mortuario, cremazione (conservazione dell’urna cineraria, dispersione delle ceneri), turno di rotazione delle esumazioni ed estumulazioni, attività funebre, strutture per il commiato. In relazione a tali servizi, la legge stabilisce le rispettive funzioni della Regione (art. 2), delle Province (art. 3) e dei Comuni (artt. 4 e 5), affidando alla Regione: a) una funzione di garanzia per un trattamento rispettoso e uniforme su tutto il territorio regionale della persona defunta e di tutela delle condizioni igienico-sanitarie anche con l’emanazione di direttive agli enti locali e alle aziende sanitarie; b) un potere sostitutivo nella emanazione di atti di competenza degli enti locali. La legge, inoltre, tenendo conto della Segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle distorsioni concorrenziali nel settore delle onoranze funebri, stabilisce l’incompatibilità tra lo svolgimento della gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici e l’attività imprenditoriale di onoranze funebri (art. 5, commi 2 e 3).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Province; Comuni; ASL;
- Gestori dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici;
- Esercenti attività imprenditoriale di onoranze funebri.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Un anno dal 15/1/2009 (data di entrata in vigore della l. r.);	Valutazione fabbisogno di crematori e individuazione, di intesa con i Comuni interessati, della localizzazione dei nuovi impianti (art. 3, comma 1);	Province;
=====	Realizzazione cimiteri e crematori; questi ultimi nelle aree cimiteriali esistenti, anche ampliate (art. 4, commi 1 e 4);	Comuni singoli o associati;
=====	Allestimento di almeno una camera mortuaria, con struttura per commiato, in uno dei cimiteri del Comune (art. 4, co. 5);	Comuni;
=====	Adozione regolamento in materia di piani cimiteriali, inumazione e tumulazione (art. 4, comma 6);	Comuni;
30/06/ 2009 (o a scadenza gestione servizio pubblico, se antecedente);	Separazione tra gestione del servizio pubblico cimiteriale o necroscopico e attività d’impresa funebre (art. 5, comma 2);	Gestori servizio pubblico cimiteriale svolgente anche impresa funebre;

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (polizia mortuaria)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 19 N.ro commi 69 N.ro caratteri 22.852
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	192 giorni; 4 sedute

Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35

**“Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 36 articoli, segue all’ “Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio” del 16 gennaio 2003 – recepito dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta regionale n. 909/2004 – e disciplina più compiutamente la materia, sulla base di quanto stabilito in sede del suddetto Accordo, nell’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti delle piscine. Allo scopo, prevede: a) i requisiti delle strutture e degli impianti; b) le prescrizioni relative alla gestione e alla vigilanza; c) i contenuti della dichiarazione di inizio attività. Definisce la “piscina” e i “bacini” in essa contenuti, i diversi tipi di utenti (art. 2); individua i criteri di classificazione delle piscine, in base ai quali opera le classificazioni per categoria e per tipologia (artt. 4, 5 e 6); classifica le vasche secondo la loro utilizzazione (attività natatorie, tuffi e attività subacquee, gioco e balneazione, balneazione dei bambini, polifunzionalità, attività riabilitative, attività termali all’interno di stabilimenti termali) (art. 7). La legge stabilisce i requisiti igienici con riguardo alle caratteristiche delle acque da utilizzare a seconda della categoria della piscina (artt. 9 e 10); prevede un successivo atto della Giunta regionale che stabilisca i requisiti delle strutture e degli impianti per categoria e tipologia di piscina (art. 11); prescrive la dotazione di un sistema di primo soccorso (13); a seconda della categoria della piscina individua le responsabilità, le figure professionali di cui disporre (artt. 15 e 16). Il regime sanzionatorio ed i provvedimenti di tutela igienico-ambientali sono rispettivamente previsti nei titoli VII e VIII della legge.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Titolari e responsabili delle piscine;
- ASL;
- Comuni;

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

**Scadenze**

=====  
 =====

Almeno 30 gg. prima della data di inizio della attività;

=====  
 =====

180 gg. dal 3/1/’09 (data di entrata in vigore legge)

**Adempimenti**

Nomina responsabile piscina (art. 15, comma 1);  
 a) Determinazione numero max di frequentatori in base ai parametri atto di G. R. (art. 14, comma 1);  
 b) assicurazione corretto funzionamento struttura sotto ogni aspetto (art. 15, comma 2); c) predisposizione regolamento interno norme comportamentali utenti (art. 19); d) predisposizione piano autocontrollo per monitoraggio condizioni di idoneità (art. 24);

Comunicazione di inizio attività alla ASL e al sindaco, contenente elementi essenziali relativi alla attività (artt. 20, 21, 22);

Controlli secondo piani specifici della ASL (art. 25);

Comunicazione inizio attività. come disciplinata dagli artt. 20, 21, e 22 (art. 36).

**Soggetti**

Titolari piscine;  
 Responsabili piscine;

Titolari piscine;

ASL;

Titolari piscine già in attività.

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 36 N.ro commi 110 N.ro caratteri 35.653
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	231 giorni; 5 sedute

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36

**“Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 17 articoli, detta le norme in materia di decentramento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali al fine di adeguare l'ordinamento della Regione Puglia alla legge costituzionale n. 3/2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” e alla legge n. 131/2003 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001”, prevedendo – secondo il principio costituzionale di sussidiarietà, per il quale ai termini dell'art. 118 della Costituzione le funzioni amministrative sono attribuite in via generale ai Comuni, quali entità amministrative più vicine ai cittadini, ma che possono essere attribuite agli altri enti locali qualora questi possono svolgerle più adeguatamente in relazione agli interessi delle comunità dei rispettivi territori (art. 1 e 2) – le rispettive funzioni amministrative: a) delle Province (le funzioni amministrative che interessano vaste aree del territorio provinciale che per capacità organizzativa non possono essere svolte dai Comuni; le funzioni individuate da specifiche norme di settore) (art. 3); b) della Città metropolitana (le stesse funzioni di competenza provinciale) (art. 4); c) delle Comunità montane (le funzioni finalizzate alla gestione e valorizzazione del territorio montano in generale) (art. 5); d) della Regione (le funzioni amministrative che per la loro rilevanza richiedono un unitario esercizio, oltre a quelle che la legge le attribuisce espressamente) (art. 6).

La legge ai sensi dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione, dispone che nelle materie di competenza legislativa regionale gli enti locali esercitano la potestà regolamentare relativamente all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite e che, pertanto, i regolamenti regionali cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del regolamento dell'ente locale (art. 7, commi 1 e 2). Inoltre, prevede: a) la predisposizione da parte della Regione di piani periodici di trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie agli enti locali per esercitare le funzioni e i compiti attribuiti (art. 7, comma 5), da sottoporre alla valutazione della istituita “Cabina di regia”, organo di concertazione Regione-Enti locali per il decentramento (art. 8); b) misure di verifica da parte della Regione sulla efficacia della gestione delle funzioni attribuite all'ente locale, le quali, in caso di persistente inadeguato esercizio, possono essere affidate temporaneamente, secondo il principio di sussidiarietà, ad altro ente locale (art. 9).

La legge contiene norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenutevi, rinviando a successivi provvedimenti della Regione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, necessari per il trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie, strumentali e umane relative all'esercizio di funzioni e compiti amministrativi già attribuiti con leggi regionali nelle diverse materie (art. 14).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni, Province, Città metropolitana, Comunità montane;
- Personale dipendente della Regione Puglia (art. 12).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Enti locali e decentramento
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 17 N.ro commi 83 N.ro caratteri 24.951
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	197 giorni; 1 seduta

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 37

**“Norme in materia di attività professionali turistiche”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 9 articoli, ha la finalità del riconoscimento di attività professionali operanti nel settore del turismo, migliorando la qualità dell'offerta dei servizi nella tutela del consumatore, fruitore di tali servizi (art. 1). In particolare disciplina l'esercizio delle “attività professionali turistiche di accompagnamento”, che sulla base della legislazione nazionale in materia, individua nelle figure professionali di: a) guida turistica; b) accompagnatore turistico; c) guida ambientale escursionistica; d) guida turistica sportiva; e) interprete turistico; f) operatore congressuale, definendone i rispettivi profili professionali (art. 2, commi 1 e 2).

La legge, disponendo il divieto per tali operatori di rendere ai turisti prestazioni di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio o di procacciamento di clientela a favore di esercenti attività ricettiva o di ristorazione (art. 2, comma 3), prevede un sistema di accreditamento per l'esercizio di tali attività professionali con l'istituzione di appositi elenchi tenuti dalle Province, che ai fini dell'iscrizione agli elenchi stessi devono accertare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale o di competenze e conoscenze specifiche tecniche, linguistiche e del territorio regionale (artt. 3, 4, 5 e 6), nonché le norme di deroga ai requisiti richiesti in relazione alla specifica attività professionale per il cui esercizio l'interessato richiede l'iscrizione (art. 7).

La legge rinvia a provvedimenti attuativi della Giunta regionale, che regolamentino aspetti particolari della materia (modalità d'iscrizione, titoli professionali, sanzioni, funzioni di controllo, modalità di svolgimento degli esami ecc...) (art. 9).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Aspiranti ad esercitare o che già esercitano attività professionali turistiche di accompagnamento;
- Province.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

**Scadenze**

===

60 gg. dal 7/1/ '09  
(data entrata in vigore della legge).

**Adempimenti**

Accertamento possesso requisiti per iscrizione agli elenchi mediante esami con cadenza minima biennale (art. 6, comma 1) ;

Presentazione a mezzo raccomandata A/R ad una sola Provincia della domanda iscrizione ad uno o più elenchi provinciali (art. 7, comma 6).

**Soggetti**

Province;

Soggetti che già esercitano la professione di guida, di accompagnatore turistico, di guida ambientale da almeno 5 anni negli ultimi 10 anni.

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Professioni
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 9 N.ro commi 39 N.ro caratteri 18.207
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	189 giorni; 2 sedute

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 38

**“Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 8 articoli, si pone la finalità di sostenere e promuovere la produzione agricola regionale, intervenendo sia nel settore della ristorazione, sia nel settore della vendita e distribuzione dei prodotti agricoli (art. 1), prevedendo:

a) l'obbligo che i prodotti agricoli di origine regionale, anche trasformati, siano utilizzati dai servizi di ristorazione collettiva affidati dagli enti pubblici in misura non inferiore al 50%, in termini di valore, dei prodotti agricoli complessivamente utilizzati in un anno (art. 2, comma 1);

b) l'utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore al 50%, in sede di appalti pubblici per l'affidamento di servizi e forniture di prodotti alimentari, quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione dell'appalto di tali servizi e forniture (art. 2, comma 2);

c) la riserva ai produttori agricoli da parte dei Comuni per almeno il 20% del numero totale dei posteggi per la vendita diretta dei prodotti agricoli regionali, nonché la destinazione nei piani comunali commerciali di aree riservate ai soli produttori agricoli per la vendita diretta dei propri prodotti (art. 3);

d) un circuito regionale in cui sono inserite imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico che nell'arco dell'anno acquistano per almeno il 30%, in termini di valore, prodotti agricoli di origine regionale, alle quali è assegnato un contrassegno riportante lo stemma della Regione Puglia, a garanzia della produzione di qualità e della tradizione alimentare regionale (art. 4).

La legge subordina l'esplicazione dei propri effetti al parere positivo della Commissione europea sulla compatibilità delle norme contenutevi con il funzionamento del mercato comune e della concorrenza (art. 8).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni;
- Gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici;
- Strutture di vendita grandi e medie;
- Esercenti attività di ristorazione;
- Esercenti attività di vendita al pubblico di prodotti agricoli

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

**Scadenze**

**Adempimenti**

**Soggetti**

=====

Impiego di idonei strumenti d'informazione ai destinatari dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici sull'utilizzo di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti (art. 2, comma 3);

Gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici;

=====

Destinazione di appositi ed esclusivi spazi alla vendita di prodotti agricoli regionali (art. 5, co 1)

Strutture di vendita grandi e medie.

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 8 N.ro commi 17 N.ro caratteri 5.974
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	41 giorni; 1 seduta

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39

**“Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi”**

• **Sintesi della legge**

*La legge, composta di n. 6 articoli, con l’abrogazione della regionale n. 2/1994 (Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi) e del comma 24 dell’articolo 3 della legge regionale n. 40/2007, stabilisce nuovi criteri per la ripartizione percentuale del contributo annuale fra le sezioni regionali delle associazioni riconosciute privatizzate ai sensi degli articoli nn. 113 e 115 del DPR n. 616/1977 e di altre associazioni riconosciute che rappresentano e che svolgono attività a favore di particolari categorie svantaggiate di cittadini (art. 1), subordinando l’erogazione del contributo alla presentazione di documentazione inerente al numero degli associati e all’effettivo svolgimento della propria attività a favore delle categorie di cittadini che ciascuna associazione rappresenta (art. 2).*

*La legge prevede la rendicontazione delle spese effettuate da parte delle associazioni beneficiarie del contributo, nonché il recupero delle somme eventualmente non correttamente rendicontate, sia in presenza di giustificativi non idonei che di spese non ammissibili a rendicontazione (art. 3).*

*La norma finanziaria stanza la somma di euro 450 mila per l’anno 2008 sul capitolo di bilancio “Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi” (art. 4).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

*- Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro; Associazione nazionale vittime civili di guerra; Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; Associazione nazionale mutilati e invalidi civili; Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra; Unione italiana ciechi; Associazione italiana ciechi di guerra; Associazione italiana stomizzati; Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti; Unione nazionale mutilati per servizio.*

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
31 maggio;	Presentazione annuale richiesta contributo, con allegata documentazione, ad Assessorato alla Solidarietà (art 2, comma 1);	Associazioni di tutela e rappresentanza invalidi, concorrenti all’assegnazione del contributo annuale;
31 aprile successivamente all’anno di assegnazione;	Presentazione rendicontazione delle spese effettuate con relativa documentazione giustificativa di spesa (art. 3, comma 1	Associazioni di tutela e rappresentanza invalidi beneficiarie del contributo;
30 gg. dal 7/1/’09 (data entrata in vigore legge)	Presentazione annuale richiesta contributo, con allegata documentazione, ad Assessorato alla Solidarietà (art. 5),	Associazioni di tutela e rappresentanza invalidi, concorrenti all’assegnazione del contributo per l’anno 2008.

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 11 N.ro caratteri 4.717
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge provvedimento
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	54 giorni; 3 sedute

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 40

**“Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 4 (Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali: esonero dal passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza elettromagnetica)”**

• **Sintesi della legge**

*La legge modifica il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4/2005, in tema di tutela dei portatori di sistemi elettronici vitali, estendendo l’obbligo a “tutti gli esercizi commerciali e non, pubblici e privati, in cui insistono varchi elettromagnetici” di dotare gli accessi di sistemi di rilevamento riservati ai soggetti sensibili all’esposizione a campi elettromagnetici (portatori di pace-maker, di altre protesi dotate di circuiti elettromagnetici, di donne in stato di gravidanza ecc...), alternativi alle apparecchiature a rilevanza elettromagnetica ed eliminando, così, la limitazione di tale obbligo ai soli “esercizi commerciali e banche”.*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Strutture pubbliche e private con zone fornite di varchi a rilevanza elettromagnetica.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

**Scadenze**

=====

**Adempimenti**

*Attivazione di sistemi di rilevamento alternativi a quelli con dispositivi di controllo a rilevanza elettromagnetica.*

**Soggetti**

*Responsabili zone di strutture pubbliche o private con varchi dotati di dispositivi a rilevanza elettromagnetica.*

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 593
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	34 giorni; 1 seduta



Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 41

**“Integrazione alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale)”**

• **Sintesi della legge**

*La legge integra l'articolo 11 della legge regionale n. 17/2007 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) con una norma che tiene conto del fenomeno delle “isole amministrative” (zone che sono estensione dell'agro di un Comune non confinanti con il suo territorio) e che, pertanto, prevede che nei procedimenti amministrativi in materia ambientale individuati dalla succitata legge regionale n. 17/2007, cui sono interessati i Comuni, compreso il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione, modifica, potenziamento ed esercizio degli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché alla costruzione delle relative opere infrastrutturali – nel caso tali interventi ricadano in un'isola amministrativa distante meno di mille metri dal confine amministrativo – il Comune interessato al procedimento autorizzativo è quello confinante. L'intervento del legislatore si basa sulla considerazione che ai fini del rilascio delle autorizzazioni in campo ambientale, l'interesse del Comune immediatamente a ridosso delle isole amministrative, in quanto amministrazione più vicina alla popolazione di cui tutelare salute e incolumità, è più rilevante di quello del Comune proprietario delle isole stesse.*

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni nel cui territorio ricadono isole amministrative interessate da interventi in campo ambientale.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Enti locali e decentramento
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 894
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	105 giorni; 1 seduta

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42

**“Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”.**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 12 articoli, autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 66, comma 4 della legge regionale n. 28/2001, per un periodo massimo fino al 30 aprile 2009 (art. 1). Individua ed autorizza solo le spese obbligatorie e inderogabili nei limiti di un dodicesimo dello stanziamento dei relativi capitoli di spesa (art. 2). Inoltre, contiene norme di rilievo finanziario:

a) iscrive nel bilancio 2009 la somma di euro 280 mila per l’effettuazione dei referendum consultivi per l’istituzione dei Comuni di Palese-Santo Spirito, Carbonara e Ceglie-Loseto (art. 6);

b) istituisce nel bilancio 2009 il capitolo di entrata “ Trasferimenti statali per gli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3704 del 17 settembre 2008” ed i connessi capitoli di spesa per la realizzazione degli interventi da parte del Consorzio di bonifica di Stornara e Tara, necessari per il ripristino della situazione ordinaria dopo gli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto (art. 7);

c) proroga gli effetti dell’articolo 51 della legge regionale n. 4/2003 in tema di missioni continuative e di personale degli organi di direzione politica, fino alla data di adozione dei provvedimenti da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale che disciplinano rispettivamente le modalità di collaborazione del personale agli organi interni del Consiglio regionale (gruppi consiliari, commissioni consiliari e Ufficio di presidenza) e alle segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale e degli assessori (art. 8);

d) proroga dal 1° gennaio 2009 al 1° maggio 2009 il termine per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, come determinato dall’articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 25/2007 (art. 10);

e) reca una norma in materia di contributi regionali per l’impiantistica sportiva (art. 11).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Consorzio di bonifica di Stornara e Tara (Taranto);

- Gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti e d’impianti di incenerimento senza recupero di energia;

- Soggetti interessati ad usufruire dei contributi regionali per l’impiantistica sportiva già loro formalmente assegnati che non hanno presentato la documentazione richiesta;

- Università degli studi di Foggia (art. 12).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

**Scadenze**

180 gg. dal 23 dic. '08 (data entrata in vigore della legge)

**Adempimenti**

Presentazione documentazione richiesta (art. 11).

**Soggetti**

Soggetti beneficiari dei contributi regionali per l’impiantistica sportiva per gli anni 2004, 2005 2006 e 2007 che intendono percepirli e che non hanno presentato la documentazione richiesta.

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 12 N.ro commi 18 N.ro caratteri 7.955
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	6 giorni; 1 seduta

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43

**“Regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”**

• **Sintesi della legge**

*La legge regionale, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 43 della legge n. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, istituisce l’IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive – “quale tributo proprio della Regione” con decorrenza dal 1° gennaio 2009<sup>1</sup>, la cui applicazione rimane disciplinata dal decreto legislativo n. 446/1997. Dispone che fino all’emanazione del regolamento-tipo regionale, conforme allo schema approvato a seguito dell’accordo concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell’IRAP, continuano secondo le forme e modalità previste dal d.lgs. n. 446/1997, compresa la facoltà da parte della Regione di stipulare convenzione con l’Agenzia delle entrate.*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Tributi
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.695
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	6 giorni; 1 seduta

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44

<sup>1</sup> Il termine è prorogato al 1° gennaio 2010 dall’art. 42, comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti).

**“Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 4 articoli, in applicazione di quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 2 e nel comma 1 dell’articolo 10 dello Statuto della Regione Puglia, si pone le finalità della protezione dell’ambiente del territorio regionale della Puglia e della tutela della salute dei cittadini, fissando i valori limite di emissione nell’atmosfera dei gas di scarico (PCDD e PCDF) prodotti dall’industria metallurgica nella produzione e trasformazione dei metalli ed in particolare dagli impianti dell’industria: a) primaria del ferro e dell’acciaio; b) secondaria del ferro e dell’acciaio; c) primaria e secondaria dei metalli non ferrosi (art. 1) e disponendo l’adeguamento per tutti gli impianti, sia di nuova realizzazione sia già in esercizio, ai valori limite fissati (art. 2). Prescrive gli obblighi nei confronti dei gestori di impianti già in esercizio, la procedura per ottenere le autorizzazioni per l’entrata in esercizio degli impianti di nuova realizzazione, prevedendo i connessi compiti di vigilanza e controllo, assegnati all’ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia), nonché la diffida e l’arresto dell’esercizio degli impianti che abbiano superato i valori limite fino alla rimozione delle cause che hanno determinato il superamento di quei valori (art. 3).

Il limite che la legge pone alle emissioni dei gas è da misurarsi in termini di TEQ – tossicità equivalente (grandezza tossicologica che esprime la concentrazione di una sostanza nociva in termini di quantità equivalente a un composto standard) riferita ai fattori riportati nell’All. 1, punto 4 del d.lgs. n. 133/2005 (art. 4).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Gestori di impianti già in esercizio dell’industria primaria del ferro e dell’acciaio, secondaria del ferro e dell’acciaio, primaria e secondaria dei metalli non ferrosi;
- Gestori di impianti di nuova realizzazione dell’industria primaria del ferro e dell’acciaio, secondaria del ferro e dell’acciaio, primaria e secondaria dei metalli non ferrosi;
- ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
60 gg. dal 23 dic. 2008 (data entrata in vigore legge);	Elaborazione piano per il campionamento continuo dei gas di scarico e presentazione dello stesso ad ARPA Puglia (art. 3, comma 1);	Gestori impianti, già in esercizio, fonte emissioni gas PCDD e PCDF
=====	idem c. s.	Soggetti che intendono ottenere le autorizzazioni per l’entrata in esercizio di impianti, fonte di emissioni di gas PCDD e PCDF;
=====	Verifiche a campione per valutazione effettiva attuazione dei piani di campionamento e loro efficacia per la relativa validazione degli stessi (art. 3, comma 1).	ARPA Puglia.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’amb., tutela dagli inquinamenti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 8 N.ro caratteri 4.956
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	23 giorni; 2 sedute

Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45

**“Norme in materia sanitaria”**

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 19 articoli, contiene disposizioni in gran parte di modifica o integrazione a norme legislative in materia sanitaria. In particolare, tra l'altro:

a) prevede la stabilizzazione del personale medico in servizio o che hanno prestato servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato (art. 1); b) dispone una deroga per le strutture sanitarie che fanno capo alla società CBH s.p.a. relativa alle scadenze per gli adempimenti previsti in tema di accreditamento (art. 2); c) estende l'esenzione dal ticket ai cittadini inoccupati, cioè a coloro che “non abbiano mai svolto un'attività di lavoro dipendente” (art. 6); e) modifica le “norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive” contenute nell'articolo 34 della legge regionale n. 10/2007, anche in relazione alle intervenute disposizioni legislative nazionali di cui al decreto legislativo n. 81/2008 (art. 10); f) istituisce la figura del coordinatore territoriale delle donazioni degli organi (art. 11); g) stabilisce l'incompatibilità della presenza nelle commissioni per l'accertamento della invalidità con cariche elettive politiche e con candidature per conseguirle (art. 13); h) prevede a totale carico del Servizio sanitario regionale l'assistenza sanitaria, specialistica e farmaceutica per i minori in attesa di adozione e per quelli in affido familiare, ricovero in comunità alloggio o case-famiglia (art. 16); i) contiene una norma in tema di stabilizzazione del personale dipendente dell'Associazione Italiana della Croce Rossa in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2005 (art. 19).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Strutture sanitarie pubbliche e private; Scuole pubbliche e private; Strutture penitenziarie; Strutture turistico-ricettive;
- Aziende sanitarie; IRCCS; ARPA; ARES;
- Minori sottoposti a tutela e in attesa di adozione;
- Personale laureato non medico in servizio presso le ASL della Regione con la qualifica di educatore professionale (art. 18);

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Almeno una volta all'anno;	Ispezione e controllo igienico-sanitario dei sistemi aeraulici e idrici e degli ambienti in generale, la cui periodicità deve risultare dalla redazione del documento di valutazione del rischio e le cui risultanze devono essere annotate sul registro delle manutenzioni (art. 10);	Strutture sanitarie; scuole e strutture penitenziarie;
Almeno una volta all'anno;	Pulizia e sanificazione degli impianti idrici e aeraulici all'apertura della stagione turistica, le cui risultanze devono essere annotate sul registro delle manutenzioni (art. 10);	Strutture turistico-ricettive;
31 gennaio 2009	Adozione del bilancio preventivo per l'esercizio 2009 (art. 14).	ASL; IRCCS; ARPA; ARES.

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 19 N.ro commi 34 N.ro caratteri 14.952
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	22 giorni; 2 sedute



### 3. ANALISI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE 2008

In questo paragrafo la produzione legislativa della Regione Puglia dell'anno 2008 viene analizzata nei suoi singoli aspetti con riguardo ad elementi quantitativi e qualitativi. Le leggi promulgate nell'anno di riferimento sono classificate secondo le seguenti variabili: macrosettore, materia, commissioni referenti, dimensioni, iniziativa, tempi dell'iter legislativo, tipologia normativa, tecnica redazionale, potestà legislativa.

Gli ambiti delle materie secondo cui sono classificate le leggi riproducono l'articolazione individuata dal decreto legislativo n. 112/1998, integrata da alcune voci introdotte dal novellato articolo 117 della Costituzione.


#### 3.1 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO IL MACROSETTORE E LA MATERIA

Nella tabella 1 le leggi prodotte nell'anno 2008 sono distribuite per macrosettore interessato dall'intervento legislativo. Il relativo grafico rappresenta i valori percentuali secondo cui i diversi ambiti ne sono stati interessati

Tabella 1 – Distribuzione delle leggi per macrosettore

Macrosettore	n. leggi
Ordinamento istituzionale	6
Sviluppo economico e attività produttive	6
Territorio, ambiente ed infrastrutture	14
Servizi alla persona e alla comunità	11
Finanza regionale	8
<b>Totale</b>	<b>45</b>

Distribuzione della produzione legislativa per macrosettore



La tabella 1 ed il grafico mostrano come le leggi prodotte nel 2008 interessano in prevalenza il macrosettore *Territorio ambiente e infrastrutture* con 14 leggi su 45, pari al 31%, seguito dal

macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità*, interessato da 11 leggi, pari al 25% e dal macrosettore *Finanza regionale* con 8 leggi (18%). I macrosettori interessati in misura minore sono quelli dell'*Ordinamento istituzionale* e dello *Sviluppo economico e attività produttive*, rispettivamente con 6 leggi, pari al 13% ciascuno.



La successiva tabella 2 riporta la suddivisione delle leggi a seconda della materia d'intervento all'interno di ciascun macrosettore.

**Tabella 2 – Distribuzione delle leggi per materia all'interno dei macrosettori**

<b>Materia</b>	<b>n. leggi</b>
<b>ORDINAMENTO ISTITUZIONALE</b>	<b>6</b>
<i>Personale e amministrazione</i>	<i>2</i>
<i>Enti locali e decentramento</i>	<i>2</i>
<i>Persone giuridiche private</i>	<i>2</i>
<b>SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>6</b>
<i>Professioni</i>	<i>1</i>
<i>Commercio, fiere e mercati</i>	<i>1</i>
<i>Turismo</i>	<i>1</i>
<i>Agricoltura e foreste</i>	<i>3</i>
<b>TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE</b>	<b>14</b>
<i>Territorio e urbanistica (incluso edilizia e demanio)</i>	<i>5</i>
<i>Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti</i>	<i>4</i>
<i>Risorse idriche e difesa del suolo</i>	<i>3</i>
<i>Trasporti</i>	<i>1</i>
<i>Protezione civile</i>	<i>1</i>
<b>SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>11</b>
<i>Tutela della salute</i>	<i>7</i>
<i>Servizi sociali</i>	<i>2</i>
<i>Istruzione scolastica e universitaria</i>	<i>1</i>
<i>Spettacolo</i>	<i>1</i>
<b>FINANZA REGIONALE</b>	<b>8</b>
<i>Bilancio</i>	<i>7</i>
<i>Tributi</i>	<i>1</i>
<b>totale</b>	<b>45</b>



**Distribuzione delle leggi per materia all'interno di ciascun macrosettore**



La tabella 2 ed il grafico mettono in evidenza la prevalenza delle leggi in materia di Tutela della salute e di Bilancio, rispettivamente 7 leggi, seguite dalle 5 leggi in materia di Territorio e urbanistica e dalle 4 leggi in materia di Protezione della natura e dell'ambiente.


### 3.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

La tabella 3 ed il grafico mostrano la distribuzione delle leggi 2008 sulla base dell'assegnazione dei relativi progetti di legge/disegni di legge alla commissione consiliare competente per materia che li ha esaminati in sede referente.

**Tabella 3 – Distribuzione delle leggi secondo la Commissione referente**

Commissione	n. leggi	
<b>I</b> Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi	10	22%
<b>II</b> Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia	2	5%
<b>III</b> Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali	8	18%
<b>IV</b> Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura	6	13%
<b>V</b> Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale	15	33%
<b>VI</b> Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione	2	5%
<b>VII</b> Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali	0	0
<b>IV e V</b> in seduta congiunta	1	2%
<b>II e VII</b> in seduta congiunta	1	2%
totale	45	100%

**Distribuzione delle leggi per Commissione referente**



Dalla tabella e dal grafico emerge che il maggior carico istruttorio è stato, per il 2008, quello della V Commissione, che ha licenziato con esito positivo 15 progetti di legge/disegni di legge, pari al 33% del totale delle leggi approvate. Segue la I Commissione con 10 leggi (22%), la III Commissione con 8 leggi (18%) e la IV Commissione con 6 leggi (13%). Quanto alle Commissioni in seduta congiunta: le Commissioni IV e V hanno esaminato il disegno di legge n. 32/2008 “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale” che ha dato origine alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31; alle Commissioni II e VII è stato assegnato il disegno di legge n. 06/2008 “Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”, che ha dato origine alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36.

### 3.3 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

La tabella 4 mostra le dimensioni fisiche dell’intera produzione legislativa dell’anno 2008 in termini di numero totale e medio di articoli, di commi e di caratteri, di cui si compongono le 45 leggi promulgate nell’anno di riferimento.

**Tabella 4 – Dimensioni della produzione legislativa in numero di articoli, commi e caratteri**

Numero totale articoli	483
Numero totale commi	1.293
Numero totale caratteri	574.996
Numero medio articoli	11
Numero medio commi	29
Numero medio caratteri	12.777

La successiva tabella 5, invece, riporta distintamente le dimensioni totali e medie della legislazione originata da iniziative della Giunta (41 leggi) e quelle della legislazione originata da iniziative del Consiglio (4 leggi) sempre in termini degli stessi elementi dimensionali (articoli, commi, caratteri).

**Tabella 5 – Dimensioni delle leggi a seconda del soggetto proponente**

GIUNTA REGIONALE			CONSIGLIO REGIONALE		
n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri	n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri
458	1.220	544.215	25	73	30.781
n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri	n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri
11	30	13.273	6	18	7.695

I valori medi contenuti nella tabella 5 mostrano che le leggi originate da iniziative della Giunta sono di gran lunga più estese (mediamente 11 articoli, 30 commi e 13.273 caratteri) di quelle originate da iniziative del Consiglio (mediamente 6 articoli, 18 commi e 7.695 caratteri.)


### 3.4 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 6 ed il grafico mostrano il numero delle leggi prodotte secondo il soggetto proponente ed il rispettivo apporto percentuale alla produzione legislativa dell'anno 2008.

**Tabella 6 – Produzione legislativa per soggetto proponente**

Iniziativa	Numero di leggi	%
Giunta regionale	41	91%
Consiglio regionale	4	9%
totale	45	100%

**Apporto percentuale della Giunta e del Consiglio alla legislazione 2008**



La tabella 6 ed il grafico evidenziano una prevalenza dell'apporto della Giunta alla produzione legislativa, pari al 91% contro una incidenza del Consiglio del solo 9%. La forbice è la più alta tra quelle osservate dall'inizio della legislatura).


### 3.5 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER MACROSETTORE SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 7 mostra la distribuzione delle leggi prodotte nel 2008 per macrosettoress secondo il soggetto titolare dell'iniziativa legislativa; il grafico rappresenta la rispettiva incidenza in valori percentuali dei due soggetti iniziatori nei 5 macrosettori d'intervento.

Tabella 7 – Produzione legislativa per macrosettoress sulla base del soggetto proponente

Macrosettoress	Soggetto proponente					
	Giunta		Consiglio		Totale	
	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%
Ordinamento istituzionale	5	83%	1	17%	6	13%
Sviluppo economico e attività produttive	4	67%	2	33%	6	13%
Territorio ambiente e infrastrutture	14	100%	0	0%	14	31%
Servizi alla persona e alla comunità	10	91%	1	9%	11	25%
Finanza regionale	8	100%	0	0%	8	18%
<b>totale</b>	<b>41</b>	<b>91%</b>	<b>4</b>	<b>9%</b>	<b>45</b>	<b>100 %</b>

Incidenza percentuale della Giunta e del Consiglio sulla legislazione per macrosettoress



Quanto all'incidenza rispettiva della Giunta e del Consiglio nei diversi macrosettori, quella della Giunta è in gran misura prevalente in tutti i macrosettori dell'intervento legislativo. Relativamente alla legislazione promossa dalla Giunta regionale, dalla tabella 7 e dal grafico che precede si evince la prevalenza delle leggi nell'ambito del macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture* (14 leggi), seguito dai macrosettori *Servizi alla persona e alla comunità* (10 leggi), *Finanza regionale* (8 leggi), *Ordinamento istituzionale* (5 leggi) e *Sviluppo economico e attività produttive* (4 leggi). Mentre l'iniziativa del Consiglio regionale, il cui apporto complessivo alla legislazione 2008 è pari solo al 9%, ha prodotto leggi nei macrosettori *Sviluppo economico e attività produttive* (2 leggi), *Ordinamento istituzionale* (1 legge) e *Servizi alla persona e alla comunità* (1 legge), a fronte della quale il massimo dell'apporto del Consiglio alla legislazione 2008 è nel macrosettore *Sviluppo economico e attività produttive*, dove raggiunge il 33%, seguito dai macrosettori *Servizi alla persona e alla comunità* e *Ordinamento istituzionale*, pari rispettivamente al 17% e 9%.


### 3.6 DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO

La tabella 8 contiene la distribuzione delle leggi per classi numeriche di giorni necessari per la loro approvazione, a decorrere dalla data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l'esame del provvedimento fino alla data dell'approvazione in Aula, a seconda del soggetto proponente.

**Tabella 8 – Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati alla approvazione in base del soggetto proponente**

Iniziativa \ Classi n. giorni	1 - 30	31 - 90	91 - 180	181 - 360	oltre 360	Tot.
Giunta regionale	23	8	7	3	0	41
Consiglio regionale	0	1	1	1	1	4
Totale	23	9	8	4	1	45

**Distribuzione delle leggi per classi numeriche di giorni necessari per l'approvazione per soggetto proponente**




La tabella 8 ed il grafico mostrano come le leggi originate da iniziative della Giunta hanno la loro maggiore concentrazione (23 leggi) nella classe numerica inferiore di giorni (da 1 a 30), concentrazione che decresce nelle classi numeriche superiore fino a non comparire affatto nella classe numerica più alta di giorni (oltre 360 giorni); mentre delle 4 leggi originate da iniziative del Consiglio, nessuna compare nella classe numerica inferiore di giorni, 3 leggi appartengono alle classi intermedie e 1 legge alla classe superiore (oltre 360 giorni).

Dalla successiva tabella 9 risulta che la durata totale dell'iter legislativo della produzione legislativa 2008 è pari a 3.184 giorni, per una durata media per legge di 71giorni (il dato relativo a ciascuna legge è riportato nella rispettiva "scheda sintetica"). Risulta, inoltre, che mediamente per la trattazione e l'approvazione di ciascuna legge originata da iniziativa della Giunta sono stati necessari 57 giorni, mentre per quelle originate da iniziative del Consiglio sono stati necessari ben 209 giorni. Per quanto riguarda il numero di sedute in Aula – complessivamente pari a 73 – a ciascuna legge originata da iniziativa del Consiglio sono state mediamente dedicate meno sedute (1,25) rispetto a quelle originate da iniziativa della Giunta (1,65).

**Tabella 9 – Durata iter di approvazione delle leggi in giorni<sup>1</sup> e sedute<sup>2</sup> a seconda del soggetto proponente**

GIUNTA REGIONALE		CONSIGLIO REGIONALE		TOTALE	
n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute
2.348	68	836	5	3.184	73
n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute
57	1,65	209	1,25	71	1,62

**Durata iter in numero medio di giorni per soggetto proponente**



<sup>1</sup> Il numero dei giorni è quello che intercorre tra la data della prima seduta della Commissione consiliare in cui è stato avviato l'esame del provvedimento e la data dell'approvazione in Aula.

<sup>2</sup> Il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all'approvazione della legge.

### 3.7 GLI EMENDAMENTI IN AULA

La tabella 10 mostra l'esito degli emendamenti presentati in Aula<sup>4</sup>, che sono stati pari a 506 ed hanno interessato i testi di 29 leggi sulle 45 approvate nell'anno 2008.

**Tabella 10 – Esito degli emendamenti presentati in Aula**

ESITO	EMENDAMENTI	
	numero	%
approvati	170	34%
respinti/ritirati	336	66%
totale	506	100%

Dalla tabella 10 si evince che degli emendamenti presentati, il 34% è stato approvato e il 66% respinto o ritirato.

Nella successiva tabella 11 l'esito degli emendamenti presentati è messo in relazione con il soggetto proponente (Giunta regionale, Consiglieri di maggioranza, Consiglieri di opposizione e Consiglieri di maggioranza e di opposizione insieme). E' evidenziato il tasso di successo di ciascun soggetto proponente, dato dal rapporto fra il numero degli emendamenti presentati ed il numero degli emendamenti approvati

**Tabella 11 – Esito degli emendamenti presentati in Aula sulla base del soggetto proponente**

PROPONENTI	presentati	approvati	tasso di successo
Giunta regionale	86	83	96%
Maggioranza	90	31	34%
Opposizione	288	37	13%
Maggioranza e Opposizione	42	19	45%

Dalla tabella 11 si rileva che la Giunta regionale nell'attività emendativa riporta un elevato valore di successo, pari al 96%, mentre la maggioranza raggiunge un successo pari al 34% maggiore di quello della opposizione (13%). Il tasso di successo nell'attività emendativa comune, promossa insieme dalla maggioranza e dalla opposizione, è pari al 45%.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda gli emendamenti presentati in sede di Commissione consiliare competente, pari a 344, i dati relativi ai soggetti proponenti e all'esito sono risultati di non facile reperibilità.




### 3.8 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TIPOLOGIA NORMATIVA

Nella tabella 12 e nella sua rappresentazione grafica la produzione legislativa è classificata per tipologia normativa.

**Tabella 12 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la tipologia normativa**

TIPOLOGIA NORMATIVA	NUMERO DI LEGGI	%
Leggi istituzionali	2	4%
Leggi di settore	24	54%
Leggi provvedimento	1	2%
Leggi di manutenzione normativa	12	27%
Leggi di bilancio	6	13%
totale	45	100%

**Distribuzione della produzione legislativa per tipologia normativa**



Risulta evidente la prevalenza delle leggi di settore (24), che costituiscono il 54% della produzione legislativa complessiva dell'anno 2008. Seguono le leggi di manutenzione (12) pari al 27% e quelle di bilancio (6) pari al 13%. Sono presenti anche 2 leggi istituzionali e 1 legge attribuita alla tipologia "legge provvedimento"<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si tratta della legge 19 dicembre 2008, n. 39 "Contributi per sostenere l'attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi"


### 3.9 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE

Nella tabella e nel grafico che seguono la produzione legislativa è classificata secondo la tecnica redazionale sia in valore assoluto che percentuale.

**Tabella 13 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica di redazione**

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO DI LEGGI	%
Testo nuovo	31	69%
Novella	12	27%
Tecnica mista	2	4%
totale	45	100%

**Distribuzione della produzione legislativa per tecnica di redazione**




Prevalgono in gran misura le 31 leggi con “testo nuovo”, pari al 69%; la tecnica della “novella” è presente in 12 leggi, pari al 27%; 2 leggi sono redatte secondo la “tecnica mista”, contenenti sia norme di modifica/abrogazione sia disposizioni nuove, senza la possibilità di individuare la prevalenza delle une sulle altre.

La successiva tabella 14, dove la produzione legislativa è messa in relazione con le variabili “materia” e “tecnica redazionale”, evidenzia che l’utilizzo del **testo nuovo** prevale nella materia *Tutela della salute* con 5 leggi su 31, seguita dal *Territorio e urbanistica*, dalla *Protezione della natura e dell’ambiente* e dal *Bilancio*, con 4 leggi per ciascuna materia.

Tabella 14 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica di redazione e la materia

Materia	Testo nuovo	Novella	Tecn. mista	Tot.
Personale e amministrazione	2	0	0	2
Enti locali e decentramento	1	1	0	2
Persone giuridiche private	2	0	0	2
Professioni	1	0	0	1
Commercio, fiere e mercati	0	1	0	1
Turismo	1	0	0	1
Agricoltura e foreste	3	0	0	3
Territorio e urbanistica	4	1	0	5
Protezione della natura, amb. e gestione rifiuti	4	0	0	4
Risorse idriche e difesa del suolo	0	3	0	3
Trasporti	1	0	0	1
Protezione civile	0	1	0	1
Tutela della salute	5	2	0	7
Servizi sociali	1	1	0	2
Istruzione scolastica	0	1	0	1
Spettacolo	1	0	0	1
Bilancio	4	1	2	7
Tributi	1	0	0	1
<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>45</b>

Distribuzione della produzione legislativa per materia sulla base della tecnica di redazione



### 3.10 LE MATERIE OGGETTO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA


Nella tabella 15 la produzione legislativa è classificata per materia e per potestà legislativa ex art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione. Con 26 leggi su 45 prevale l'esercizio della potestà concorrente, pari al 58%; 19 leggi sono state adottate sulla base della potestà residuale regionale, pari al 42%.

**Tabella 15 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa**

MATERIA	n. leggi POTESTÀ REGIONALE RESIDUALE	n. leggi POTESTÀ CONCORRENTE	totale
Personale e amministrazione	2	0	2
Enti locali e decentramento	2	0	2
Persone giuridiche private	2	0	2
Professioni	0	1	1
Commercio, fiere e mercati	1	0	1
Turismo	1	0	1
Agricoltura e foreste	3	0	3
Territorio e urbanistica	0	5	5
Protezione natura, ambiente gestione rifiuti	0	4	4
Risorse idriche e difesa del suolo	3	0	3
Trasporti	1	0	1
Protezione civile	0	1	1
Tutela della salute	0	7	7
Servizi sociali	2	0	2
Istruzione scolastica	1	0	1
Spettacolo	1	0	1
Bilancio	0	7	7
Tributi	0	1	1
<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>45</b>

Potestà legislativa	n. leggi	%
Potestà regionale residuale	19	42%
Potestà concorrente	26	58%
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

**Distribuzione percentuale della produzione legislativa per potestà legislativa esercitata**




### 3.11 I RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI CONTENUTI NELLE LEGGI REGIONALI 2008

Nelle 45 leggi approvate nel 2008, gli atti non legislativi cui il legislatore rinvia sono pari a **27**, contenuti in **15** leggi, e così distribuiti per soggetto destinatario dei rinvii:

- **24 rinvii ad atti della Giunta** (di cui 13 regolamenti);
- **1 rinvio ad atti del Consiglio** (Ufficio di Presidenza);
- **2 rinvio ad atto della Regione.**

Le 45 leggi approvate contengono, inoltre, numerosi rinvii a decreti del Presidente della Giunta regionale.

**Distribuzione dei rinvii ad atti non legislativi**



### 3.12 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA

#### INDIVIDUAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI INCISI DALLE LEGGI 2008

**LEGGE ABROGATA**

**LEGGE MODIFICATA**

#### Legge 19 febbraio 2008, n. 1

<a href="#">l.r. n. 40/2007</a>	<a href="#">l.r. n. 8/2004</a>	<a href="#">l.r. n. 24/2006</a>	<a href="#">l.r. n. 10/2007</a>	<a href="#">l.r. n. 11/2001</a>	<a href="#">l.r. n. 2/2007</a>
<a href="#">l.r. n. 13/2001</a>	<a href="#">l.r. n. 16/2005</a>	=====	=====	=====	=====

#### Legge 3 aprile 2008, n. 4

<a href="#">l.r. n. 28/2001</a>	<a href="#">l.r. n. 32/2006</a>	<a href="#">l.r. n. 40/2007</a>	=====	=====	=====
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------

#### Legge 7 maggio 2008, n. 5

<a href="#">l.r. n. 11/2003</a>	<a href="#">l.r. n. 22/2006</a>	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------

#### Legge 7 maggio 2008, n. 6

<a href="#">l.r. n. 22/2006</a>	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

#### Legge 21 maggio 2008, n. 7

<a href="#">l.r. n. 40/2007</a>	<a href="#">l.r. n. 1/2008</a>	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	--------------------------------	-------	-------	-------	-------

#### Legge 21 maggio 2008, n. 9

<a href="#">l.r. n. 18/1999</a>	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

#### Legge 21 maggio 2008, n. 10

<a href="#">l.r. n. 39/1995</a>	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

#### Legge 10 giugno 2008, n. 13

<a href="#">l.r. n. 23/1998</a>	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

#### Legge 2 luglio 2008, n. 18

<a href="#">l.r. n. 25/2007</a>	<a href="#">l.r. n. 10/2004</a>	<a href="#">l.r. n. 1313/2001</a>	<a href="#">l.r. n. 28/1999</a>	=====	=====
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------	-------

#### Legge 2 luglio 2008, n. 19

<a href="#">l.r. n. 3/1983</a>	<a href="#">l.r. n. 8/2006</a>	<a href="#">l.r. n. 22/2006</a>	<a href="#">l.r. n. 32/2001</a>	<a href="#">l.r. n. 18/1999</a>	<a href="#">l.r. n. 26/2006</a>
<a href="#">l.r. n. 40/2007</a>	<a href="#">l.r. n. 1/2008</a>	=====	=====	=====	=====

**Legge 19 settembre 2008, 23**

<a href="#">l.r. n. 25/2006</a>	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Legge 2 ottobre 2008, 24**

<a href="#">l.r. n. 17/2006</a>	<a href="#">l.r. n. 29/1994</a>	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------

**Legge 9 ottobre 2008, n. 26**

<a href="#">l.r. n. 18/2007</a>	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Legge 21 ottobre 2008, n. 27**

<a href="#">l.r. n. 28/1999</a>	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Legge 21 ottobre 2008, n. 28**

<a href="#">l.r. n. 18/1999</a>	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Legge 21 ottobre 2008, n. 31**

<a href="#">l.r. n. 11/2001</a>	<a href="#">l.r. n. 25/2007</a>	<a href="#">l.r. n. 1/2008</a>	=====	=====	=====
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------	-------	-------

**Legge 13 novembre 2008, n. 32**

<a href="#">l.r. n. 24/1981</a>	<a href="#">l.r. n. 28/2001</a>	<a href="#">l.r. n. 18/2008</a>	=====	=====	=====
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------

**Legge 19 dicembre 2008, n. 36**

<a href="#">l.r. n. 22/2000</a>	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Legge 19 dicembre 2008, n. 40**

<a href="#">l.r. n. 4/2005</a>	=====	=====	=====	=====	=====
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Legge 19 dicembre 2008, n. 41**

<a href="#">l.r. n. 17/2007</a>	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Legge 19 dicembre 2008, n. 42**

<a href="#">l.r. n. 25/2007</a>	<a href="#">l.r. n. 27/1995</a>	=====	=====	=====	=====
---------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------

**Legge 23 dicembre 2008, n. 45**

<a href="#">l.r. n. 8/2004</a>	<a href="#">l.r. n. 26/2006</a>	<a href="#">l.r. n. 10/2007</a>	<a href="#">l.r. n. 25/2007</a>	<a href="#">l.r. n. 1/2008</a>	<a href="#">l.r. n. 38/1994</a>
<a href="#">l.r. n. 39/2006</a>	=====	=====	=====	=====	=====

### 3.13 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER ANNO (1972 – 2008)

Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Leggi	17	28	46	55	32	40	55	77	79	65	38	25


Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Leggi	59	64	40	38	28	20	36	16	18	33	38	40

Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Leggi	31	24	32	36	28	37	28	30	25	20	40	41

Anno	2008	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===
Leggi	45	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===

**Totale 1404**

**Andamento della produzione legislativa dal 1972 al 2008**





PARTE TERZA

**LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE NELL'ANNO 2008**



## **1. I REGOLAMENTI EMANATI DALLA REGIONE PUGLIA NELL'ANNO 2008**

*L'art. 44 dello Statuto della regione Puglia attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare. Nel corso del 2008 la Giunta regionale ha emanato 28 Regolamenti regionali riportati, completi degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al paragrafo 1.1.*

*Al paragrafo 1.2 si riportano le schede relative ad ogni singolo regolamento regionale emanato nell'anno. Ogni scheda contiene tutti gli elementi identificativi del regolamento.*

### **1.1 ELENCO REGOLAMENTI EMANATI**

Regolamento regionale 28 gennaio 2008, n.1

**Regolamento di attuazione della Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 “Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona” e della Legge regionale 15 maggio 2005, n.13 “Modifiche alla Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona)”**

(Bur Puglia n. 16 suppl. del 29 gennaio 2008)

Regolamento regionale 6 marzo 2008, n. 2

**“Disciplina dei compiti e definizione dell’assetto organizzativo dei DIMIT (Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale)”**

(Bur Puglia n. 40 suppl. del 12 marzo 2008)

Regolamento regionale 8 aprile 2008, n.3

**“Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello sportello unico regionale per le attività estrattive”**

(Bur Puglia n. 61 suppl. del 16 aprile 2008)

Regolamento regionale 22 aprile 2008, n. 4

**“Procedure per l’erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell’occupazione”**

(Bur Puglia n. 67 del 29 aprile 2008)

Regolamento regionale 15 maggio 2008, n. 5

**“Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale alimentarista ai sensi dell’art.4 della legge regionale n. 22 del 20.07.07 e s.m.i.”**

(Bur Puglia n. 78 del 19 maggio 2008)

Regolamento regionale 21 maggio 2008, n. 6

**“Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA)”**

(Bur Puglia n. 84 del 28 maggio 2008)

Regolamento regionale 10 giugno 2008, n. 7

**“Agenzia regionale per la Protezione Ambientale”**

(Bur Puglia n. 94 del 16 giugno 2008)

Regolamento regionale 10 giugno 2008, n. 7  
**“Agenzia regionale per la Protezione Ambientale”**  
(Bur Puglia n. 94 del 16 giugno 2008)

Regolamento regionale 20 giugno 2008, n. 8  
**Modifica al Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 3 ‘Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di Valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle Strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali’**  
(Bur Puglia n. 102 del 27 giugno 2008)

Regolamento regionale 26 giugno 2008, n.9  
**“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”**  
(Bur Puglia n. 103 del 30 giugno 2008)

Regolamento regionale 26 giugno 2008, n.10  
**“Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio – assistenziali”**  
(Bur Puglia n. 103 del 30 giugno 2008)

Regolamento regionale 8 luglio 2008, n.11  
**“Modifiche ed integrazioni all’art. 8 del R.R. 27 novembre 2002, n. 7 in attuazione della l.r. 9 agosto 2006, n.26”**  
(Bur Puglia n. 111 del 14 luglio 2008)

Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12  
**“Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”**  
(Bur Puglia n. 116 del 21 luglio 2008)

Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 13  
**“Disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliere universitarie della Regione Puglia ai sensi del D.Lgs. n. 517/99”**  
(Bur Puglia n. 120 del 25 luglio 2008)

Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 14  
**“Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona” e della legge regionale 15 maggio 2006, n.13 “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2004, n.15” – Parziale rettifica art. 20.**  
(Bur Puglia n. 120 del 25 luglio 2008)

Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15  
**“Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche e integrazioni”**  
(Bur Puglia n. 120 del 25 luglio 2008)

Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 16  
**“Regolamento concernente la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei sindaci, della rappresentanza della conferenza e del comitato dei sindaci del distretto”**  
(Bur Puglia n. 120 del 25 luglio 2008)

Regolamento regionale 29 luglio 2008, n. 17

**“Regolamento di attuazione dell’art.18 comma 8 ter, della legge regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i. – Fondo per il risanamento finanziario dei Consorzi delle Aree di Sviluppo industriale”**

(Bur Puglia n. 124 del 1 agosto 2008)

Regolamento regionale 29 luglio 2008, n. 18

**“Regolamento per la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo industriale: art. 18, commi 6 e 7, della legge regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m.i.”**

(Bur Puglia n. 124 del 1 agosto 2008)

Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19

**“Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4”**

(Bur Puglia n. 127 suppl. del 14 agosto 2008)

Regolamento regionale 14 ottobre 2008, n.20

**“Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione”**

(Bur Puglia n. 163 del 17 ottobre 2008)

Regolamento regionale 11 novembre 2008, n.21

**“Regolamento per la predisposizione e l’attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi ai sensi della L.R. n. 7 del 21 marzo 2007 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53, per la concessione ai Comuni ed agli Ambiti territoriali di contributi regionali”**

(Bur Puglia n. 177 del 17 novembre 2008)

Regolamento regionale 11 novembre 2008, n.22

**“Regolamento dell’Albo on line dei fornitori della Regione Puglia”**

(Bur Puglia n. 177 del 17 novembre 2008)

Regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23

**“Composizione e Funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore”**

(Bur Puglia n. 177 del 17 novembre 2008)

Regolamento regionale 21 novembre 2008, n. 24

**“Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”**

(Bur Puglia n 182 del 25 novembre 2008)

Regolamento regionale 21 novembre 2008, n. 25

**“Regolamento per la concessione di Aiuti agli investimenti e allo strat up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati”**

(Bur Puglia n 182 del 25 novembre 2008)

Regolamento regionale 21 novembre 2008, n.26

**“Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l’impiego di fonti di energia rinnovabile in esecuzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008”**

(Bur Puglia n 182 del 25 novembre 2008)

Regolamento regionale 1 dicembre 2008, n. 27

**Modifiche al “Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi sanitari e socio-assistenziali”**

(Bur Puglia n. 189 del 5 dicembre 2008)

Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28

**Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.**

(Bur Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008)

## 2. ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE 2008

Regolamento Regionale 28 gennaio 2008, n.1

**Regolamento di attuazione della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 “Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona” e della Legge regionale 15 maggio 2005, n.13 “Modifiche alla Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona)”.**

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 31 Numero commi 110 N.ro caratteri 45.870
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 15/04, art. 2 comma 3)

Regolamento Regionale 6 marzo 2008, n. 2

**“Disciplina dei compiti e definizione dell’assetto organizzativo dei DIMIT (Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale)”.**

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 9 Numero commi 27 N.ro caratteri 8.265
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 24/06, art.3, comma 2 e art. 7, comma 1)

Regolamento Regionale 8 aprile 2008, n. 3

**“Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello sportello unico regionale per le attività estrattive”.**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Miniere e risorse geotermiche
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 15 Numero commi 71 N.ro caratteri 18.526
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 21/2004, art. 4, comma 1)

Regolamento Regionale 22 aprile 2008, n. 4

**“Procedure per l'erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione”.**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 10 N.ro commi 23 N.ro caratteri 10.168
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 4, comma 1)

Regolamento Regionale 15 maggio 2008, n. 5

**“Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale alimentarista ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 20.07.07 e s.m.i.”.**

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Alimentazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 8 N.ro commi 23 N.ro caratteri 5.178
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 22/2007, art. 4, comma 2)

Regolamento Regionale 21 maggio 2008, n. 6

**“Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)”.**

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinam.
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 117
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Previsto dal d.lgs. n. 351/1999, art. 8, comma 1

Regolamento regionale 10 giugno 2008, n. 7

**“Agenzia regionale per la Protezione Ambientale”**

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinam.
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 45 N.ro commi 211 N.ro caratteri 73.155
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 6/1999, art. 10, commi 1 e 2)



Regolamento Regionale 20 giugno 2008, n. 8

**Modifica al Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 3 “Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di Valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle Strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali”.**

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 4 N.ro caratteri 706
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 7/1997, art. 21, comma 7)

Regolamento Regionale 26 giugno 2008, n. 9

**“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”.**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 54 N.ro commi 227 N.ro caratteri 78.972
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)

Regolamento Regionale 26 giugno 2008, n.10

**“Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio – assistenziali”.**

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 16 N.ro commi 55 N.ro caratteri 20.698
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)

Regolamento Regionale 8 luglio 2008, n.11

**“Modifiche ed integrazioni all’art. 8 del R.R. 27 novembre 2002, n. 7 in attuazione della l.r. 9 agosto 2006, n. 26”.**

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 10 N.ro commi 25 N.ro caratteri 6.668
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 26/2006, art. 32, comma 1-ter)

Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12

**“Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Ricerca, trasporto e produzione di energia
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6 Numero commi 45 N.ro caratteri 17.570
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Previsto dal d.lgs. n. 387/2003, art. 12, comma 4

Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 13

**“Disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliere universitarie della Regione Puglia ai sensi del D.Lgs. n. 517/99”**

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 N.ro commi 30 N.ro caratteri 10.721
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 36/1994, art. 4, comma 1)

Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 14

**“Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona” e della legge regionale 15 maggio 2006, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2004, n.15” – Parziale rettifica art. 20.**

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 852
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 15/2004, art. 43, comma 1)

Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15

**“Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche e integrazioni”.**

MACROSETTORE:	Territorio ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinam.
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 7 Numero commi 42 N.ro caratteri 19.401
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Previsto dal DPR n. 357/1997, art. 4, comma 2

Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 16

**“Regolamento concernente la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei sindaci, della rappresentanza della conferenza e del comitato dei sindaci del distretto”**

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Enti locali e decentramento
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 19 Numero commi 78 N.ro caratteri 14.096
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 25/2006, art. 4, comma 1)

Regolamento regionale 29 luglio 2008, n. 17

**“Regolamento di attuazione dell’art. 18 comma 8 ter, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i. – Fondo per il risanamento finanziario dei Consorzi delle Aree di Sviluppo industriale”**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6 N.ro commi 11 N.ro caratteri 2.273
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 2/2007, art. 18, co 8-ter)

Regolamento regionale 29 luglio 2008, n. 18

**“Regolamento per la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo industriale: art. 18, commi 6 e 7, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 e s.m.i.”**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 5 N.ro commi 18 N.ro caratteri 6.739
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 2/2007, art. 18, comma 7)

Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19

**“Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4”**

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 23 N.ro commi 94 N.ro caratteri 35.994
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 19/2006, art. 64, comma 1)

Regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 20

**“Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione”.**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 17 N.ro commi 56 N.ro caratteri 19.471
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 4, comma 1)

Regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 21

**“Regolamento per la predisposizione e l’attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi ai sensi della L.R. n. 7 del 21 marzo 2007 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53, per la concessione ai Comuni ed agli Ambiti territoriali di contributi regionali”.**

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6 – secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 30 Numero commi 42 N.ro caratteri 34.795
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 7/2007, art. 4, comma 3)

Regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 22

**“Regolamento dell’Albo on line dei fornitori della Regione Puglia”.**

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 N.ro commi 11 N.ro caratteri 9.448
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
Tipologia del regolamento:	Di attuazione (L. R. n. 22/1977, art. 23, commi 1 e 2)

Regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23

**“Composizione e Funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore”**

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della Regione (a rilevanza statutaria)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 N.ro commi 26 N.ro caratteri 13.246
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 19/2006, art. 30, comma 5)

Regolamento regionale 21 novembre 2008, n. 24

**Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI.**

	Sviluppo economico e attività produttive Sostegno all'innovazione per i settori produttivi Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto Numero articoli 8 Numero commi 24 N.ro caratteri 8.791 Testo nuovo Di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)
--	---

Regolamento regionale 21 novembre 2008, n.25

**Regolamento per la concessione di Aiuti agli investimenti e allo strat up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati.**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 16 N.ro commi 61 N.ro caratteri 21.269
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)

Regolamento regionale 21 novembre 2008, n.26

**Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l'impiego di fonti di energia rinnovabile in esecuzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.**

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 21 Numero commi 61 N.ro caratteri 22.504
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)

Regolamento regionale 1 dicembre 2008, n. 27

**Modifiche al "Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi sanitari e socio-assistenziali".**

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 7 N.ro commi 7 N.ro caratteri 8.484
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)

Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28


**“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”**

MACROSETTORE:	Territorio ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinam.
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 7 Numero commi 42 N.ro caratteri 22.490
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	Previsto dal DPR n. 357/1997, art. 4, comma 2

## 2.1 DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Tabella 1 – Distribuzione dei regolamenti per macrosettore e per materia

<b>Ordinamento istituzionale</b>	<b>4</b>
Organi della regione (a rilevanza statutaria)	1
Personale e amministrazione	2
Enti locali	1
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>	<b>10</b>
Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	8
Ricerca, trasporto e produzione di energia	1
Miniere e risorse geotermiche	1
<b>Territorio, ambiente e infrastrutture</b>	<b>4</b>
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti	4
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	<b>10</b>
Tutela della salute	3
Servizi sociali	6
Formazione professionale	1
totale	<b>28</b>



<span style="color: purple;">■</span> Organi della regione	<span style="color: lightblue;">■</span> Personale e amministrazione
<span style="color: grey;">■</span> Enti locali	<span style="color: red;">■</span> Sostegno attività produttive
<span style="color: orange;">■</span> Ricerca, trasporto e prod. energia	<span style="color: yellow;">■</span> Miniere e risorse geotermiche
<span style="color: green;">■</span> Protezione natura e ambiente	<span style="color: lightblue;">■</span> Tutela della salute
<span style="color: cyan;">■</span> Servizi sociali	<span style="color: teal;">■</span> Formaz. Profess.

La tabella 1 ed il grafico mostrano come gli ambiti interessati dalla produzione regolamentare dell'anno 2008 riguardano in netta prevalenza i macrosettori *Sviluppo economico e attività produttive* e *Servizi alla persona e alla comunità*, rispettivamente con 10 regolamenti. Seguono il macrosettore *Ordinamento istituzionale* ed il macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture*, con 4 regolamenti ciascuno.

Quanto alle materie, dalla stessa tabella 1 e dalla sua rappresentazione grafica si rileva che l'intervento regolamentare è prevalente in materia di sostegno alle attività produttive, con 8 regolamenti, cui seguono i 6 regolamenti in materia di servizi sociali. Si segnala, inoltre, che i 4 regolamenti dell'area *Territorio, ambiente e infrastrutture* sono tutti in materia di protezione della natura e dell'ambiente e tutela dall'inquinamenti.

## 2.2 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

La tabella mostra il numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri di cui si compongono i **28** regolamenti emanati nell'anno 2008.

**Tabella 2 – Dimensioni della produzione regolamentare in numero di articoli, commi e caratteri**

Numero totale articoli	404
Numero totale commi	1.426
Numero totale caratteri	536.867
Numero medio articoli	14
Numero medio commi	51
Numero medio caratteri	19.173

Per le loro **notevoli dimensioni**, si segnalano:

- il Regolamento n. 7/2008 “Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale” (45 articoli, 211 commi, 73.155 caratteri), che definisce l'organizzazione interna dell'ARPA, i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi e organismi, in attuazione della legge regionale n. 6/1999, istitutiva dell'ARPA;
- il Regolamento n. 9/2008 “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione” (54 articoli, 227 commi, 78.972 caratteri), che disciplina il regime di aiuti regionali a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune, in attuazione della legge regionale n. 10/2004 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto).



### 2.3 DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI DI POTESTÀ PROPRIA REGIONALE PER TIPOLOGIA


Dalla rilevazione dei dati relativi alla potestà regolamentare emerge che nel 2008 nessun regolamento della Regione Puglia è stato emanato su delega dello Stato (art. 117 sesto comma, primo periodo, Cost.).

Tutti i 28 regolamenti, riguardando materie di legislazione “concorrente” o “residuale”, sono stati emanati sulla base della potestà propria regionale (art. 117, sesto comma, secondo periodo, Cost.).

Operando una ulteriore classificazione sulla base della fonte legislativa che li hanno previsti, nella tabella seguente i regolamenti sono suddivisi tra regolamenti attuativi di leggi regionali e regolamenti previsti da atti/leggi statali.

Tipologia regolamento	N.ro di regolamenti	%
Attuativi di leggi regionali	24	86%
Previsti da atti statali	4	14%
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

**Regolamenti 2008 per tipologia**



Il grafico mostra il valore percentuale dei regolamenti 2008 per tipologia, come innanzi definita: nella misura del 86% (24) prevalgono i regolamenti di attuazione di disposizioni legislative regionali, mentre i regolamenti previsti da norme statali rappresentano il 14% (4) della produzione regolamentare.

## 2.4 LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER ANNO (1972/2008)

Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Regolam.	1	0	5	3	3	1	3	6	1	1	2	3


Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Regolam.	2	1	0	4	4	9	3	0	0	1	1	2

Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Regolam.	2	2	0	6	6	11	10	17	14	27	21	28

Anno	2008	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
Regolam.	28	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====

**Totale 228**

**Andamento della produzione regolamentare dal 1972 al 2008**



PARTE QUARTA

**IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**



*In questa parte vengono analizzati i dati relativi al contenzioso costituzionale riguardante leggi della Regione Puglia.*

*In particolare nel paragrafo 1 vengono analizzati i dati relativi alle impugnative da parte del Governo di leggi approvate nel 2008; nel paragrafo 2 si da conto dei ricorsi promossi dalla Regione Puglia avverso leggi statali; nel paragrafo 3 si analizza al giurisprudenza della Corte con riferimento alla legislazione pugliese emessa nel 2008.*


## 1. IMPUGNATIVE DA PARTE DEL GOVERNO DI LEGGI APPROVATE NEL 2008

E' noto che il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, stabilendo che *“il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione”*.

Il 2008, a fronte di **45** leggi approvate dalla Regione Puglia, ha visto l'impugnativa da parte del Governo di **7** leggi che vengono esplicitate nella tabella riassuntiva che segue.

Delibera C.d.M. del	Legge regionale	Settore
04-07-2008	07-05-2008, n. 6	Politiche infrastrutturali
01-08-2008	10-06-2008, n. 14	Politiche infrastrutturali
01-08-2008	02-07-2008, n. 19	Politiche socio sanitarie e culturali
28-11-2008	09-10-2008, n. 25	Politiche infrastrutturali
18-12-2008	21-10-2008, n. 31	Politiche infrastrutturali
06-02-2009	19-12-2008, n. 37	Politiche infrastrutturali
20-02-2009	23-12-2008, n. 45	Politiche socio sanitarie e culturali

**Leggi regionali 2008 impuginate**



Il grafico mette in evidenza le leggi regionali approvate nel 2008 e quelle impuginate dal Governo.



## 1.1. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IMPUGNAZIONE

### **Delibera C.d.M. del: 04-07-2008 / Impugnativa**

**Estremi:** legge n.6 del 07-05-2008 Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

**Bur:** n. 76 del 14-05-2008

**Settore:** Politiche infrastrutturali

**Motivi dell'impugnativa:** La legge della Regione Puglia n. 6 del 07/05/2007, recante disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", la materia di incidenti rilevanti rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 334/1999, che dettano standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che in materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con la direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. N. 334/1999 su richiamato, contenente principi che non possono essere derogati dalla Regione. Sulla base di tali premesse è censurabile l'art. 2 comma 1 che attribuisce alla Regione l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, che la normativa statale citata riconosce, invece, in capo allo Stato. In particolare ciò risulta evidente nell'art. 2, comma 2, lettere c) e d), e comma 3, lettera i). Tale disposizione, attribuendo alla Regione il compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante, nonché di provvedere all'individuazione e alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, contrastano con l'art. 16, lettere b) e c) del d.lgs. 334/1999 che, invece attribuisce tali funzioni allo Stato. Si tratta, infatti, di misure volte ad assicurare livelli minimi ed uniformi di salvaguardia delle popolazioni e dell'ambiente di competenza esclusiva statale, ex art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Pertanto, la norma in oggetto eccede dalla competenza regionale e viola la potestà esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". Analoghe considerazioni valgono per l'art. 2, comma 3, lettere h) e j), che attribuiscono alla Regione le funzioni di provvedere all'individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata di nuovi stabilimenti, laddove l'art. 14, comma 1 riconosce tali poteri in capo allo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Tale disposizione, eccedendo dalla competenza regionale, contrasta, dunque, con la su richiamata disposizione costituzionale. A fronte delle ragioni su evidenziate, la legge in esame deve essere impugnata davanti alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost.

**Delibera C.d.M. del: 01-08-2008 / Impugnativa**

**Estremi:** legge n.14 del 10-06-2008 Misura a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio

**Bur:** n. 93 del 13-06-2008

**Settore:** Politiche infrastrutturali

**Motivi dell'impugnativa:** La legge regionale n. 14 del 10/06/2008 della Regione Puglia, che detta misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale. Si premette che la Corte costituzionale (sent. 303/2003) ha ritenuto che l'assenza dei "lavori pubblici" tra le materie elencate nell'art. 117 Cost. non determina l'automatica attrazione nella potestà legislativa residuale regionale, "al contrario si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato o a potestà legislative concorrenti". Pertanto, il d.lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, ha individuato all'art. 4, comma 3, quegli aspetti della disciplina dei contratti pubblici che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, in particolare : qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, secretati e che esigono particolari misure di sicurezza. Tali materie vanno ricondotte alla nozione di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile", attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2 Cost. e , come tali, comportano una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 ha ribadito che la regolamentazione delle procedure di appalto è di competenza esclusiva dello Stato e che gli interventi relativi alla modalità di esecuzione dei contratti, in quanto conservano prevalente natura privatistica, rientrano nell'ambito dell'ordinamento civile e, quindi, sono anch'essi di competenza esclusiva dello Stato. La Corte con la citata sentenza ha ricondotto la disciplina degli appalti nell'orbita degli interventi normativi volti a garantire la concorrenza tra le imprese, analogamente a tutta la disciplina che riguarda i meccanismi di aggiudicazione e di qualificazione delle imprese. La legge regionale nel disciplinare la materia del codice dei contratti, con riferimento alla qualificazione e alle gare (selezione dei concorrenti, procedure, criteri di aggiudicazione), alla esecuzione dei contratti (compresi subappalto, direzione dei lavori, contabilità e collaudo), nonché in materia di contenzioso, si pone quindi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo il quale le regioni non possono prevedere una disciplina diversa nelle suddette materie. Infatti, come detto, le procedure di affidamento vanno ricondotte alla nozione di tutela della concorrenza, mentre i rapporti connessi alla esecuzione del contratto alla nozione di ordinamento civile, materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione. Pertanto sono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 le seguenti norme della legge in esame: 1) l'articolo 5, comma 2, nonché gli articoli 6 (con particolare riferimento al termine di 45 giorni contenuto nel comma 2) e 7, prevedendo tempi e modalità diversi, in materia di procedure concorsuali di idee e di progettazione, da quelli statali, sono in contrasto con l'articolo 4, comma 3, e con gli articoli 99 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il fatto di prevedere un "importo stimato inferiore al limite posto dalla legislazione statale" non comporta alcuna differenza in quanto anche per gli appalti sotto soglia è stata riconosciuta, (citata sentenza della Corte



Costituzionale), valida la disciplina statale e, pertanto, le regioni non possono prevedere una disciplina diversa. Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 16, che demanda ad apposito regolamento le modalità attuative della legge. Anch'esso viola l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto la regione non può prevedere una disciplina diversa dal codice, mantenendo lo Stato il potere regolamentare per dettare la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti non solo delle amministrazioni centrali ma anche delle regioni. 2) l'articolo 8, nel prevedere "Concorsi di progettazione banditi da privati", rientra in una materia prettamente privatistica che fa parte, quindi, dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. L) della cost. Per tali ragioni si ritiene che la legge vada impugnata ai sensi dell'art. 127 della costituzione.

### **Delibera C.d.M. del: 01-08-2008 / Impugnativa**

**Regione:** Puglia

**Estremi:** legge n.19 del 02-07-2008 Disposizioni regionali urgenti.

**Bur:** n. 107 del 07-07-2008

**Settore:** Politiche socio sanitarie e culturali

**Motivi dell'impugnativa:** La legge della Regione Puglia in esame, recante: "Disposizioni regionali urgenti" presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale: 1) L'art. 8, che impone l'obbligo alle aziende produttive, ai grossisti e ai farmacisti di non modificare la quota di rispettiva spettanza sul prezzo dei farmaci di fascia a) (ovvero i farmaci essenziali o per malattie croniche), prevedendo inoltre che la violazione di tale obbligo comporti l'applicazione degli artt. 171 e 172 del R.D. n. 1265 del 1934 che stabiliscono sanzioni penali e amministrative per il "farmacista che riceve per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali a danno di altri prodotti o specialità", eccede dalla competenza legislativa concorrente attribuita alla Regione in materia di "tutela della salute" dall'art. 117, terzo comma, Cost., e dalla competenza legislativa residuale da essa riconosciuta in materia di "commercio" dall'art. 117, quarto comma, Cost., e incide nelle materie riguardanti l' "ordinamento civile e penale" e la "tutela della concorrenza" riservate alla competenza legislativa statale dall'art. 117, lett. l) ed e), Cost. Infatti l'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996 (recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), che prevede in favore dei produttori, grossisti e farmacisti le quote di spettanza sul prezzo di vendita dei farmaci di fascia a), non contiene alcun divieto di modificare tali quote. Inoltre dalla disciplina della commercializzazione dei farmaci di fascia a) (i medicinali di cui alla lett. a) dell'art. 8, comma 10, della l. n. 537 del 1993) emerge che l'immodificabilità delle quote di spettanza sul prezzo dei farmaci non soddisfa l'interesse della tutela della salute pubblica ed anzi che la modificabilità non contrasta con i divieti degli artt. 171 e 172 del R.D. n. 1265 del 1934. Infatti, la fornitura dei farmaci di fascia a), ovvero i "farmaci essenziali e per malattie croniche", che sono a carico del Servizio sanitario nazionale, avviene esclusivamente su presentazione da parte dell'assistito di ricetta del medico curante (cfr. art. 28 l. n. 833 del 1978, art. 3 d.P.R. n. 371 del 1978, artt. 87 e 88 del d. lgs. n. 219 del 2006). Il farmacista non ha quindi il potere di discostarsi dalle prescrizioni della ricetta medica e non può quindi trovarsi in situazione di conflitto di interessi qualora dalla vendita di alcuni medicinali riceva una maggiore quota in conseguenza della riduzione di quella del produttore o del grossista. L'immodificabilità della quota di spettanza sul prezzo dei farmaci di fascia a), non prevista dalla legge ordinaria, non soddisfa dunque ragioni di tutela della salute e non rientra pertanto nell'ambito della

legislazione concorrente della Regione. L'art. 8 incide invece sull'autonomia contrattuale dei privati e quindi nelle materie riguardanti "l'ordinamento civile" e la "tutela della concorrenza" riservate alla competenza legislativa statale dell'art. 117 lett. l) ed e) Cost. Incide, infatti, sull'autonomia contrattuale delle parti nella determinazione di accordi sulla distribuzione di farmaci introducendo un principio di immodificabilità contrario alla libera determinazione del contenuto dei contratti sancito dall'art. 1322 c.c. al quale è riconosciuta dignità costituzionale dagli art. 2 e 41 Cost. Determina inoltre un'ingiustificata distorsione della concorrenza tra gli operatori pugliesi, i cui accordi incorrerebbero nei divieti imposti dalla legge regionale, e quelli delle altre regioni, le cui intese sono consentite in base alla legge nazionale. Senza contare che si verificherebbe un'irragionevole disparità di trattamento a danno delle imprese pugliesi e contrasto con i principi di libera iniziativa economica delle imprese operanti nella "filiera" della produzione e distribuzione dei farmaci. Infine l'art. 8, individuando sanzioni (quelle degli artt. 170 e 172 del R.D. n. 1265/1934) che non sono previste per la modifica delle quote di spettanza, fornisce un'interpretazione errata (non spettando alla Regione dare interpretazioni autentiche di leggi ordinarie) e incostituzionale della legge statale e configura una nuova fattispecie di illecito penale incidendo sulla competenza esclusiva riservata allo Stato in materia di "ordinamento penale" dall'art. 117, secondo comma, lett. l). 2) L'art. 14 della legge regionale in esame, secondo il quale nei comuni della Puglia con popolazione fino a 12.500 abitanti il numero delle autorizzazioni per l'istituzione di farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.500 abitanti, eccede dalle competenze legislative attribuite alla Regione dall'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute. Infatti, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sent. nn. 87 del 2006 e 61 del 1968), la "materia" della organizzazione del servizio farmaceutico va ricondotta al titolo di competenza concorrente della tutela della salute, nel cui ambito le regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. Tra tali principi fondamentali è senz'altro da ricomprendersi il criterio fissato dal legislatore nazionale per la pianificazione territoriale dell'assistenza farmaceutica. Infatti, al fine di assicurare l'omogenea distribuzione delle farmacie su tutto il territorio nazionale, la dislocazione territoriale degli esercizi farmaceutici viene effettuata, in base all'art. 1 della l. n. 475 del 1968 e dell'art. 104 del R.D. n. 1265 del 1934, tenendo conto del criterio numerico della popolazione da una parte, e di quello della distanza rispetto agli altri esercizi farmaceutici, dall'altra. L'articolo 14 in oggetto altera tali criteri, prevedendo un rapporto farmacie/abitanti diverso da quello stabilito dalla legislazione statale: contrasta infatti con l' art. 1 della l. n. 475 del 1968, secondo il quale nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti, e non tiene alcun conto della distanza di almeno 3.000 metri tra i vari esercizi farmaceutici imposta dall'art. 104 del R.D. n. 1265 del 1934. Del resto il fatto che la proporzione tra il numero delle farmacie e il numero degli abitanti costituisca principio fondamentale, o meglio, come afferma la Consulta, "indirizzo generale", della materia, riservato al legislatore statale, è stato in più occasioni affermato dalla Corte Costituzionale, che ha costantemente ritenuto che l'ubicazione del servizio farmaceutico deve rispondere a criteri univoci da applicare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, a salvaguardia della uniformità giuridica di un assetto organizzativo dal quale discendono immediate conseguenze per la salute pubblica e per la tutela della libertà di accesso alla professione di farmacista (in tal senso le sentenze nn. 579/1987, 177/1988, 446/1988, 4/1996, 27/2003, 275/2003, 76/2008). In particolare con la sentenza n. 27 del 2003 la Consulta ha sottolineato che "le finalità concrete che la legge vuole raggiungere con il contingentamento delle farmacie (assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino di utenza) vanno nello stesso senso di quelle che si vogliono conseguire con la limitazione dei turni e degli orari, in quanto, come è stato più volte osservato, l'accentuazione di una forma di concorrenza tra le farmacie basata sul prolungamento degli orari di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori

e così alterare quella che viene chiamata la rete capillare delle farmacie. Esiste in altri termini, nella non irragionevole valutazione del legislatore, un nesso tra il contingentamento delle farmacie e la limitazione degli orari delle stesse, concorrendo entrambi gli strumenti alla migliore realizzazione del servizio pubblico considerato nel suo complesso". Tali concetti sono ulteriormente precisati con la sentenza n. 76 del 2008, per la quale: "Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il contingentamento delle farmacie è volto ad assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino di utenza. La sintesi tra siffatte esigenze è affidata alle scelte non irragionevoli del legislatore, in modo che siano garantiti sia un adeguato ambito di operatività alle farmacie in attività sia la piena efficienza a favore degli utenti del servizio farmaceutico; il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione, non comporta l'obbligo per il legislatore di rimuovere qualsivoglia condizione obiettiva all'istituzione di farmacie e, anzi, al contrario, ne legittima la programmazione allo scopo di garantire la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio nell'interesse della salute dei cittadini". 3) L'art. 17, nel prevedere che i direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere nonché degli IRCCS che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età nel corso del loro mandato, restano in carica fino alla naturale scadenza dell'incarico ricevuto, eccede dalla competenza concorrente in materia di "tutela della salute" attribuita alla Regione dall'art. 117, terzo comma, Cost. e contrasta con il principio fondamentale contenuto nell'art. 3, comma 7, D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e nell'art. 11, comma 3, D. Lgs. 16.10.2003 n. 288, secondo il quale le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Per i motivi sopra esposti si ritiene che le disposizioni regionali in oggetto debbano essere impugnate ai sensi dell'art. 127 Cost.

#### **Delibera C.d.M. del: 28-11-2008 / Impugnativa**

**Estremi:** legge n.25 del 09-10-2008 Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.

**Bur:** n. 162 del 16-10-2008

**Settore:** Politiche infrastrutturali

**Motivi dell'impugnativa:** La legge regionale, che detta una disciplina in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt presenta aspetti di incostituzionalità in relazione a numerose disposizioni che risultano in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di VIA, quindi in violazione dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione, nonché invasive della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di tutela dell'ambiente dall'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. In particolare : 1) la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, esclude da ogni procedura autorizzativa e di denuncia di inizio attività gli interventi di manutenzione ordinaria di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 VOLT, comprese anche le varianti di tracciato di elettrodotti. Tale disposizione presenta profili di non conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di VIA, in quanto, dette varianti, quando la loro dimensione e dislocazione spaziale configurino modifiche sostanziali, devono essere necessariamente assoggettate alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) come specificatamente previsto nei parametri stabiliti dall'Allegato I punto 22 e allegato II punto 13 primo trattino della direttiva comunitaria sulla VIA 85/337/CEE e s.m.i e alle norme di recepimento di cui agli articoli 20, comma 1, lett. b) e commi 5 e 6 del D.Lgs 152/2006 nonché dagli articoli da 20 a 28 del medesimo d. lgs.vo

come modificato dall'articolo 1 del d.lgs n. 4/2008. 2) L'art. 5, comma 7 della legge in esame, presenta vari profili di violazione della normativa statale di riferimento: -Prevede la pubblicazione sul solo sito web della Regione dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione e del progetto, mentre l'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'articolo 1 del d.lgs n. 4/2008, dispone l'obbligo di tale pubblicazione anche su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale; -Non prevede tra le informazioni che l'avviso al pubblico deve contenere, una "breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali", così come disposto dall'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/06; -Prevede termini di soli quindici giorni per il deposito e la consultazione degli atti e di soli trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni o opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati, in totale difformità dal termine unico di sessanta giorni stabilito dall' art. 24, comma 4 del citato D.Lgs. 152/06 come modificato dall'articolo 1 del d.lgs n. 4/2008. . Circa tali aspetti, le suddette disposizioni risultano contrastare anche con la citata direttiva comunitaria in materia di V.I.A. 85/337/CEE e s.m.i . che all'art. 6, paragrafi 2-4, prevede che siano offerte al pubblico interessato tempestive ed effettive opportunità di partecipazione. 3) L'art. 19, comma 2 della normativa regionale dispone che siano le province, nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, a rilevare i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche comunicandoli successivamente all'ARPA Puglia. Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 14, comma 1, della l. 36 del 2001 recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" che prevede che le competenze in materia di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale spettino alle amministrazioni provinciali e comunali che le esercitano tramite le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e APPA). La normativa di settore nazionale assegna, infatti, alle ARPA e APPA i compiti di controllo sulle emissioni generate dagli impianti esistenti e di valutazione preventiva delle emissioni che sarebbero prodotte da nuovi impianti. I risultati di tali misurazioni e valutazioni sono inviati alle istituzioni competenti per gli eventuali provvedimenti. 4) Infine , l'art. 20 della legge in esame disciplina una procedura autorizzativa semplificata per quegli elettrodotti, con tensione fino a 150.000 VOLT, che siano già stati costruiti e siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale, senza l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio stesso. In tal caso, l'esercente può chiedere l'autorizzazione, corredando l'istanza con un elenco degli impianti e una corografia dei tracciati, nonché con una relazione descrittiva delle principali caratteristiche tecniche degli impianti e attestazione del rispetto della normativa vigente. Il secondo comma di detto articolo trasforma in definitiva l'autorizzazione, qualora si abbia una presa d'atto da parte dell'amministrazione competente e la pubblicazione sul sito web della regione. Siffatti elettrodotti rientrano tra quelli costruiti e in esercizio con una atipica procedura d'urgenza disciplinata dall'art. 113 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i., "autorizzazioni provvisorie". In tali casi, il richiedente si obbliga al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite nell'autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di diniego dell'autorizzazione. Ciò vale anche per le opere il cui procedimento sia stato iniziato successivamente alla data del 3 luglio 1988 (entrata in vigore della direttiva comunitaria sulla VIA 85/337/CEE), che siano state costruite e poste in esercizio con l'autorizzazione provvisoria di cui sopra e per le quali non si è provveduto ad effettuare alcuna procedura in materia di VIA. La norma dell'art. 20, quindi, sottrae indiscriminatamente intere classi di interventi dalla procedura di VIA propriamente detta ovvero dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Per questi motivi si propone l'impugnativa della legge regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

**Delibera C.d.M. del: 18-12-2008 / Impugnativa**

**Estremi:** legge n.31 del 21-10-2008 “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale.”

**Bur:** n. 167 del 24-10-2008

**Settore:** Politiche infrastrutturali

**Motivi dell'impugnativa:** La legge 21 ottobre 2008, n. 31 della Regione Puglia presenta profili di illegittimità in relazione a diverse disposizioni. In particolare : 1) la norma contenuta nell'art. 1, asserendo di agire in attuazione dell'articolo 1 comma 5 della legge 23 agosto 2004 n. 239 (riordino del settore energetico), stabilisce che la Giunta regionale possa stipulare e approvare accordi nei quali , a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte di operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili. La norma regionale si pone però in contrasto con lo stesso art. 1 comma 5 della legge 23 agosto 2004 n. 239, ai sensi del quale "Le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387". Tale norma statale , disciplinando l'autorizzazione unica per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili prevede infatti, al comma 6, un divieto a che la stessa autorizzazione sia subordinata a misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. Inoltre, considerato che in base al disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 1, viene individuato da parte della Regione un sistema autorizzatorio legato a detti accordi, in base ai quali a fronte di una riduzione della immissione in atmosfera di sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle produzioni industriali, le autorizzazioni sono rilasciate ai soli "operatori industriali", di fatto si stabilisce una via parallela e diversa per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti in esame, a favore di taluni soggetti, rispetto a quella prevista invece in via generale dal citato art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. L'indicazione, da parte statale, in detta norma di un procedimento unico si struttura come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto la disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione con modalità certe ed entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Si configura, pertanto, una lesione degli artt. 3 e 117, comma 3, Cost. nonché dei principi di ragionevolezza, trasparenza e proporzionalità dell'atto amministrativo, e degli artt. 3 e 41 Cost., dal momento che tale procedura reca un vantaggio competitivo a favore di alcuni soggetti, non giustificato da ragioni di interesse pubblico o di riallineamento fra concorrenti. 2) L'articolo 2, commi 1 e 2, individua talune aree e condizioni per cui è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici, alimentati da biomasse e di aerogeneratori. La disposizione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/03, nello stabilire , al comma 1, che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" prevede, al successivo comma 10, che le regioni possano procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sulla base di linee guida - volte in particolare ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici - approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle

attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali. Le richiamate disposizioni statali sono da considerarsi principi fondamentali in materia di energia e pertanto si ravvisa una violazione dell'art. 117 comma 3 della Cost.. Inoltre, poiché viene limitato aprioristicamente il libero accesso al mercato dell'energia, si crea uno squilibrio nella concorrenza fra le diverse aree del Paese e tra i diversi modi di produzione dell'energia in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) Cost. 3) L'articolo 3 della legge regionale, in tema di assoggettamento a denuncia di inizio attività per l'installazione degli impianti di fonte rinnovabile, individua talune aree e condizioni per cui è aumentata la soglia per l'effettuazione degli interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile, tramite denuncia di inizio attività (DIA) non tenendo conto della disposizione di cui all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003 che, in particolare, al terzo periodo, stabilisce che "maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività" possono essere individuate attraverso decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente. Si configura pertanto una lesione di tale principio fondamentale e quindi la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Cost. 4) l'articolo 4 della legge regionale individua talune condizioni sulle modalità di svolgimento del procedimento unico. La norma si pone in contrasto con l'articolo 12, comma 3, del predetto d.lgs. n. 387/2003, che si limita a recare la previsione di una autorizzazione unica in sede regionale (o in sede provinciale su delega della regione) assentita "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico". L'indicazione di tale procedimento si configura come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto detta disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione con modalità certe ed entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 383 e n. 336 del 2005 e 364 del 2006). La norma regionale quindi viola l'art. 117, terzo comma, della Cost. 5) Infine, la norma di cui all' articolo 7, comma 1, che detta una disciplina transitoria, prevedendo l'applicabilità delle norme regionali anche alle procedure in corso per le quali non siano formalmente concluse le conferenze dei servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività, attribuendo efficacia retroattiva alla legge regionale in esame per i procedimenti pendenti modifica le condizioni per l'autorizzazione degli impianti e lede, di conseguenza, il principio fondamentale fissato dal comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», fissa in 180 giorni il termine massimo per l'autorizzazione delle installazioni. Si ravvisa, pertanto, una ulteriore violazione dell'art. 117 comma 3 Cost. Si propone, pertanto, l'impugnativa della legge regionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

**Delibera C.d.M. del: 06-02-2009 / Impugnativa****Estremi:** legge n.37 del 19-12-2008 Norme in materia di attività professionali turistiche.**Bur:** n. 200 del 23-12-2008**Settore:** Politiche infrastrutturali

**Motivi dell'impugnativa:** La legge regionale n. 37 del 19 dicembre 2008 recante "Norme in materia di attività professionali turistiche" presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. Si premette che, nonostante le Regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di "turismo", così come stabilito dall'art. 117, comma 4 Cost. e confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale (sent. 197/2003 Corte Cost.), il settore delle professioni turistiche ricade nella materia "professioni", nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente ex art. 117, comma 3 Cost. Infatti, in presenza della materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione ampia che ne è stata data dalla Corte Costituzionale in varie pronunce, risulta inevitabile l'attrazione in siffatta materia anche del settore delle professioni turistiche che è, pertanto, sottratta alla materia residuale del turismo. Ciò è stato confermato anche dal Consiglio di Stato che, nel parere n. 3165/2003, chiamato a pronunciarsi su alcune disposizioni del DPCM 13/9/2002, concernente il Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in attuazione della l. 135/2001, ha affermato che rientrano nella competenza esclusiva statale per l'esigenza di garantire l'uniformità sul territorio nazionale ed in applicazione del principio del "parallelismo invertito" espresso dalla Corte costituzionale nella sent. n. 303/2003, la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonché i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Sulla base di tale parere è intervenuto il DPR 27/4/2004 con il quale è stato disposto il parziale annullamento del DPCM su richiamato adeguandolo a quanto statuito dal Consiglio di Stato. A fronte di tali premesse sono censurabili le seguenti disposizioni: - l'art. 2, commi 1 e 2 procede alla istituzione di nuove professioni turistiche (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva). Tale disposizione contrasta con l'art. 117 comma 3, che riconosce in capo allo Stato e alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di professione, violando in tal modo il principio fondamentale per cui le individuazioni delle figure professionali con i relativi profili spetta alla Stato. - l'art. 4 individua i requisiti minimi per l'accreditamento degli esercenti le professioni turistiche. Tale previsione eccede dalla competenza regionale concorrente alle luce di quanto suesposto, e dunque lede l'art. 117 comma 3 Cost. In più la Corte Costituzionale (sent. 57/2007) ha statuito che l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'inutile ingerenza in un settore professionale, costituente principio fondamentale in materia e quindi di competenza statale. Analoghe considerazioni possono essere svolte per gli articoli 7 e 8 che procedono alla istituzione e tenuta di albi ed elenchi professionali nonché alla individuazione dei relativi requisiti minimi necessari per accedervi, eccedendo così la competenza regionale in materia, in violazione dell'art. 117 comma 3 Cost. Infatti spettano alla competenza statale sia l'istituzione di nuovi albi, sia l'individuazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni che devono avere validità sull'intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale. Le limitazioni introdotte dagli articoli censurati comportano, dunque, una lesione al principio della libera prestazione dei servizi nonché della libera concorrenza la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, di

cui all'art. 117, secondo comma lettera e) Cost. Per tali ragioni la legge in esame deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ex art. 127 Cost.

### **Delibera C.d.M. del: 20-02-2009 / Impugnativa**

**Estremi:** legge n.45 del 23-12-2008 Norme in materia sanitaria.

**Bur:** n. 202 del 29-12-2008

**Settore:** Politiche socio sanitarie e culturali

**Motivi dell'impugnativa:** La legge regionale in esame, recante norme in materia sanitaria, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale: 1) L'art. 1, comma 1, che integra le previsioni di cui all'art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007, prevede che il personale medico, assunto a tempo determinato, che svolge servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza delle aziende sanitarie, possa accedere alle procedure di stabilizzazione (se in possesso di determinati requisiti) senza l'utilizzazione delle procedure selettive previste dal D.P.R. n. 483 del 1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale). Tale norma eccede dalle competenze regionali sotto vari profili. - Essa si pone innanzitutto in contrasto con il comma 94 dell'art. 3, della legge n. 244/2007 (l. finanziaria 2008) che esclude l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione per il personale dirigente. Costituendo la citata normativa statale disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la disposizione regionale in esame risulta pertanto in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. - Inoltre tale stabilizzazione, effettuata per esplicita ammissione del legislatore regionale, "in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 483/97", ossia in assenza di procedure di selezione, contrasta con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami, stabilita dall'art. 15 del d.lgs. 502/1992, che costituisce normativa di principio in materia di tutela della salute (ai fini dell'art. 117, comma 3, Cost.) secondo quanto può evincersi anche dall'art. 19, comma 1, della stessa legge, che la qualifica espressamente come tale. - Essa viola altresì i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In particolare, con specifico riferimento al principio del pubblico concorso, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito (sent. n. 81/2006) che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (si vedano in argomento anche le sentenze n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione. 2) L'art. 3, escludendo dal regime dell'autorizzazione, previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 8 del 2004, tutti gli studi medici privati e gli studi odontoiatrici non aperti al pubblico, eccede dalla competenza regionale concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute dall'art. 117, terzo comma, Cost., e incide altresì sui principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 41 Cost. Tale disposizione si pone in particolare in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute espresso dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter del d. lgs. n. 502/92, secondo i quali tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarità dell'attività posta in essere, devono essere assoggettati ad un provvedimento autorizzatorio previa verifica del possesso dei requisiti fissati con il D.P.R. 14 gennaio 1997, che è stato emanato d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome. Il rispetto di tali



prescrizioni è infatti indispensabile per assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la corretta gestione e manutenzione della stessa assume carattere rilevante nell'assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure. Su tale punto è quindi necessario che le previsioni normative regionali non presentino alcun elemento di confusione, come, di contro, accade nella disposizione regionale in esame. 3) L'articolo 4, prevedendo che "I dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato presso gli uffici a staff della direzione generale funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliero- universitarie e degli IRCCS pubblici ovvero in servizio presso le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nelle direzioni sanitarie con la disciplina "Direzione medica di presidio ospedaliero", eccede dalla competenza regionale concorrente attribuita alla Regione, in materia di tutela della salute dall'articolo 117, terzo comma, Cost. In particolare tale disposizione regionale, che prevede genericamente l'inquadramento nelle direzioni sanitarie di dirigenti medici che svolgono attività di staff presso direzioni generali senza alcuna specificazione circa la necessità che vi sia corrispondenza (ovvero equipollenza o affinità) tra le specializzazioni acquisite dai medici e quelle richieste per operare nelle direzioni sanitarie, e circa i requisiti necessari per l'inquadramento (come il fatto di prestare servizio da un determinato numero di anni, e di essere in servizio da una determinata data), viola il principio generale in materia di tutela della salute di cui dall'articolo 15, comma 7, del d.lgs. n. 502/92, come specificato dall'articolo 24 del D.P.R. n° 483/97, e dall'articolo 13 del ccnl per la dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, dai quali si evince che l'inquadramento del dirigente medico nelle direzioni sanitarie ha come presupposto imprescindibile, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, la specializzazione nella disciplina di riferimento. Così disponendo la previsione regionale in esame viola altresì il principio di uguaglianza e di parità di trattamento sia nei confronti degli operatori, differenziando i medici destinatari della disposizione in esame rispetto agli altri medici della stessa e delle altre regioni, sia nei confronti dei cittadini pugliesi che, diversamente dagli altri cittadini italiani, non hanno la sicurezza di poter essere curati dai medici specializzati nella disciplina richiesta. Da ciò consegue la violazione dei principi di eguaglianza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei livelli essenziali di assistenza previsti dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. 4) L'art. 13 dispone che "i componenti, a qualsiasi titolo, ivi compresi i segretari, delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono incompatibili con tali funzioni qualora detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle". La norma in questione è illegittima nella parte in cui, con l'utilizzo dell'espressione onnicomprensiva "cariche elettive politiche", include fra i propri destinatari anche i parlamentari nazionali, nonché le cariche elettive degli enti locali territoriali. Infatti, pur avendo la Regione potestà legislativa in ordine alla disciplina dei citati comitati, viene in rilievo la disposizione Costituzionale, art. 65 Cost., che attribuisce al solo legislatore statale la competenza a legiferare in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei parlamentari nazionali. Relativamente poi alle cariche elettive negli enti territoriali locali la suddetta norma regionale invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia "organi di governo" di Comuni, Province e Città metropolitane prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 2006. In particolare per quanto attiene all'ineleggibilità e all'incompatibilità tra gli incarichi previsti dalla norma regionale e la carica di parlamentare la fattispecie contemplata da tale norma è analoga a quella sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte Costituzionale con sentenza n. 456/2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 16, comma 1, secondo periodo della legge della Regione Puglia n. 20/2004, nella parte in cui prevedeva che "la carica di presidente dell'organo esecutivo delle Comunità Montane è incompatibile con quella di parlamentare". La Consulta ha

affermato che "l'art. 65 della Costituzione ? stabilendo che la legge determina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore - pone una precisa riserva di legge statale e che, quindi, è precluso al legislatore regionale, anche se fornito, nel caso di specie, di potestà legislativa residuale di determinare le cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) con l'ufficio di deputato o di senatore (sentenze n. 127 del 1987 e n. 60 del 1966)", ribadendo espressamente come non sia "consentito che una fonte diversa da quella statale possa vietare il cumulo di due cariche, delle quali una sia quella di membro del Parlamento". Tale disposizione regionale viola pertanto l'art. 65 Cost., ed incide sulla competenza esclusiva statale in materia di legislazione elettorale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. p), e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m). 5) L'art. 18 della legge regionale in esame, che prevede l'inquadramento nel ruolo della dirigenza sanitaria non medica degli 'educatori professionali' in servizio presso le Asl della Regione Puglia (inquadri nella categoria DS del ccnl del Comparto sanità) eccede dalla competenza legislativa concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute dall'art. 117, terzo comma, Cost., e viola altresì i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In particolare tale disposizione, che prevede il passaggio di personale dal comparto sanità alla dirigenza senza rispettare il requisito del pubblico concorso per titoli ed esami, si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all'art. 6 della l. n. 251 del 2000 (concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica), specificato con d.P.C.M. del 25 gennaio 2002, che nello stabilire la procedura per l'accesso alla dirigenza per i profili professionali del comparto, prevede la procedura concorsuale "alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario regionale". Tale ultima disposizione statale fa sì che in relazione alla disposizione regionale in esame possano muoversi, oltre a quelli ora formulati, i medesimi rilievi di illegittimità costituzionale già svolti al punto 1). Per tali motivi si ritiene che le disposizioni censurate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale.

## 2. RICORSI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROMOSSI DALLA REGIONE PUGLIA AVVERSO LEGGI STATALI

Nel corso del 2008 la regione Puglia ha promosso un solo ricorso, in via principale di illegittimità costituzionale di una legge statale, se ne riporta una breve sintesi

### **Ricorso 17 dicembre 2008 n. 78**

Il Presidente della Regione Puglia ha promosso ricorso, in via principale, di illegittimità costituzionale avverso gli artt. 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 3 bis, della legge n. 133 del 6 agosto 2008 recante in oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 recanti disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica, e la perequazione tributaria”. La norma impugnata violerebbe la Costituzione negli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto e 119; inoltre il 118 sotto il profilo della leale collaborazione fra Stato e Regione.

Evidenziando soltanto alcuni punti della norma impugnata, inseriti nell’ art. 11 della legge n. 133/2008, il ricorrente specifica che viene in preminente rilievo la palese violazione della competenza legislativa della Regione (terzo comma, art. 117, Cost.) ad opera della norma impugnata. La giurisprudenza aveva già ravvisato nell’edilizia residenziale pubblica una ”nuova materia “(sentenza della Corte n.27/1996).

Con riferimento al nuovo riparto di competenze legislative, attuate dalla riforma del Titolo V della Costituzione, restano valide le stesse conclusioni evidenziate in passato dalla Corte e non ultimo con la sentenza n. 94 del 21/03/2007, ovvero che la “nuova materia” continua ad esistere.

Come conseguenza, sostiene il ricorrente, corrispondono tre livelli di potestà legislativa ai tre livelli della edilizia residenziale pubblica; il primo riguarda la determinazione dell’offerta minima degli alloggi destinati ai ceti più bisognosi, che si inserisce con la fissazione di principi che valgono a garantire l’uniformità dei criteri su tutto il territorio nazionale. Pertanto rientra nella competenza esclusivo dello Stato (2° comma, art. 117 Cost.). Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di e. r. p. che ricade nella materia – governo del territorio – ed è materia concorrente (3° comma, art.117 Cost.). Il terzo livello normativo ( 4° comma , art. 117 Cost.) riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di e. r. p. di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, materia di competenza esclusiva della regione.

In questa materia lo Stato può dettare solo principi fondamentali, e, conseguentemente, non una norma che gli consenta, di localizzare, individuare e finanziare i singoli progetti costruttivi da realizzarsi nelle singole regioni. Con il ricorso si denuncia, quindi, la lesione della potestà legislativa e regolamentare della Regione nella materia concorrente del governo del territorio, ed anche nella materia esclusiva della gestione dei beni di enti strumentali della Regione, come gli alloggi di edilizia popolare ed economica con relativa lesione dell’autonomia finanziaria della Regione.

### 3. SENTENZE E ORDINANZE 2008 SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI LEGGI DELLA REGIONE PUGLIA

Nel corso de 2008 la Corte costituzionale è intervenuta con **4** pronunce in merito a giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto leggi della Regione Puglia.

Precisamente si tratta di **n. 4** sentenze e **n.1** ordinanza.

La tabella che segue fornisce un quadro riassuntivo di tali pronunce riportando per ogni pronuncia gli estremi della legge regionale impugnata e l'esito della pronuncia stessa.

<i>Pronuncia</i>	<i>Legge regionale impugnata</i>	<i>Esito</i>
Sentenza 23 giugno 2008 n. 232	23 giugno 2006, n. 17	Illegittimità costituzionale
Sentenza 23 giugno 2008 n. 241	10 luglio 2006, n. 20 28 maggio 2007, n. 13 26 ottobre 2006, n. 30	Infondatezza della questione
Sentenza 8 ottobre 2008 n. 337	21 maggio 2002, n. 7	Infondatezza della questione
Sentenza 19 - 28 novembre 2008 n. 391	20 febbraio 1995, n. 3	Illegittimità costituzionale
Ordinanza 17-20 novembre 2008 n. 382	28 maggio 2007, n. 13	Infondatezza della questione

Si riportano qui di seguito delle brevi sintesi delle decisioni della Corte costituzionale.

#### **Sentenza 23 giugno 2008 n. 232**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso questione di legittimità costituzionale avverso il comma 4-bis dell'art. 11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 “Disciplina della tutela e dell'uso della costa”, introdotto dall'art. 42 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia”, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

#### Oggetto del ricorso

L'articolo 11 regolamenta, anche, il rilascio delle concessioni demaniali e gli obblighi del concessionario di aree demaniali per la gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche, ricadenti nelle suddette aree. Il comma 4 stabilisce: «la gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l'intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente».

Il comma 4-bis, osservato dal ricorrente, prevede che:«il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico - ricreativa e già autorizzate per il

mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica» .

#### Motivo del ricorso

Ad avviso del ricorrente, la disposizione, nel consentire che, in località sottoposte a tutela paesaggistica, siano indiscriminatamente realizzati o mantenuti interventi senza la necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), lederebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente, alla quale è stata data attuazione, con riguardo ai beni paesaggistici, con le disposizioni contenute negli artt. 142, 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### La Corte costituzionale

*dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma 4-bis dell'art. 11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), introdotto dall'art. 42 della legge della medesima Regione 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).

#### Sentenza 23 giugno 2008 n. 241

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale avverso gli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20 "Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" " degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 28 maggio 2007, n. 13 " Istituzione del Parco naturale regionale "Litorale di Ugento", e degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 26 ottobre 2006, n. 30 " Istituzione del Parco naturale regionale "Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase" in relazione alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

#### Oggetto del ricorso

E' in esame una non corretta attivazione del «contraddittorio con gli interessati» riguardo al mancato rispetto del carattere «necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all'art. 6, quinto comma, della legge regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19».

E, per il remittente la conferenza dei servizi del 15 maggio 2006 sarebbe stata convocata prima della scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, che, comunque, anche se presentate, non avrebbero avuto risposta in sede amministrativa. Contestualmente, non si sarebbe raggiunta l'unanimità dei consensi delle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi, avendo la Amministrazione provinciale di Lecce espresso "parere favorevole" a condizione che fosse operata una rettifica della perimetrazione del Parco.

#### Motivo del ricorso

Per il remittente gli atti impugnati sarebbero viziati da irragionevolezza e sarebbero lesivi del principio di buona amministrazione.

Ciò poiché tali atti sarebbero stati approvati dal Consiglio regionale pugliese senza che si fosse adeguatamente tenuto conto di quanto, in precedenza, stabilito dallo stesso TAR., attraverso alcuni provvedimenti giurisdizionali, in merito alle modalità di attivazione del contraddittorio con i soggetti interessati , nel corso delle fasi amministrative rispettivamente preordinate alla istituzione dei singoli Parchi naturali,. Limitatamente alla censura riguardante la legge regionale n. 20 del 2006, il Consiglio regionale non avrebbe, altresì, tenuto conto della circostanza che, in sede di conferenza dei servizi, non

sarebbe stata raggiunta la unanimità dei partecipanti in ordine alla perimetrazione del Parco naturale che viene istituito con tale legge.

#### La Corte costituzionale

*dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale “Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo”), degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 28 maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento”), e degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 26 ottobre 2006, n. 30 (Istituzione del Parco naturale regionale “Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

#### **Sentenza 8 ottobre 2008 n. 337**

il Tribunale di Bari ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale avverso l'art. 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004” in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

#### Oggetto del ricorso

La norma impugnata dichiara di interpretare la delibera del Consiglio regionale 29 settembre 1998, n. 346, indicante i criteri di rimborso, da parte delle ASL, delle endoprotesi applicate ai pazienti ad opera dei soggetti accreditati nell'ambito del servizio sanitario

In particolare, tale disposizione, nel consentire la scelta tra due distinti criteri di rimborso, aggiunge, che il pagamento può avvenire «con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al rimborso del costo sostenuto per l'acquisto della endoprotesi. Detto rimborso è ammesso nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del 25 per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto di note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefici, di qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette forniture».

#### Motivo del ricorso

Per il rimettente il legislatore regionale avrebbe riprodotto quanto già deciso tramite la “determinazione dirigenziale” n. 171 del 22 marzo 2001, atto che poi era stato annullato per incompetenza dal Tribunale amministrativo per la Regione Puglia, in primo grado, nel corso di un giudizio conclusosi in grado di appello con una sentenza di improcedibilità, proprio in forza della sopravvenienza della norma oggetto di censura.

La disposizione impugnata sarebbe, inoltre, priva di carattere interpretativo, giacché determinerebbe con effetto retroattivo una regola di calcolo, ai fini del rimborso, in nessun caso traibile dalla precedente disciplina amministrativa, «con evidente violazione dei principi della ragionevolezza e dell'affidamento nonché di quello della libera iniziativa economica».

#### La Corte costituzionale

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

**Sentenza 19 - 28 novembre 2008 n. 391**

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale contro l' art. 47, comma 2 della legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3, (Procedure per l'attuazione del programma operativo plurifondo 1994 – 1999).

Oggetto del ricorso

Il Collegio ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, della citata l.r. n. 3 del 20 febbraio 1995, precisando immediatamente che la norma in questione è stata abrogata dall'art.56 della l.r. del 6 maggio 1998 , n. 14, mentre, successivamente, l'intera legge n. 3/1995 è stata abrogata dall'art.57 della l.r. 25 settembre 2000, n. 13, il quale fa salva l'applicazione della legge abrogata per quanto attiene alla disciplina dei rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Motivi del ricorso

Il tribunale regionale ritiene che sia rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, della l.r. 20 febbraio 1995, n. 3, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui al P.O.P. 1994 – 1996- Misura 6.1, i richiedenti debbono avere sede legale, amministrativa ed operativa (anziché solo operativa) nel territorio regionale.

La Corte costituzionale

*dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, della l.r. 20 febbraio 1995, n. 3 (Procedure per l'attuazione del programma operativo plurifondo 1994 – 1999), soppresso dall'art.56 della l.r. del 6 maggio 1998 , n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio 1998 e bilancio pluriennale 1998 – 2000) – nella parte in cui richiede, per l'accesso agli incentivi agli investimenti nel settore turistico previsti dal Programma operativo plurifondo 1994 – 1999, che il richiedente abbia, oltre alla sede operativa, anche quelle legale ed amministrativa sul territorio regionale.

**Ordinanza 17-20 novembre 2008 n. 382**

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13 "Istituzione del Parco naturale regionale "Litorale di Ugento" in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Oggetto del ricorso

La norma osservata ha previsto per la creazione delle aree naturali protette di interesse regionale un articolato procedimento, suddiviso in due fasi da svolgersi in successione l'una dell'altra : una, di natura amministrativa, mirata a «realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti», l'altra, di carattere legislativo, che inizia con la presentazione al Consiglio regionale, da parte della Giunta, dello schema definitivo di disegno di legge per l'approvazione della legge-provvedimento.

Motivi del ricorso

Il giudice rimettente, rileva che i ricorsi proposti da soggetti proprietari di beni immobili siti in zona interessata dalla istituzione del Parco naturale, hanno come oggetto il verbale della conferenza dei servizi

del 24 novembre 2006 inerente la istituzione del Parco naturale in questione, nonché ogni altro atto connesso, relativo al procedimento per la predetta istituzione, e che tali ricorsi dovrebbero essere dichiarati improcedibili poiché, durante il giudizio, è stata approvata, promulgata ed è entrata in vigore la legge della Regione Puglia n. 13 del 2007, istitutiva del ricordato Parco naturale.

#### La Corte costituzionale

*dichiara la manifesta infondatezza* della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento”), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo della Puglia, sezione staccata di Lecce.







**ARTI GRAFICHE FAVIA**

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MAGGIO 2009  
PRESSO ARTI GRAFICHE FAVIA S.R.L.  
MODUGNO (BA) – S.P. 231 KM 80,176  
TEL 0805324597 - FAX 0805358614